Sommario

Epigrafe

Legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 - Marche[1]

Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria [2]**.**

Note:

[1]Pubblicata nel B.U. Marche 12 gennaio 1994, n. 2.

[2] Vedi, anche, la Delib.G.R. 4 novembre 2002, n. 1914-AG/SCP, la Delib.G.R. 18 giugno 2012, n. 889, la Delib.G.R. 27 giugno 2012, n. 949, la Delib.G.R. 15 luglio 2013, n. 1047, la Delib.G.R. 9 settembre 2013, n. 1244, la Delib.G.R. 28 dicembre 2021, n. 1663, la Delib.G.R. 28 aprile 2022, n. 460, la Delib.G.R. 13 giugno 2022, n. 707, la Delib.G.R. 19 dicembre 2022, n. 1732, la Delib.G.R. 15 maggio 2023, n. 643, la Delib.G.R. 26 giugno 2023, n. 910, la Delib.G.R. 24 luglio 2023, n. 1127, la Delib.G.R. 11 giugno 2024, n. 908, la Delib.G.R. 1° luglio 2024, n. 997 e la Delib.G.R. 30 dicembre 2024, n. 2055.

TITOLO I
Disposizioni generali

Art. 1 Finalità.

Art. 2 Esercizio delle funzioni.

Art. 3 Pianificazione faunistico-venatoria .

Art. 4 Criteri e indirizzi regionali.

Art. 5 Ambiti provinciali .

Art. 6 Modalità di approvazione dei piani faunistici-venatori provinciali .

Art. 7 Commissione consultiva regionale .

Art. 7-bis Osservatorio faunistico regionale.

TITOLO II
Zone di protezione speciale della fauna

Art. 8 Oasi di protezione.

Art. 9 Zone di ripopolamento e cattura.

Art. 10 Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.

Art. 10-bis Aree di rispetto .

Art. 11 Zone di ricerca e di sperimentazione faunistica.

Art. 12 Procedura di costituzione delle aree di protezione speciale.

TITOLO III
Strutture di iniziativa privata

Art. 13 Aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie.

Art. 14 Centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.

TITOLO IV
Gestione programmata della caccia

Art. 15 Ambiti territoriali di caccia (A.T.C.) .

Art. 16 Iscrizione nell'ATC.

Art. 17 Statuto e organi degli ambiti territoriali di caccia.

Art. 18 Comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia (11) .

Art. 19 Compiti dei comitati di gestione.

Art. 20 Fondo regionale per i contributi a favore di proprietari o conduttori agricoli.

Art. 21 Fondi sottratti alla gestione programmata della caccia.

TITOLO V
Forme di controllo e di utilizzo della fauna diverse dall'attività venatoria

Art. 22 Cattura ed utilizzazione di fauna selvatica a scopo scientifico e per richiamo.

Art. 23 Allevamenti.

Art. 24 Attività di tassidermia e imbalsamazione.

Art. 25 Controllo della fauna selvatica .

Art. 26 Controllo sanitario della fauna.

Art. 26-bis Soccorso e riabilitazione della fauna selvatica rinvenuta in difficoltà.

TITOLO VI
Esercizio dell'attività venatoria

Art. 27 Esercizio venatorio.

Art. 27-bis Gestione venatoria degli ungulati.

Art. 28 Abilitazione all'esercizio venatorio.

Art. 29 Tesserino di caccia.

Art. 30 Calendario venatorio regionale .

Art. 31 Esercizio venatorio da appostamento fisso e temporaneo .

Art. 31-bis. Appostamenti fissi storici .

Art. 32 Detenzione ed uso dei richiami vivi per la caccia da appostamento.

Art. 33 Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare e le prove cinofile .

Art. 34 Danni prodotti dalla fauna selvatica e nell'esercizio dell'attività venatoria .

Art. 34-bis Fondo per l'indennizzo dei danni alla circolazione stradale .

Art. 35 Tasse di concessione regionale.

Art. 36 Vigilanza venatoria.

Art. 37 Guardie venatorie volontarie ed ecologiche.

Art. 38 Corso di preparazione per aspiranti guardie venatorie volontarie.

Art. 39 Divieti e limitazioni.

Art. 40 Sanzioni .

TITOLO VII
Disposizioni finanziarie

Art. 41 Ripartizione delle risorse .

Art. 42 Disposizioni finanziarie .

TITOLO VIII
Disposizioni transitorie e finali

Art. 43 Rapporto sull'attività di vigilanza.

Art. 44 Rinvio ed abrogazione.

Art. 45 Dichiarazione d'urgenza.

TITOLO I
Disposizioni generali

Art. 1 Finalità.

1. La Regione tutela la fauna selvatica secondo metodi di razionale programmazione dell'utilizzazione del territorio e di uso delle risorse naturali e disciplina il prelievo venatorio nel rispetto delle tradizioni locali e dell'equilibrio ambientale, nell'ambito delle funzioni ad essa trasferite e nell'osservanza dei principi e delle norme stabiliti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, dalle direttive Comunitarie e dalle convenzioni internazionali.

2. La fauna selvatica costituisce bene ambientale ed è tutelata e protetta in attuazione dell'articolo 5 dello Statuto regionale, nell'interesse della Comunità internazionale, nazionale e regionale.

3. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi effettivo danno alle produzioni agricole.

4. È obiettivo della programmazione regionale promuovere il mantenimento e la riqualificazione degli habitat naturali e seminaturali al fine di adeguare ed incrementare la popolazione di tutte le specie di mammiferi ed uccelli, viventi naturalmente allo stato

selvatico nel loro territorio, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche, culturali e ricreative della Regione, assicurando l'eliminazione o la riduzione dei fattori di squilibrio e di degrado ambientale.

5. La Regione promuove la realizzazione di specifiche iniziative a carattere naturalistico, faunistico-venatorio, allo scopo di contribuire allo sviluppo dell'economia agricola montana e a sostegno del settore al fine di perseguire un'equilibrata e armonica presenza di fauna selvatica sul territorio regionale anche a riguardo dell'ambiente e delle attività umane che vi si svolgono[3].

Note:

[3]Comma così modificato dall'art. 1, L.R. 18 luglio 2011, n. 15 e dall'art. 1, comma 1, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge).

Art. 2 Esercizio delle funzioni.[4]

1. La Regione esercita le funzioni di indirizzo, di coordinamento e controllo previste dalla presente legge.

2. Le funzioni amministrative di cui alla presente legge sono attribuite alla Regione. In particolare la Regione provvede [5]:

a) alla protezione della fauna del proprio territorio;

b) alla pianificazione e gestione territoriale e faunistica;

c) al controllo dell'attività gestionale svolta dagli ambiti territoriali di caccia (ATC) di cui all'articolo 15, dai concessionari delle aziende faunistico e agri-turistico venatorie, dai concessionari dei centri privati di allevamento della fauna selvatica allo stato naturale e comunque di qualsiasi soggetto terzo a cui venga autorizzata la gestione faunistica. A tal fine la Regione si dota di una banca dati redatta dall'Osservatorio faunistico regionale, aggiornata annualmente e finalizzata a rendere pubblica:

1) l'attività gestionale degli Ambiti e delle Aziende faunistico-venatorie;

2) la presenza delle specie faunistiche;

3) la produttività delle zone di ripopolamento e cattura [6].

3. [Le Province entro il 30 aprile di ogni anno provvedono a trasmettere alla Regione una relazione tecnica riferita all'attività gestionale realizzata nell'anno precedente nel proprio territorio] [7].

4. La Regione, per l'espletamento delle proprie funzioni, provvede ad istituire la commissione per il coordinamento della gestione faunistica di cui all'articolo 7 [8].

5. Gli ATC provvedono alla gestione della fauna oggetto di caccia nel territorio di caccia programmata secondo le modalità di cui all'articolo 19.

6. [In caso di inadempienza delle Province nell'esercizio delle funzioni e compiti di cui alla presente legge, la Giunta regionale, previa diffida, sentito il Consiglio delle autonomie locali, interviene in via sostitutiva nominando un commissario per il compimento degli atti dovuti con oneri a carico degli enti medesimi] [9].

7. In caso di inadempienze degli ATC nell'esercizio dei compiti di cui alla presente legge, la Regione, previa diffida, interviene in via sostitutiva nominando un commissario per il compimento degli atti dovuti con oneri a carico degli ATC medesimi e con le modalità di cui all'articolo 18, comma 6 [10].

Note:

[4]Articolo così sostituito dall'art. 2, L.R. 18 luglio 2011, n. 15. Il testo originario era così formulato: «Art. 2. Esercizio delle funzioni. 1. Le funzioni amministrative di cui alla presente legge sono attribuite alle province.

2. Le province, per l'espletamento delle proprie funzioni, provvedono ad istituire una commissione tecnica di coordinamento per la gestione faunistica.

3. La Regione esercita le funzioni amministrative, di programmazione, di coordinamento e controllo previste dalla presente legge.».

[7]Comma abrogato dall'art. 7, comma 69, lettera b), L.R. 3 aprile 2015, n. 13, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1 della medesima legge) e con i limiti di applicabilità previsti dall'art. 6, comma 11 della suddetta L.R. n. 13/2015.

[9]Comma abrogato dall'art. 7, comma 69, lettera b), L.R. 3 aprile 2015, n. 13, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1 della medesima legge) e con i limiti di applicabilità previsti dall'art. 6, comma 11 della suddetta L.R. n. 13/2015.

[5]Alinea così modificato dall'art. 2, comma 1, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge).

[6]Lettera così modificata dall'art. 2, comma 2, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge).

[8]Comma così sostituito dall'art. 2, comma 3, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: "4. Le Province, per l'espletamento delle proprie funzioni, provvedono ad istituire la commissione tecnica per il coordinamento della gestione faunistica di cui all'articolo 7.".

[10]Comma così modificato dall'art. 2, comma 4, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge).

Art. 3 Pianificazione faunistico-venatoria .[11][12]

1. Il territorio agro-silvo-pastorale soggetto a pianificazione faunistico-venatoria è quello che ricomprende ambienti naturali e seminaturali, ovvero quello escluso dalla presenza di qualsiasi infrastruttura di origine antropica, in cui possa essere esercitata un'effettiva attività di tutela e gestione della fauna. L'effettiva superficie di tale territorio è così ripartita:

a) una quota dal 20 al 30 per cento è destinata a istituti in cui è vietato l'esercizio venatorio, quali:

1) oasi di protezione faunistica;

2) zone di ripopolamento e cattura (ZRC), la cui superficie complessiva non può occupare più del 50 per cento del territorio totale inibito alla caccia;

3) centri pubblici e privati di riproduzione della fauna allo stato naturale, la cui superficie complessiva non può occupare più del 2 per cento del territorio precluso alla caccia;

4) zone di addestramento cani (ZAC) permanenti, la cui superficie complessiva non può interessare più del 2 per cento del territorio inibito alla caccia;

5) fondi chiusi e sottratti alla gestione programmata della caccia;

6) aree protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);

7) aree poste in divieto di caccia, per effetto di altre disposizioni, in cui è prevista un'effettiva azione di tutela e gestione della fauna selvatica;

8) zone boscate percorse dal fuoco, da destinare a protezione della fauna selvatica per dieci anni ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi);

b) una quota fino al 10 per cento del territorio agro-silvo-pastorale regionale e fino ad un massimo del 13 per cento di quello provinciale è destinata alla costituzione delle aziende faunistico-venatorie (AFV) ed a quelle agri-turistico-venatorie (AATV), di cui all'articolo 13.

2. Sul rimanente territorio si esercita la gestione programmata della caccia secondo le modalità stabilite dal titolo IV.

3. [La pianificazione faunistico-venatoria è effettuata dalle Province nei piani provinciali di cui all'articolo 5, adottati sulla base dei criteri ed indirizzi di cui all'articolo 4] [13].

4. Il piano faunistico-venatorio regionale ha durata quinquennale e può essere aggiornato nel periodo della sua validità. Fino all'entrata in vigore del nuovo piano resta efficace la pianificazione preesistente[14].

5. [Entro un anno dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione di cui al comma 3, le Province adottano i piani faunistico-venatori di rispettiva competenza e li trasmettono alla Giunta regionale] [15].

6. [Entro novanta giorni dalla data di ricevimento dei piani provinciali, la Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, trasmette le proprie osservazioni vincolanti alle rispettive Province. Nei novanta giorni successivi le Province approvano i piani faunistici tenendo conto delle osservazioni della Giunta regionale] [16].

Note:

[11]Il presente articolo, già modificato dall'art. 16, comma 2, lettere b) e c), L.R. 10 aprile 2007, n. 4 (fatto salvo quanto disposto al comma 3 del medesimo articolo), è stato poi così sostituito dall'art. 3, L.R. 18

luglio 2011, n. 15. Il testo precedente era così formulato: «Art. 3. Pianificazione faunistico-venatoria. 1. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale è così ripartito:

a) per una quota dal 20 al 25 per cento, di cui fino al 50 per cento riservato alle zone di ripopolamento e cattura di cui all'articolo 9, comprese le aree in cui è comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre disposizioni, o nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia ai sensi dell'articolo 21;

b) per una quota fino al 12 per cento, è destinato alla costituzione delle aziende faunistico-venatorie ed a quelle agri-turistico-venatorie di cui all'articolo 13;

c) per una quota massima pari all'1 per cento, è destinato ai centri privati di produzione della selvaggina di cui all'articolo 14;

d) per una quota massima pari al 2 per cento, è destinato a zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare e le prove cinofile di cui all'articolo 33.

2. Sul rimanente territorio si esercita la gestione programmata della caccia secondo le modalità stabilite dal titolo IV.

3. La pianificazione faunistico-venatoria si articola nel piano regionale e nei piani Provinciali.

4. Il piano faunistico-venatorio regionale e i piani faunistico-venatori Provinciali hanno durata quinquennale e possono essere aggiornati nel periodo della loro validità.

5. Entro il 15 ottobre dell'anno precedente la scadenza del piano faunistico regionale, la Giunta regionale trasmette al Consiglio la proposta di piano faunistico-venatorio regionale.

6. Entro il 31 dicembre il Consiglio regionale, sentiti il Consiglio delle autonomie locali e il Comitato economico e sociale ai sensi dell'articolo 7 della L.R. 5 settembre 1992, n. 46, le associazioni venatorie e le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, approva il piano, che viene pubblicato nello stesso termine nel Bollettino Ufficiale della Regione.

7. Entro il 31 gennaio successivo le province, sulla base e in conformità al piano regionale, elaborano la prima stesura dei piani faunistico-venatori di rispettiva competenza, trasmettendoli, entro lo stesso termine, al presidente della Giunta regionale.

8. Entro il 10 febbraio la Giunta regionale trasmette i piani Provinciali alla conferenza regionale delle autonomie ai sensi dell'articolo 15, comma 4, della L.R. n. 46 del 1992.

9. Entro il 31 marzo la Giunta regionale, sulla base del parere del Consiglio delle autonomie locali, formula le proprie osservazioni sui piani Provinciali.

10. Le province approvano i piani faunistici definitivi entro il 30 aprile, tenendo conto delle osservazioni formulate dalla Giunta regionale.

11. Fino all'entrata in vigore del piano faunistico-venatorio regionale conserva efficacia la pianificazione preesistente, con la possibilità per le amministrazioni Provinciali di restituire alla caccia le zone di ripopolamento e cattura in scadenza, fermo restando l'obbligo di istituirne delle altre di pari superficie.».

[12]Per l'applicabilità dei piani faunistico-venatori di cui al presente articolo, vedi l'art. 3, comma 1, L.R. 7 novembre 2018, n. 44.

[13]Comma abrogato dall'art. 7, comma 69, lettera b), L.R. 3 aprile 2015, n. 13, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1 della medesima legge) e con i limiti di applicabilità previsti dall'art. 6, comma 11 della suddetta L.R. n. 13/2015.

[14]Comma dapprima modificato dall'art. 1, comma 1, L.R. 2 agosto 2013, n. 25 e poi così sostituito dall'art. 3, comma 1, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: "4. I piani faunistico-venatori provinciali hanno durata quinquennale e possono essere aggiornati nel periodo della loro validità. Fino all'entrata in vigore dei nuovi piani faunistici provinciali resta efficace la pianificazione provinciale preesistente.".

[15]Comma abrogato dall'art. 7, comma 69, lettera b), L.R. 3 aprile 2015, n. 13, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1 della medesima legge) e con i limiti di applicabilità previsti dall'art. 6, comma 11 della suddetta L.R. n. 13/2015.

[16]Comma abrogato dall'art. 7, comma 69, lettera b), L.R. 3 aprile 2015, n. 13, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1 della medesima legge) e con i limiti di applicabilità previsti dall'art. 6, comma 11 della suddetta L.R. n. 13/2015.

Art. 4 Criteri e indirizzi regionali.[17]

1. La Giunta regionale propone al Consiglio regionale per l'approvazione il Piano faunistico regionale, che ha durata quinquennale. La proposta di piano regionale è articolata in ambiti provinciali ai sensi dell'articolo 5 ed è adottata previo parere del Consiglio delle autonomie locali [18] [19].

2. Con l'atto di cui al comma 1 sono stabiliti:

a) le modalità di tutela della fauna selvatica nell'ambito di comprensori omogenei appositamente individuati, anche di dimensioni interprovinciali;

b) le attività finalizzate alla conoscenza delle risorse naturali e dei parametri ecologici riferiti alla fauna selvatica, con l'indicazione di modalità omogenee di indagine e gestione faunistica delle specie di interesse venatorio e di quelle di particolare valore naturalistico;

c) i criteri per la pianificazione territoriale e gli indirizzi gestionali degli istituti faunistici a livello regionale e provinciale;

d) i criteri per la individuazione dei territori sui quali possono essere costituite aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie e centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale;

e) gli indirizzi e le modalità di coordinamento delle attività previste dalla presente legge con gli obiettivi ed i criteri previsti dalla normativa regionale in materia di salvaguardia e di tutela delle aree naturali protette dei siti della Rete Natura 2000 e della Rete ecologica regionale;

f) gli indirizzi per la raccolta e l'utilizzazione dei dati [20];

g) gli indirizzi per la pianificazione e l'esecuzione degli interventi di gestione di competenza degli ambiti territoriali di caccia;

h) gli indirizzi per le attività svolte dall'Osservatorio faunistico regionale di cui all'articolo 7-bis;

i) i criteri per la formazione del personale di vigilanza nonché i requisiti del personale tecnico addetto alle attività di pianificazione e gestione faunistico-venatoria.

3. Nell'atto di cui al comma 1 è individuata la superficie di cui all'articolo 3. Tale atto è corredato da cartografie del territorio regionale che individuano, in particolare, i confini delle Province e dei Comuni, gli ATC e i comprensori faunistici omogenei, la viabilità, gli insediamenti infrastrutturali di origine antropica, le tipologie vegetazionali e le aree coltivate, nonché la carta regionale delle vocazioni faunistiche reali e potenziali. Le cartografie devono consentire la misurazione informatizzata delle predette tipologie di uso del suolo, rappresentando lo strumento unico di elaborazione cartografica riferita alla pianificazione territoriale ai fini faunistici nel periodo di vigenza dei criteri e degli indirizzi regionali.

Note:

[17]Articolo così sostituito dall'art. 4, L.R. 18 luglio 2011, n. 15. Il testo originario era così formulato: «Art. 4. Piano faunistico-venatorio regionale [vedi anche la Delib.Ass.Legisl. 13 luglio 2010, n. 5 recante criteri e indirizzi per la pianificazione 2010-2015]. 1. Il piano faunistico-venatorio regionale detta criteri e indirizzi per la stesura dei piani Provinciali di cui all'articolo 5, anche in base ai criteri forniti dai competenti organi dello Stato ai sensi dell'articolo 10, comma 11, della legge 11 febbraio 1992, n. 157; il piano faunistico-venatorio regionale assicura il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 5.

2. Il piano faunistico-venatorio regionale disciplina:

a) il regime di tutela della fauna selvatica secondo le tipologie territoriali;

b) le attività tese alla conoscenza delle risorse naturali e della consistenza faunistica, anche con la previsione di modalità omogenee di rilevazione e di censimento;

c) i criteri per la individuazione dei territori sui quali possono essere costituite aziende faunistico venatorie, aziende agri-turistico-venatorie e centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale;

d) gli indirizzi e le modalità di coordinamento delle attività previste dalla presente legge con gli obiettivi ed i criteri previsti dalla normativa regionale in materia di salvaguardia e di tutela delle aree naturali protette;

e) il piano finanziario regionale annuale per la realizzazione degli interventi faunistici-venatori;

f) il rapporto numerico minimo tra gli agenti di vigilanza dipendenti dalle province ed il territorio agro-silvo-pastorale.

3. Il piano faunistico-venatorio regionale è corredato da:

a) cartografie del territorio regionale in scala 1:100.000 e 1:10.000, indicanti le emergenze naturalistiche e le utilizzazioni territoriali aventi stretta connessione con la gestione faunistico-venatoria;

b) carta delle potenzialità e delle vocazioni faunistiche;

c) programma di protezione della fauna selvatica autoctona di cui sia accertata una diminuzione della popolazione sul territorio regionale;

d) programma di salvaguardia delle zone montane per l'incremento e il controllo della tipica fauna selvatica appenninica.».

[18]Comma così sostituito dall'art. 7, comma 7, L.R. 3 aprile 2015, n. 13, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1 della medesima legge) e con i limiti di applicabilità previsti dall'art. 6, comma 11 della suddetta L.R. n. 13/2015. Il testo originario era così formulato: «1. I criteri e gli indirizzi regionali per la stesura dei piani provinciali di cui all'articolo 5 sono adottati dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale. Gli indirizzi regionali hanno valenza quinquennale e devono essere trasmessi al Consiglio regionale entro novanta giorni precedenti la data della loro scadenza.».

[19]Vedi, anche, la Delib.Ass.Legisl. 18 febbraio 2020, n. 108.

[20]Lettera così modificata dall'art. 7, comma 8, L.R. 3 aprile 2015, n. 13, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1 della medesima legge) e con i limiti di applicabilità previsti dall'art. 6, comma 11 della suddetta L.R. n. 13/2015.

Art. 5 Ambiti provinciali .[21][22]

1. Gli ambiti provinciali che compongono il piano fauni-stico-venatorio regionale adottato dalla Giunta regionale sono articolati per comprensori omogenei e contengono [23]:

a) la pianificazione territoriale e gli indirizzi gestionali delle oasi di protezione e delle zone di ripopolamento e cattura;

b) la pianificazione territoriale dei centri pubblici e privati di riproduzione della fauna allo stato naturale, con indicazione della superficie massima ad essi assegnata, ripartita per ambiti territoriali di caccia e gli indirizzi gestionali;

c) gli indirizzi per la pianificazione territoriale e la gestione delle aree di rispetto e la loro superficie singola e totale per ambito [24];

d) la pianificazione territoriale delle aziende faunistico e agri-turistico venatorie, con indicazione della superficie massima ad esse riservata ripartita per ambiti territoriali di caccia, gli indirizzi gestionali e i termini di presentazione delle domande di concessione;

e) la pianificazione territoriale delle zone di addestramento cani permanenti, con indicazione della superficie massima ad esse riservata ripartita per ambiti territoriali di caccia, gli indirizzi gestionali e i termini e le modalità di presentazione delle domande di concessione;

f) la pianificazione territoriale delle zone temporanee per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per lo svolgimento di prove e gare cinofile;

g) la pianificazione territoriale funzionale alla collocazione degli appostamenti fissi;

h) gli indirizzi per la realizzazione di interventi di tutela e miglioramento ambientale e di gestione delle pratiche agricole a fini faunistici, con indicazione dei relativi criteri atti a corrispondere un riconoscimento economico per la realizzazione degli stessi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati;

i) i criteri di immissione della fauna selvatica ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge 157/1992.

2. Il piano faunistico venatorio regionale è corredato, in base a quanto stabilito dai criteri regionali di cui all'articolo 4 [25]:

a) dalla valutazione di incidenza;

b) dalla valutazione ambientale strategica (VAS).

Note:

[21]Rubrica così sostituita dall'art. 7, comma 9, L.R. 3 aprile 2015, n. 13, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1 della medesima legge) e con i limiti di applicabilità previsti dall'art. 6, comma 11 della suddetta L.R. n. 13/2015. Il testo originario era così formulato: «Piani faunistico-venatori provinciali.».

[22]Articolo così sostituito dall'art. 5, L.R. 18 luglio 2011, n. 15. Il testo originario era così formulato: «Art. 5. Piani faunistico-venatori provinciali. 1. I piani faunistico-venatori provinciali sono articolati per comprensori omogenei e definiscono:

a) le oasi di protezione;

b) le zone di ripopolamento e cattura;

c) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale;

d) i centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale;

e) la densità, la collocazione e la estensione massima complessiva delle aziende faunistico-venatorie ed agro-turistiche-venatorie in ogni comprensorio faunistico omogeneo;

f) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare cinofile;

g) i criteri per la determinazione del risarcimento a favore dei conduttori dei fondi rustici dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c);

h) i criteri per la corresponsione degli incentivi a favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b);

i) le zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi;

l) i criteri di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale della fauna selvatica;

m) i criteri di immissione della fauna selvatica ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge n. 157 del 1992;

n) le destinazioni delle zone di cui all'articolo 12, comma 5.

2. Le province si dotano di apposite strutture tecniche per la programmazione e la gestione della fauna selvatica e del relativo ambiente.».

[23]Alinea così modificato dall'art. 7, comma 10, L.R. 3 aprile 2015, n. 13, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1 della medesima legge) e con i limiti di applicabilità previsti dall'art. 6, comma 11 della suddetta L.R. n. 13/2015.

[25]Alinea così modificato dall'art. 7, comma 11, L.R. 3 aprile 2015, n. 13, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1 della medesima legge) e con i limiti di applicabilità previsti dall'art. 6, comma 11 della suddetta L.R. n. 13/2015.

[24]Lettera così modificata dall'art. 4, comma 1, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge).

Art. 6 Modalità di approvazione dei piani faunistici-venatori provinciali .[26]

[1. Le province, sentite le Comunità montane, approvano i piani faunistici venatori. Le province garantiscono la partecipazione delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni venatorie, delle associazioni di protezione ambientale alla formazione dei piani faunistici-venatori Provinciali.

2. I piani faunistici-venatori hanno durata quinquennale, sono articolati per comprensori omogenei ed hanno i contenuti indicati dall'articolo 5 della presente legge e dagli indirizzi regionali di pianificazione faunistica venatoria.

3. I piani faunistici-venatori Provinciali sono approvati nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 3.

4. Il piano faunistico-venatorio provinciale approvato è pubblicizzato a cura della Provincia per le finalità di cui al comma 3 dell'articolo 15 della legge statale e depositato nelle segreterie della Provincia e dei comuni territorialmente interessati per la libera consultazione. Dell'approvazione è dato avviso nel bollettino ufficiale della Regione.

5. Qualora le province non approvino i piani faunistici venatori nel termine previsto, vi provvede, previa diffida, la Giunta regionale in via sostitutiva.

6. Con le procedure di cui al presente articolo e nei termini ivi indicati, le province provvedono alle variazioni dei propri piani faunistico-venatori].

Note:

[26]Articolo abrogato dall'art. 7, comma 69, lettera b), L.R. 3 aprile 2015, n. 13, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1 della medesima legge) e con i limiti di applicabilità previsti dall'art. 6, comma 11 della suddetta L.R. n. 13/2015.

Art. 7 Commissione consultiva regionale .[27][28]

1. È istituita presso la struttura organizzativa regionale competente la Commissione consultiva regionale per la gestione faunistica, con il compito di formulare proposte e pareri nella materia oggetto della presente legge. La commissione esprime in particolare parere sul piano di cui all'articolo 5 [29].

2. La Commissione è composta da:

a) l'Assessore competente, o suo delegato, che la presiede;

b) il dirigente della struttura organizzativa regionale competente o suo delegato;

c) sette rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute ai sensi dell'articolo 34 della legge 157/1992, nominati in proporzione agli iscritti di ciascuna associazione;

d) un rappresentante dell'ente nazionale per la cinofilia italiana;

e) un rappresentante delle Province marchigiane;

f) cinque rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole;

g) due rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale;

h) un rappresentante designato dagli ambiti territoriali di caccia [30].

3. Le associazioni di cui al comma 2, lettere c), f) e g), sono quelle riconosciute a livello nazionale[31].

4. La Commissione dura in carica quanto la legislatura regionale. Le modalità di nomina e funzionamento della stessa sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

Note:

[27]Articolo modificato dapprima dall'art. 6, commi 1 e 2, L.R. 18 luglio 2011, n. 15 e poi così sostituito dall'art. 7, comma 12, L.R. 3 aprile 2015, n. 13, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1 della medesima legge) e con i limiti di applicabilità previsti dall'art. 6, comma 11 della suddetta L.R. n. 13/2015. Il testo precedente era così formulato: «Art. 7. Commissione tecnica provinciale per il coordinamento della gestione faunistica. 1. In ogni Provincia è costituita una commissione tecnica per il coordinamento della gestione faunistica con funzioni consultive.

2. La commissione di cui al comma 1 è convocata e presieduta dal presidente o suo delegato ed è composta da:

a) sette rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute ai sensi dell'articolo 34 della legge n. 157 del 1992, nominati in proporzione agli iscritti di ciascuna associazione;

b) un rappresentante dell'ente nazionale per la cinofilia italiana;

c) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole;

d) due rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale;

e) un rappresentante per ciascuna delle Comunità montane comprese nel territorio;

f) i presidenti designati dalle organizzazioni di gestione degli ambiti territoriali di caccia istituiti nella Provincia.

3. Svolge funzioni di segretario il dirigente del servizio provinciale competente in materia di caccia o suo delegato.

4. Le associazioni di cui al comma 2, lettere a), c) e d) sono quelle maggiormente rappresentative a livello provinciale.

4-bis. La commissione esprime parere sul piano faunistico-venatorio provinciale e sulla gestione faunistico-venatoria.».

[30]Comma dapprima modificato dall'art. 6, comma 1, L.R. 18 aprile 2019, n. 8 e poi così sostituito dall'art. 5, comma 3, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: "2. La Commissione è presieduta dal dirigente della struttura organizzativa regionale competente o suo delegato ed è composta da: a) sette rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute ai sensi dell'articolo 34 della legge 157/1992, nominati in proporzione agli iscritti di ciascuna associazione; b) un rappresentante dell'ente nazionale per la cinofilia italiana; c) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole; d) due rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale; e) un rappresentante delle comunità montane comprese nel territorio; f) i presidenti designati dalle organizzazioni di gestione degli ambiti territoriali di caccia.".

[28]Rubrica così sostituita dall'art. 5, comma 1, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: "Commissione tecnico-consultiva regionale.".

[29]Comma così modificato dall'art. 5, comma 2, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge).

[31]Comma così sostituito dall'art. 5, comma 4, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: "3. Le associazioni di cui al comma 2, lettere a), c) e d) sono quelle maggiormente rappresentative a livello regionale.".

Art. 7-bis Osservatorio faunistico regionale.[32]

1. È istituito l'Osservatorio faunistico regionale (OFR) quale organismo tecnico scientifico della Giunta regionale con il compito di:

a) approfondire le conoscenze inerenti la fauna selvatica di interesse venatorio e naturalistico presente sul territorio;

b) svolgere indagini statistico-scientifiche sulla fauna;

c) monitorare l'applicazione del piano faunistico-venatorio regionale [33];

d) raccogliere ed elaborare i dati faunistici rilevati dagli ATC, da altri enti ed istituti di ricerca e dalle associazioni venatorie e ambientaliste [34];

e) verificare l'entità e gli effetti del prelievo venatorio;

f) promuovere l’applicazione di corrette tecniche di gestione faunistica;

g) esprimere pareri tecnici in campo faunistico e venatorio e sui piani di abbattimento selettivi ai sensi dell'articolo 11-quaterdecies, comma 5, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 (Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) [35];

h) svolgere attività sperimentali finalizzate alla acquisizione e divulgazione di nuove conoscenze tecnico-scientifiche in materie faunistiche e venatorie;

h-bis) sovrintendere alle attività di rilevazione faunistico venatoria svolte dagli ATC [36].

2. La Giunta regionale determina la composizione e le modalità organizzative e di funzionamento dell’OFR.

3. Nell'adozione dell'atto di cui al comma 2, la Giunta regionale assicura che l'OFR faccia capo alla struttura regionale competente, alla quale è assegnato personale tecnico adeguato [37].

3-bis. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1, l'OFR può operare in collaborazione con l'Istituto superiore per la ricerca e protezione ambientale (ISPRA), con l'Osservatorio regionale per la biodiversità di cui all'articolo 25 della legge regionale 12 giugno 2007, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 14 aprile 2004, n. 7, della L.R. 5 agosto 1992, n. 34, della L.R. 28 ottobre 1999, n. 28, della L.R. 23 febbraio 2005, n. 16 e della L.R. 17 maggio 1999, n. 10. Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000) e con le Università della regione, nonché può avvalersi di consulenze tecnico-scientifiche fornite da esperti di comprovata esperienza in materia [38].

4. L’Osservatorio svolge le funzioni di cui al comma 1 sulla base degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale [39]:

a) [dall’assessore regionale con delega alla caccia, o da persona da lui delegata, che lo presiede] [40];

b) [da un rappresentante designato da ciascuna amministrazione provinciale] [41];

c) [da tre rappresentanti designati dalle associazioni venatorie regionali][42] ;

d) [da tre rappresentanti designati dagli ATC della Regione] [43];

e) [da due rappresentanti designati dalle associazioni ambientaliste regionali] [44];

f) [da due rappresentanti designati dalle associazioni agricole regionali][45] ;

g) [da due rappresentanti designati dagli organi di gestione dei parchi e delle riserve naturali regionali] [46].

5. [La Giunta regionale determina le modalità organizzative e di funzionamento del Comitato] [47].

6. [Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale] [48].

7. I componenti dell’OFR operano a titolo gratuito [49].

Note:

[32]Articolo aggiunto dall'art. 7, L.R. 18 luglio 2011, n. 15, poi così modificato come indicato nelle note che seguono.

[34]Lettera così modificata dall'art. 7, comma 13, L.R. 3 aprile 2015, n. 13, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1 della medesima legge) e con i limiti di applicabilità previsti dall'art. 6, comma 11 della suddetta L.R. n. 13/2015.

[35]Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, L.R. 10 aprile 2012, n. 7.

[37]Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, L.R. 23 dicembre 2013, n. 51. Il testo originario era così formulato: «3. Nell'adozione dell'atto di cui al comma 2, la Giunta assicura che l'organismo:

a) per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1, operi con il supporto della struttura regionale competente alla quale è assegnato personale tecnico adeguato;

b) possa avvalersi di consulenze tecnico-scientifiche fornite da esperti di comprovata esperienza in materia;

c) operi in collaborazione con l'Istituto superiore per la ricerca e protezione ambientale (ISPRA), con l'Osservatorio regionale per la biodiversità di cui all'articolo 25 della L.R. 12 giugno 2007, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 14 aprile 2004, n. 7, alla legge regionale 5 agosto 1992, n. 34, alla legge regionale 28 ottobre 1999, n. 28, alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 16 e alla legge regionale 17 maggio 1999, n. 10. Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000) e con le Università della Regione.».

[38]Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, L.R. 23 dicembre 2013, n. 51.

[41]Lettera abrogata dall'art. 7, comma 69, lettera b), L.R. 3 aprile 2015, n. 13, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1 della medesima legge) e con i limiti di applicabilità previsti dall'art. 6, comma 11 della suddetta L.R. n. 13/2015.

[47]Comma dapprima modificato dall'art. 1, comma 2, L.R. 10 aprile 2012, n. 7 e poi abrogato dall'art. 6, comma 5, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge).

[33]Lettera così modificata dall'art. 6, comma 1, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge).

[36]Lettera aggiunta dall'art. 6, comma 2, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge).

[39]Alinea così modificato dall'art. 6, comma 3, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi quanto disposto dall'art. 37, comma 2, lettera c), della suddetta L.R. 12/2024.

[40]Lettera abrogata dall'art. 6, comma 4, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge).

[42]Lettera abrogata dall'art. 6, comma 4, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge).

[43]Lettera abrogata dall'art. 6, comma 4, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge).

[44]Lettera abrogata dall'art. 6, comma 4, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge).

[45]Lettera abrogata dall'art. 6, comma 4, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge).

[46]Lettera abrogata dall'art. 6, comma 4, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge).

[48]Comma abrogato dall'art. 6, comma 5, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge).

[49]Comma così modificato dall'art. 6, comma 6, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge).

TITOLO II
Zone di protezione speciale della fauna

Art. 8 Oasi di protezione.

1. Le oasi di protezione sono destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica.

2. Esse sono costituite in territori che comprendono habitat idonei alla salvaguardia della fauna selvatica, che si intende tutelare[50].

3. Nell'ambito delle oasi di protezione sono vietati l'esercizio venatorio, salvo quanto previsto dall'articolo 25.

4. Le oasi di protezione sono istituite dalla Regione e sono soppresse, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 9, comma 11, quando cessano, per modificazioni oggettive certificate dall'OFR sulla base di specifici censimenti delle specie di interesse faunistico, le condizioni idonee al conseguimento delle loro finalità[51].

5. Alla gestione delle oasi di protezione, con particolare riguardo ai censimenti annuali, al ripristino dell'ambiente per gli scopi di cui al presente articolo ed alle catture temporanee a scopo scientifico, provvedono gli ambiti territoriali di caccia, che possono avvalersi della collaborazione delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale, stipulando con esse apposite convenzioni [52].

5-bis. La gestione delle oasi è affidata all'ATC sulla base di uno specifico piano di gestione, approvato dalla Regione. il soggetto gestore, entro il 31 marzo di ogni anno, presenta alla Regione un programma annuale delle attività, corredato dalla relazione descrittiva dell'attività svolta nell'anno precedente. La Regione, entro trenta giorni dalla data di presentazione del programma, formula osservazioni alle quali deve attenersi il soggetto

gestore. Qualora entro il predetto termine non vengano formulate osservazioni il programma si intende approvato. La Regione svolge attività di controllo sulla corretta esecuzione delle attività gestionali [53].

6. La Regione, sentito l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, può autorizzare nelle oasi di protezione catture a scopo di studio; può altresì autorizzare la cattura di esemplari viventi di determinate specie di fauna selvatica quando esse arrechino danni alle colture agricole o forestali e, per l'eccessivo numero dei capi, turbino l'equilibrio biologico dell'ambiente [54].

7. La selvaggina catturata ai sensi del comma 6 viene destinata al ripopolamento dei territori depauperati.

8. Delle operazioni compiute si redige processo verbale che costituisce atto fornito di pubblica fede.

Note:

[50]Comma così sostituito dall'art. 8, comma 1, L.R. 18 luglio 2011, n. 15. Il testo originario era così formulato: «2. Esse sono costituite in territori idonei per ambienti naturali, ove non esistono consistenti colture specializzate, con preferenza all'interno dei parchi naturali.».

[51]Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge). In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'art. 8, comma 2, L.R. 18 luglio 2011, n. 15 e dall'art. 2, L.R. 10 aprile 2012, n. 7. Il testo originario era così formulato: «4. Le oasi di protezione sono istituite dalle province e sono soppresse, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 9, comma 12, qualora non sussistano più, per modificazioni oggettive, certificate dall'istituto nazionale per la fauna selvatica sulla base di specifici censimenti delle specie di interesse faunistico, le condizioni idonee al conseguimento delle loro finalità.».

[52]Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, L.R. 30 dicembre 2016, n. 37, a decorrere dal 31 dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, della medesima legge).

[53]Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, L.R. 30 dicembre 2016, n. 37, a decorrere dal 31 dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, della medesima legge).

[54]Comma così modificato dall'art. 7, comma 2, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge). In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'art. 34, comma 4, L.R. 18 luglio 2011, n. 15 e dall'art. 1, comma 3, L.R. 30 dicembre 2016, n. 37. Il testo precedente era così formulato: «6. La Provincia, sentito l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, può autorizzare nelle oasi di protezione catture a scopo di studio; può altresì autorizzare il personale di vigilanza, in collaborazione con le associazioni venatorie e le organizzazioni professionali agricole, sentito l'istituto stesso, alla cattura di esemplari viventi di determinate specie di fauna selvatica quando esse arrechino danni rilevanti alle colture agricole o forestali e, per l'eccessivo numero dei capi, turbino l'equilibrio biologico dell'ambiente.».

Art. 9 Zone di ripopolamento e cattura.[55]

1. Le ZRC sono destinate alla riproduzione e tutela della fauna selvatica allo stato naturale, al suo irradiamento nelle zone circostanti e alla cattura della medesima per la traslocazione in territori a bassa densità di popolazione.

2. Le ZRC sono istituite dalla Regione, anche su richiesta degli ATC, nel rispetto dei criteri regionali e del piano faunistico-venatorio regionale, tenuto conto delle vocazioni faunistiche del territorio. Nell'atto di costituzione viene stabilito il programma di gestione, sentito l'ATC, nel quale sono indicate, in particolare, le attività relative al controllo e al contenimento dei predatori. Le ZRC sono istituite per cinque anni e sono soppresse quando, per condizioni oggettive riscontrate attraverso specifiche indagini, non sono più idonee al raggiungimento degli obiettivi programmati [56].

3. Alla scadenza del termine di cui al comma 2, le ZRC sono automaticamente prorogate di due anni ogni due anni, fatta salva la manifestazione di dissenso comunicata per iscritto, entro sessanta giorni dal termine di scadenza della zona stessa, dai proprietari o conduttori dei fondi che dispongono di una superficie territoriale pari almeno al 40 per cento dell'intera zona o, entro il predetto termine, su richiesta dell'ATC.

4. La gestione delle ZRC è affidata all'ATC sulla base di specifico piano di gestione faunistico-ambientale, approvato dalla Regione. Nella gestione gli ATC possono avvalersi delle associazioni venatorie. Il soggetto gestore, entro il 31 marzo di ogni anno, presenta alla Provincia un programma annuale delle attività corredato dalla relazione descrittiva dell'attività svolta nell'anno precedente. La Provincia, entro trenta giorni dalla data di presentazione del programma, nel caso ravvisi difformità dallo specifico piano di gestione approvato con l'atto di concessione della zona o in base agli indirizzi del piano faunistico-venatorio regionale formula osservazioni alle quali deve attenersi il soggetto gestore. Qualora entro il predetto termine non vengano formulate osservazioni il programma deve essere ritenuto approvato. La Provincia svolge attività di controllo sulla corretta esecuzione delle attività gestionali. Nel caso in cui il soggetto gestore non rispetti l'esecuzione dei programmi gestionali, la Provincia, previa diffida, revoca la concessione [57].

5. Le operazioni di immissione e di cattura di fauna selvatica sono realizzate dal soggetto gestore, sotto la vigilanza del personale provinciale, che può delegare le guardie venatorie volontarie di cui all'articolo 37, nel rispetto del programma annuale di cui al comma 4 [58].

6. Ciascuna ZRC deve avere una superficie commisurata alle esigenze biologiche delle specie selvatiche principalmente interessate. L'immissione di soggetti riproduttori avviene in relazione alla superficie della zona stessa per assicurare una popolazione minima vitale.

7. L'attività di gestione di ogni ZRC deve essere realizzata anche in base alle indicazioni riportate negli specifici documenti tecnici dell'ISPRA.

8. Le catture devono essere compiute in modo da garantire la continuità della riproduzione della fauna selvatica. La fauna catturata viene trasferita a cura dell'ATC in territori ove si ravvede l'esigenza di incrementare le densità locali di popolazione.

9. Nelle ZRC la Regione, d'intesa con il soggetto gestore può autorizzare prove cinofile, con divieto assoluto di abbattimento della fauna selvatica e comunque al di fuori dei tempi di riproduzione della stessa, sempre che non si arrechi danno alle colture agricole e non si immetta fauna [59].

10. La Regione provvede all'attività di vigilanza nelle ZRC anche con la collaborazione del personale del soggetto gestore dell'ambito territoriale di caccia e delle guardie venatorie volontarie [60].

11. Alla scadenza prevista, il territorio della zona di ripopolamento è restituito alla caccia con le modalità fissate dalla Regione, sentiti gli ATC. I cacciatori residenti nell'ambito territoriale in cui insiste la zona e i proprietari o conduttori dei fondi ubicati all'interno della zona che abbiano la disponibilità di almeno due ettari di terreno, anche se non residenti purché titolari di licenza di caccia, hanno diritto di accedervi in via prioritaria [61].

12. Nel territorio delle zone di ripopolamento e cattura è vietata ogni forma di caccia, salvo quanto previsto dall'articolo 25.

13. Nel periodo di vigenza del piano faunistico-venatorio regionale le ZRC possono essere istituite o restituite alla caccia programmata, secondo quanto stabilito ai commi 2 e 3, nell'ambito della superficie destinata per tali istituti dai piani medesimi [62].

Note:

[55] Articolo così sostituito dall'art. 9, L.R. 18 luglio 2011, n. 15, poi così modificato come indicato nelle note che seguono. Il testo originario era così formulato: «Art. 9. Zone di ripopolamento e cattura. 1. Le zone di ripopolamento e cattura sono destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, al suo irradiamento nelle zone circostanti ed alla cattura della medesima per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento, fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale del territorio.

2. Le zone di ripopolamento e cattura sono istituite dalle province tenuto conto delle vocazioni faunistiche del territorio, e sono soppresse qualora non sussistano, per modificazioni oggettive, le condizioni idonee al conseguimento delle loro finalità. Nell'atto di costituzione vengono stabiliti i risarcimenti previsti per i danni alle produzioni agricole, nonché gli incentivi per la salvaguardia e l'incremento della fauna selvatica ed il miglioramento ambientale. La istituzione delle zone di ripopolamento e cattura ha efficacia per cinque anni.

3. Le operazioni di cattura e di immissione di fauna selvatica sono disposte dalla Provincia che si avvale, sotto la sua diretta vigilanza, di cacciatori volontari incaricati dalle associazioni venatorie.

4. Ciascuna zona di ripopolamento e cattura deve avere una superficie commisurata alle esigenze biologiche delle specie selvatiche principalmente interessate. L'immissione di soggetti riproduttori avviene in relazione alla superficie della zona stessa.

5. In ogni zona di ripopolamento e cattura devono essere effettuati almeno due censimenti annuali, nel periodo febbraio-marzo per rilevare la consistenza dei riproduttori e nel periodo settembre-ottobre per la verifica del successo riproduttivo.

6. Nel territorio delle zone di ripopolamento le province realizzano attrezzature ed interventi tecnici atti a perseguire gli scopi di protezione e di incremento delle specie di fauna selvatica per le quali esse sono state costituite.

7. Le catture devono essere compiute in modo da garantire la continuità della riproduzione della fauna selvatica. Almeno il 40 per cento della fauna selvatica catturata deve essere liberato nei territori dei comuni ove insiste la zona di ripopolamento e cattura.

8. Nelle zone di ripopolamento e cattura possono essere autorizzate dalle province l'allenamento e l'addestramento dei cani e gare cinofile con divieto assoluto di abbattimento della fauna selvatica, sempre che non si arrechi danno alle colture agricole e non si immetta fauna ad eccezione di quella preventivamente autorizzata.

9. Nel territorio delle zone di ripopolamento e cattura è vietata ogni forma di caccia, salvo quanto previsto dall'articolo 25.

10. Le province, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, formulano, in base alle previsioni del piano faunistico-venatorio provinciale, un programma decennale di destinazione del territorio per la costituzione delle zone di cui al presente articolo. Il programma può essere aggiornato nel periodo della sua validità.

11. Le province possono avvalersi delle associazioni venatorie ed agricole per la gestione delle zone di ripopolamento e cattura, nonché per la vigilanza, attraverso le guardie giurate volontarie, coordinate dalle stesse province.

12. Alla scadenza prevista, il territorio della zona di ripopolamento è restituito alla caccia con le modalità fissate dalle amministrazioni Provinciali, sentita la commissione tecnica di cui all'articolo 7. I cacciatori residenti nell'ambito territoriale in cui insiste la zona e i proprietari o conduttori dei fondi ubicati all'interno della zona che abbiano la disponibilità di almeno due ettari di terreno, anche se non residenti, purché titolari di licenza di caccia, hanno diritto di accedervi in via esclusiva.».

[56]Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, L.R. 10 aprile 2012, n. 7 e dall'art. 8, comma 1, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge).

[57]Comma così modificato dall'art. 8, comma 2, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge). In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'art. 1, L.R. 1° agosto 2012, n. 27 e dall'art. 7, comma 14, L.R. 3 aprile 2015, n. 13.

[59]Comma così modificato dall'art. 3, comma 2, L.R. 10 aprile 2012, n. 7 e dall'art. 8, comma 4, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge).

[58]Comma così modificato dall'art. 8, comma 3, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge).

[60]Comma così modificato dall'art. 8, comma 5, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge).

[61]Comma così modificato dall'art. 8, comma 6, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge).

[62]Comma così modificato dall'art. 8, comma 7, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge).

Art. 10 Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.

1. I centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica sono istituiti dalla Regione anche su richiesta degli ATC in base a uno specifico programma presentato all'atto di richiesta di istituzione. Essi hanno per scopo la riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, al fine della ricostituzione del patrimonio faunistico autoctono, da utilizzare esclusivamente per le azioni di ripopolamento del territorio provinciale. I centri sono istituiti per un periodo non inferiore a tre anni e sono gestiti dagli ATC. Qualora non sussistano più le condizioni idonee al conseguimento delle loro finalità, i centri sono soppressi, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 9, comma 11[63].

2. Nel territorio dei centri devono essere realizzate attrezzature ed interventi tecnici atti a perseguire gli scopi di produzione e di incremento delle specie di fauna selvatica per le quali gli stessi sono stati costituiti.

3. Le operazioni di cattura e di immissione di fauna selvatica sono realizzate dall'ATC, sulla base del programma di cui al comma 1, sotto la vigilanza della polizia provinciale che può altresì delegare anche le guardie venatorie volontarie di cui all'articolo 37[64].

4. In ogni centro di riproduzione della fauna selvatica gli ATC attuano il programma di gestione di cui al comma 1 [65].

5. Nei centri di cui al comma 1 è vietata ogni forma di caccia, salvo quanto previsto dall'articolo 25.

5-bis. In ogni centro di riproduzione della fauna selvatica la Regione può autorizzare gare e prove cinofile previo assenso del soggetto gestore [66].

Note:

[63]Comma dapprima sostituito dall'art. 10, comma 1, L.R. 18 luglio 2011, n. 15 e poi così modificato dall'art. 9, comma 1, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «1. I centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica sono istituiti e gestiti dalle province, di preferenza su terreni demaniali e su quelli ad agricoltura estensiva. Essi hanno per scopo la riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, al fine della ricostituzione del patrimonio faunistico autoctono, da utilizzare esclusivamente per le azioni di ripopolamento o rinsanguamento del territorio provinciale e sono soppressi, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 9, comma 12, qualora non sussistano più le condizioni idonee al conseguimento delle loro finalità.».

[64]Comma dapprima sostituito dall'art. 10, comma 2, L.R. 18 luglio 2011, n. 15 e poi così modificato dall'art. 9, comma 2 L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art.

38, comma 1, della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «3. Le operazioni di cattura e di immissione di fauna selvatica sono disposte dalla Provincia che si avvale, sotto la sua diretta vigilanza, di cacciatori volontari incaricati dalle associazioni venatorie.».

[65]Comma così sostituito dall'art. 9, comma 3, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: "4. In ogni centro di riproduzione della fauna selvatica devono essere effettuati almeno due censimenti annuali, nel periodo febbraio-marzo per rilevare la consistenza dei riproduttori e nel periodo settembre-ottobre per la verifica del successo riproduttivo.".

[66]Comma aggiunto dall'art.9, comma 4, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge).

Art. 10-bis Aree di rispetto .[67][68]

1. Le aree di rispetto, istituite dagli ATC, sono funzionali all'incremento della fauna selvatica stanziale, nonché all'adattamento in ambiente naturale di quella utilizzata negli interventi di ripopolamento.

2. Gli ATC comunicano alla Regione la planimetria scala 1:10.000 riportante i confini dell'area e il programma di gestione e provvedono, nei successivi sessanta giorni dalla comunicazione, alla tabellazione dei confini [69].

3. I confini possono essere vincolati per un periodo minimo di una stagione venatoria.

4. Nelle aree di rispetto gli ATC possono stabilire il divieto di caccia nei confronti di una o più specie, determinare particolari limitazioni al prelievo o all'esercizio di attività cinofila, secondo criteri e modalità stabilite dalla Giunta regionale.

5. I danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole sono risarciti dagli ATC ai sensi dell'articolo 34.

Note:

[67]Articolo aggiunto dall'art. 11, L.R. 18 luglio 2011, n. 15.

[68]Vedi, anche, la Delib.G.R. 3 ottobre 2011, n. 1308, la Delib.G.R. 7 agosto 2015, n. 673 e la Delib.G.R. 12 settembre 2017, n. 1045.

[69]Comma così modificato dall'art. 7, comma 15, L.R. 3 aprile 2015, n. 13, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1 della medesima legge) e con i limiti di applicabilità previsti dall'art. 6, comma 11 della suddetta L.R. n. 13/2015.

Art. 11 Zone di ricerca e di sperimentazione faunistica.

1. La Regione, nell'esercizio delle funzioni amministrative di programmazione, può istituire, previo assenso dei proprietari o conduttori dei fondi interessati che rappresentino almeno il 50 per cento della superficie dei fondi medesimi, zone di ricerca e sperimentazione faunistica, prioritariamente all'in-terno di ZRC o di aree comunque già precluse all'esercizio venatorio. Con l'atto istitutivo la Regione approva il progetto relativo[70].

1-bis. Le zone di ricerca e sperimentazione faunistica di cui al comma 1 sono istituite con le procedure di cui all'articolo 12. In tali zone è posto il divieto di caccia [71].

2. [Per la gestione delle zone è istituito un comitato di gestione [72] composto da:

a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di caccia o suo delegato che ne assume la presidenza;

b) un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni provinciali [73];

c) cinque rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale operanti nella Regione;

d) tre rappresentanti delle associazioni agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

e) un rappresentante regionale dell'ente nazionale cinofilia italiana;

f) un rappresentante indicato dall'università ricadente nella provincia o comunque nella Regione;

g) il direttore dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale o suo delegato [74] [75]] [76].

3. [Nel rispetto delle indicazioni fornite dal comitato di cui al comma 2, per la gestione tecnico-amministrativa di ciascuna zona, le province possono istituire apposite commissioni di gestione nelle quali, qualora la zona stessa insista in territorio montano, deve essere assicurata la rappresentanza delle Comunità montane] [77].

4. [L'istituzione delle zone di cui al comma 1, avviene con le procedure di cui all'articolo 12 e le province provvedono alle relative tabellazioni secondo le modalità determinate dalla Giunta regionale] [78].

5. [Il provvedimento istituito indica il perimetro, l'estensione del territorio, la durata e stabilisce le forme con cui si promuove la collaborazione dei proprietari dei conduttori dei fondi, nonché le modalità straordinarie di tutela della selvaggina e delle attività agricole] [79].

6. [Ai fini della istituzione delle zone di cui al comma 1, la Provincia, con la collaborazione delle associazioni venatorie riconosciute e delle organizzazioni agricole, provvede ad acquisire il consenso dei proprietari o conduttori dei fondi compresi nella zona, stipulando specifiche convenzioni riguardanti il rimborso delle spese, comprese quelle di vigilanza, e le eventuali indennità connesse con gli obblighi derivanti dall'attività di ricerca e di sperimentazione] [80].

7. [Per tutto il periodo della sperimentazione le zone di cui al presente articolo sono sottoposte al regime previsto dall'articolo 9 per le zone di ripopolamento e cattura] [81].

8. [Al termine della sperimentazione il territorio delle zone di cui al comma 1 è restituito alla caccia nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 9, comma 12] [82].

9. [Nelle zone di cui al presente articolo si applicano le normative e gli incentivi previsti dal reg. 92/2078/CEE e successive modificazioni] [83].

10. [Nessun compenso è dovuto ai componenti del comitato di cui al comma 2] [84].

Note:

[70]Comma così sostituito dall'art. 10, comma 1, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: "1. La Regione, nell'esercizio delle funzioni amministrative di programmazione, sentito il parere delle Comunità montane interessate, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, delle associazioni venatorie riconosciute e delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, istituisce due zone di ricerca e sperimentazione faunistica in ogni Provincia di dimensioni comprese tra 1.500 e 2.000 ettari, al fine di favorire studi sulla biologia della fauna selvatica, sul miglioramento delle tecniche di ambientamento e di incremento della fauna selvatica, in particolare di quella autoctona, e di favorire l'impiego di tecniche agricole idonee per la salvaguardia della fauna e per il ripristino degli habitat.". In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'art. 34, comma 4, L.R. 18 luglio 2011, n. 15 e dall'art. 7, comma 16, L.R. 3 aprile 2015, n. 13.

[72] Il presente organismo collegiale regionale è stato ritenuto indispensabile per la realizzazione di obiettivi e compiti istituzionali della Regione Marche dall'art. 2, comma 1, Reg. 4 dicembre 2004, n. 11, in relazione alla tabella A annessa al medesimo regolamento, dove è prevista altresì la riduzione dei componenti; allo stesso, ai sensi del comma 2 del suddetto art. 2, vengono applicati i criteri di cui all'art. 3, comma 2, L.R. 12 maggio 2003, n. 7.

[73]Lettera abrogata dall'art. 7, comma 69, lettera b), L.R. 3 aprile 2015, n. 13, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1 della medesima legge) e con i limiti di applicabilità previsti dall'art. 6, comma 11 della suddetta L.R. n. 13/2015.

[74]Lettera così modificata per effetto di quanto disposto dall'art. 34, comma 4, L.R. 18 luglio 2011, n. 15.

[75] Comma dapprima sostituito dall'art. 6, comma 5, Reg. 4 dicembre 2004, n. 11 e poi abrogato dall'art. 10, comma 3, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «2. Per la gestione delle zone è istituito un comitato di gestione composto da:

a) l'assessore regionale alla caccia o un suo delegato che ne assume la presidenza;

b) gli assessori Provinciali alla caccia o loro delegati;

c) cinque rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale operanti nella Regione;

d) tre rappresentanti delle associazioni agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

e) un rappresentante regionale dell'ente nazionale cinofilia italiana;

f) un rappresentante indicato dall'università ricadente nella Provincia o comunque nella Regione;

g) il direttore dell'istituto nazionale per la fauna selvatica o un suo delegato.».

[71]Comma aggiunto dall'art. 10, comma 2, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge).

[76]Comma abrogato dall'art. 10, comma 3, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge).

[77]Comma abrogato dall'art. 10, comma 3, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge).

[78]Comma abrogato dall'art. 10, comma 3, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge).

[79]Comma abrogato dall'art. 10, comma 3, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge).

[80]Comma abrogato dall'art. 10, comma 3, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge).

[81]Comma abrogato dall'art. 10, comma 3, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge).

[82]Comma abrogato dall'art. 10, comma 3, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge).

[83]Comma aggiunto dall'art. 10, comma 2, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge).

[84]Comma aggiunto dall'art. 10, comma 2, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge).

Art. 12 Procedura di costituzione delle aree di protezione speciale.[85]

1. La Regione istituisce le oasi di protezione faunistica, le ZRC, i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale e le zone addestramento cani permanenti, quando proposte dall'ATC con una estensione superiore ai 50 ettari, e non siano delimitate da recinzione, nei termini previsti dai criteri e dagli indirizzi regionali dettati dall'articolo 4, secondo le modalità del piano faunistico-venatorio regionale [86].

2. Con l'atto istitutivo la Regione determina il perimetro delle aree di protezione. Tale atto è notificato ai proprietari o ai conduttori dei fondi mediante [87]:

a) deposito presso la sede dei comuni territorialmente interessati;

b) pubblicazione per estratto nel BUR [88];

c) affissione di apposito manifesto nei comuni, frazioni o borgate interessati, su cui deve essere chiaramente specificata, a cura dei Comuni, la data di deposito.

3. Qualora, entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione dell'atto istitutivo, sia presentata opposizione motivata, ai sensi dell'articolo 10, comma 14, della legge 157/1992, da parte di proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, l'area non può essere costituita, salvo quanto stabilito al comma 5.

4. Decorso il termine indicato al comma 3, ove non sia stata presentata opposizione, la Regione provvede alla istituzione delle aree di cui al comma 1 [89].

5. La Regione può destinare ad altro uso, nell'ambito della pianificazione venatoria del territorio, le aree che non siano state vincolate per l'opposizione manifestata dai proprietari o conduttori dei fondi ai sensi del comma 3 [90].

6. Il piano faunistico-venatorio regionale determina le aree di cui al comma 5, che rientrano nella percentuale del territorio protetto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) [91].

7. La Giunta regionale determina le modalità di delimitazione del territorio delle aree di cui agli articoli 8, 9, 10, 10-bis e 11 e stabilisce i criteri e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 13 e 14 e per l'istituzione delle zone di cui all'articolo 33 [92].

8. Qualora ricorrano particolari necessità ambientali, la Regione può costituire coattivamente oasi di protezione e ZRC sui territori per i quali sia stata presentata opposizione da parte dei proprietari o conduttori dei fondi ai sensi del comma 3 [93].

Note:

[85]Articolo così sostituito dall'art. 12, L.R. 18 luglio 2011, n. 15. Il testo originario era così formulato: «Art. 12. Procedura di costituzione delle zone di protezione speciale. 1. Le province determinano entro il 31 gennaio di ciascun anno, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale, il perimetro delle zone da vincolare, ai sensi degli articoli 8, 9 e 10.

2. L'atto che determina il perimetro delle zone di protezione viene notificato ai proprietari o conduttori dei fondi mediante deposito presso la sede dei comuni territorialmente interessati, pubblicazione per estratto nel foglio degli annunzi legali della Provincia e affissione di apposito manifesto nei comuni, frazioni o borgate interessati e Comunicato ai proprietari.

3. Qualora, entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione nel foglio degli annunzi legali, sia presentata opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali ai sensi dell'articolo 10, comma 14, della legge n. 157 del 1992, da parte di proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la zona non può essere costituita, salvo quanto stabilito al comma 7.

4. Decorso il termine indicato al comma 3, ove non sia stata presentata opposizione, le province provvedono alla istituzione della zona di protezione.

5. Nelle zone che non siano state vincolate per l'opposizione manifestata, ai sensi del comma 3, dai proprietari o conduttori dei fondi, resta in ogni caso precluso l'esercizio dell'attività venatoria per un periodo non superiore alla validità del piano faunistico provinciale; la Provincia può destinare tali zone ad altro uso nell'ambito della pianificazione venatoria del territorio.

6. I piani faunistico-venatori Provinciali determinano le zone di cui al comma 5, che rientrano nella percentuale del territorio protetto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).

7. La Giunta regionale determina le modalità di delimitazione del territorio delle zone di cui agli articoli 8, 9, 10 e 15.

8. Qualora ricorrano particolari necessità ambientali, le province possono costituire coattivamente oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura sui territori per i quali sia stata presentata opposizione da parte dei proprietari o conduttori dei fondi ai sensi del comma 3.».

[88]Lettera così sostituita dall'art. 7, comma 17, L.R. 3 aprile 2015, n. 13, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1 della medesima legge) e con i limiti di applicabilità previsti dall'art. 6, comma 11 della suddetta L.R. n. 13/2015. Il testo originario era così formulato: «b) pubblicazione per estratto nel foglio degli annunzi legali della Provincia.».

[86]Comma così sostituito dall'art. 11, comma 1, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: "1. Le Province istituiscono le oasi di protezione faunistica, le ZRC ed i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale nei termini previsti dai criteri e dagli indirizzi regionali di cui all'articolo 4, secondo le modalità del piano faunistico-venatorio provinciale.".

[87]Alinea così modificato dall'art. 11, comma 2, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge).

[89]Comma così modificato dall'art. 11, comma 3, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge).

[90]Comma così modificato dall'art. 11, comma 4, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge).

[91]Comma così modificato dall'art. 11, comma 5, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge).

[92]Comma così modificato dall'art. 11, comma 6, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge).

[93]Comma così modificato dall'art. 11, comma 7, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge).

TITOLO III
Strutture di iniziativa privata

Art. 13 Aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie.

1. La Regione, su richiesta degli interessati e sentito l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, previo consenso dei proprietari o conduttori dei fondi, nei limiti della quota massima di territorio agro-silvo-pastorale stabilita all'articolo 3, comma 1, lettera b), autorizza[94]:

a) la costituzione di aziende faunistico-venatorie senza fini di lucro, per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche, con particolare riferimento alla tipica fauna appenninica;

b) la costituzione di aziende agri-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola;

c) [la trasformazione delle aziende faunistico-venatorie disciplinate dal regolamento regionale 12 aprile 1984, n. 15, in aziende agri-turistico-venatorie][95].

2. In mancanza di consenso da parte dei proprietari e conduttori dei fondi, per motivate esigenze tecniche legate alla riproduzione ed all'irradiamento della fauna selvatica, la Regione può includere coattivamente nel territorio delle aziende di cui al comma 1 porzioni di terreno per superfici non superiori al 15 per cento dell'estensione delle aziende stesse, stabilendo nel provvedimento la misura e le modalità di pagamento dell'indennità da corrispondere ai proprietari dei terreni inclusi, fermo restando la necessità del consenso dei proprietari per l'esecuzione di eventuali opere o interventi nei fondi di rispettiva pertinenza [96].

3. Coloro che richiedono la costituzione di aziende faunistico-venatorie debbono allegare alla domanda di autorizzazione un programma di conservazione e di ripristino ambientale.

4. Nelle aziende faunistico-venatorie la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio di cui all'articolo 30 ai titolari delle aziende e a coloro che siano dagli stessi autorizzati, secondo piani di assestamento e di abbattimento presentati annualmente dai titolari delle aziende ed approvati dalla Regione. In ogni caso nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica dalla data del 31 agosto a quella di chiusura della caccia alle relative specie. Nel primo anno di funzionamento dell'azienda faunistico-venatoria è vietata esclusivamente la caccia alla fauna stanziale indicata nei piani di utilizzazione presentati [97].

5. Nelle aziende agri-turistico-venatorie sono possibili l'immissione e l'abbattimento, senza limitazione di capi, di fauna selvatica di allevamento per l'intera durata della stagione venatoria, nonché la gestione degli ungulati secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 27-bis [98].

6. Le aziende agri-turistico-venatorie devono:

a) essere preferibilmente situate nei territori di scarso rilievo faunistico;

b) coincidere di preferenza con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del reg. 88/1094/CEE del consiglio.

7. L'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende di cui al comma 1 può essere praticato nelle forme di cui all'articolo 27, indipendentemente dalla scelta effettuata dal cacciatore.

8. Le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico-venatorie sono sottoposte a controllo da parte dell'amministrazione regionale [99].

9. Il Consiglio regionale determina con regolamento le modalità di costituzione e di funzionamento delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie di nuova costituzione[100].

10. Le aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie di nuova costituzione non possono essere confinanti, fra loro deve intercorrere la distanza di almeno 500 metri. Tale distanza deve essere rispettata anche nei confronti di altri istituti faunistici o faunistico-venatori già costituiti.

Note:

[94]Alinea così modificato dall'art. 13, comma 1, L.R. 18 luglio 2011, n. 15 e dall'art. 12, comma 1, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge).

[95]Lettera abrogata dall'art. 13, comma 2, L.R. 18 luglio 2011, n. 15.

[97]Comma così modificato dall'art. 13, comma 3, L.R. 18 luglio 2011, n. 15 e dall'art. 12, comma 3, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge).

[98]Comma così modificato dall'art. 4, L.R. 10 aprile 2012, n. 7.

[99]Comma così modificato dall'art. 13, comma 4, L.R. 18 luglio 2011, n. 15 e dall'art. 12, comma 4, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge).

[100] In attuazione del presente comma vedi il Reg. 9 ottobre 1995, n. 41.

[96]Comma così modificato dall'art. 12, comma 2, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge).

Art. 14 Centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.

1. La Regione autorizza la costituzione di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentita la cattura con qualsiasi mezzo di animali vivi allevati appartenenti a specie cacciabili, da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate [101].

2. L'autorizzazione dei centri privati è subordinata all'osservanza di apposito disciplinare contenente le prescrizioni per l'esercizio delle attività autorizzate.

3. La Regione ha diritto di prelazione sull'acquisto di fauna selvatica prodotta nei centri privati di cui al comma 1; a tal fine la Regione, entro il mese di novembre di ogni anno, Comunica ai centri privati il proprio fabbisogno [102].

4. L'autorizzazione alla costituzione di un centro privato di riproduzione di fauna selvatica è revocata qualora il titolare dell'impresa agricola contravvenga alle norme di cui al presente articolo, nonché alle disposizioni impartite con il provvedimento di autorizzazione.

5. In particolare, la revoca è disposta qualora il titolare dell'impresa agricola:

a) non rispetti il diritto di prelazione della Regione [103];

b) eserciti nel centro privato l'attività venatoria o ne consenta a terzi l'esercizio.

6. La Regione, prima di procedere alla revoca dell'autorizzazione, assegna all'interessato un termine di trenta giorni per la presentazione di eventuali deduzioni [104].

Note:

[101]Comma così modificato dall'art. 14, L.R. 18 luglio 2011, n. 15 e dall'art. 13, comma 1, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge).

[102]Comma così modificato dall'art. 13, comma 2, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge).

[103]Lettera così modificata dall'art. 13, comma 3, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge).

[104]Comma così modificato dall'art. 13, comma 4, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge).

TITOLO IV
Gestione programmata della caccia

Art. 15 Ambiti territoriali di caccia (A.T.C.) .[105][106]

1. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale che non è destinato alle finalità di cui ai titoli II e III, è suddiviso in ATC, nei quali viene esercitata la gestione faunistica e praticata la caccia in forma programmata.

2. La perimetrazione degli ATC è definita con la deliberazione di cui all'articolo 4. In ciascuna provincia sono istituiti al massimo due ATC, fatte salve le province di Fermo e Ascoli Piceno in cui è istituito almeno un ATC.

3. La perimetrazione può essere modificata a seguito di espressa richiesta degli ATC interessati territorialmente. La richiesta degli ATC deve essere accompagnata dal parere favorevole della maggioranza dei membri dell'assemblea degli ATC medesimi [107].

4. L'accesso all'ATC per l'esercizio venatorio alla lepre, al fagiano, alla starna, alla coturnice, alla pernice rossa e agli ungulati spetta di diritto ai residenti nell'ambito stesso. Qualora vi fosse capienza in relazione all'indice di densità venatoria massima di cui al comma 6, l'accesso è consentito anche ai cacciatori residenti in altri ambiti, o che abbiano scelto altri ambiti, sulla base dei seguenti criteri di priorità:

a) proprietari o conduttori di fondi rustici aventi estensione non inferiore a cinque ettari;

b) residenti nella provincia;

c) residenti nei comuni marchigiani a più alta densità venatoria, individuati dalla Regione;

d) residenti nella regione;

e) residenti in altre regioni o nella Repubblica di San Marino.

5. In base alla convenzione di amicizia e di buon vicinato stipulata con la Repubblica di San Marino, i cittadini di detta Repubblica sono ammessi all'esercizio dell'attività venatoria sul territorio regionale, previa iscrizione in un ambito di propria scelta, alle condizioni e nei limiti di cui alla presente legge. Per quanto riguarda, in particolare, l'applicazione delle

disposizioni di cui all'articolo 27-bis, i cittadini della Repubblica di San Marino sono ammessi all'esercizio dell'attività venatoria alle stesse condizioni previste per i residenti nella Regione Marche[108].

6. Ferme restando le indicazioni statali concernenti l'indice di densità venatoria, la Giunta regionale determina annualmente, sulla base dei dati censuari, sentiti gli ATC, la densità venatoria massima nei territori a gestione programmata della caccia, costituita dal rapporto fra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, e il territorio agro-silvo-pastorale regionale.

7. Ogni cacciatore residente nella regione ha diritto di accesso gratuito per la caccia a tutte le specie consentite, escluse cinghiale, lepre, fagiano, starna, pernice rossa, coturnice, cervidi e bovidi, in tutti gli ATC istituiti nella regione previo il pagamento di una quota ad un ATC.

Note:

[105]Il presente articolo, già modificato dall'art. 22, comma 2, L.R. 11 maggio 1999, n. 7, dall'art. 22, comma 2, L.R. 23 marzo 2000, n. 21 e dall'art. 9, comma 1, L.R. 28 luglio 2009, n. 18, è stato poi così sostituito dall'art. 15, L.R. 18 luglio 2011, n. 15. Il testo precedente era così formulato: «Art. 15. Ambiti territoriali di caccia (A.T.C.). 1. Il territorio agro-silvo-pastorale della Regione che non è destinato alle finalità di cui ai titoli II e III, è suddiviso in ambiti territoriali di caccia, nei quali la caccia viene praticata in forma programmata.

2. La Regione, sentite le province, le Comunità montane, le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti sul territorio regionale e le associazioni venatorie riconosciute, ripartisce il territorio agro-silvo-pastorale ai fini della costituzione di ambiti territoriali di caccia, i quali devono essere delimitati, ove possibile, da confini naturali e comunque da confini ben determinati ed individuabili.

3. Il territorio agro-silvo-pastorale è ripartito in ambiti territoriali di caccia. Ogni ambito deve avere una superficie non inferiore ad ettari 70.000. In ciascuna provincia non possono essere costituiti più di due ambiti territoriali di caccia.

4. La prima perimetrazione di carattere sperimentale, può essere modificata, entro il 31 marzo 1997 su richiesta motivata dei relativi comitati di gestione; in seguito la perimetrazione è soggetta a revisione con la scadenza dei piani faunistici.

5. L'accesso all'ambito territoriale di caccia per l'esercizio venatorio alla lepre, al fagiano, alla starna, alla coturnice e alla pernice rossa spetta di diritto ai residenti nell'ambito stesso. Qualora vi fosse capienza in relazione all'indice di densità venatoria massima di cui al comma 7, l'accesso è consentito anche ai cacciatori residenti in altri ambiti, o che abbiano scelto altri ambiti, sulla base dei seguenti criteri di priorità:

a) proprietari o conduttori di fondi rustici aventi estensione non inferiore a cinque ettari;

b) residenti nella Provincia;

c) residenti nei comuni marchigiani a più alta densità venatoria, individuati dalla Regione;

d) residenti nella Regione;

e) residenti in altre regioni o nella Repubblica di San Marino.

6. In base alla convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939 con la Repubblica di San Marino, i cittadini di detta Repubblica sono ammessi all'esercizio dell'attività venatoria sul territorio regionale, previa iscrizione in un ambito di propria scelta, alle condizioni e nei limiti di cui al presente atto.

7. Ferme restando le indicazioni statali concernenti l'indice di densità venatoria, la Giunta regionale determina annualmente, sulla base dei dati censuari, la densità venatoria massima nei territori a gestione programmata della caccia, costituita dal rapporto fra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il territorio agro-silvo-pastorale regionale.

8. Ogni cacciatore residente nella Regione Marche ha diritto di accesso gratuito, a domanda, da presentare all'amministrazione provinciale competente per territorio per la caccia a tutte le specie consentite, escluse lepre, fagiano, starna, pernice rossa e coturnice, in tutti gli ambiti territoriali di caccia istituiti nella Regione previo il pagamento di una sola quota. La domanda è presentata contestualmente all'iscrizione dell'ambito territoriale di caccia tramite barramento della sigla della/e e provincia/e in cui il cacciatore intende accedere ed è cura del comitato di gestione dell'ambito destinatario dell'iscrizione predisporre i debiti elenchi per trasmettere alla/e provincia/e.

9. La Provincia può autorizzare, con delibera motivata, i comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia ad ammettere nei rispettivi territori di competenza, sulla base delle priorità fissate al comma 5, un numero di cacciatori superiore a quello stabilito purché sia stato accertato, mediante censimenti, un saldo positivo della popolazione delle specie individuate dallo stesso comma.».

[106]Con Delib.G.R. 22 marzo 2010, n. 618 è stato rideterminato l'assetto degli ambiti territoriali di caccia ai sensi del presente articolo.

[107]Comma così modificato dall'art. 7, comma 18, L.R. 3 aprile 2015, n. 13, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1 della medesima legge) e con i limiti di applicabilità previsti dall'art. 6, comma 11 della suddetta L.R. n. 13/2015.

[108]Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, L.R. 2 agosto 2013, n. 25, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge).

Art. 16 Iscrizione nell'ATC.[109]

1. Il cacciatore ha titolo all'iscrizione agli ATC.

2. Per l'iscrizione nell'ATC di residenza, il cacciatore presenta la relativa domanda al comitato di gestione, di cui all'articolo 19, utilizzando apposito modulo predisposto dall'ambito stesso. Per gli anni successivi, il rinnovo dell'iscrizione all'ATC avviene con il pagamento della quota prevista al comma 5, da effettuarsi tra il 1° giugno e il 31 dicembre di ogni anno, secondo quanto stabilito dall'ATC stesso. E' facoltà di ogni ATC applicare una maggiorazione, fino ad un massimo del 5 per cento della quota di iscrizione, per il pagamento effettuato oltre il 30 giugno[110] [111].

3. Per l'iscrizione ad un ATC diverso da quello di residenza, il cacciatore presenta la relativa domanda al comitato di gestione dell'ATC prescelto entro il 15 giugno di ogni anno. Il comitato di gestione dell'ATC accoglie le domande con le priorità previste dall'articolo 15, comma 4, e nel rispetto dell'ordine di presentazione, e ne trasmette copia alla Regione entro il successivo 30 giugno. Il cacciatore ammesso nell'ATC deve versare la quota di iscrizione entro il 31 luglio; il versamento effettuato oltre tale termine è incrementato del 30 per cento della quota prefissata. Alle stesse condizioni di pagamento sono ammessi anche i cacciatori che hanno presentato domanda dopo il 15 giugno, fino al raggiungimento della capienza massima stabilita annualmente sulla base dell'indice di densità venatoria assegnato a ciascun ATC[112].

4. Il mancato accoglimento della domanda di cui al comma 3 deve essere motivato dal comitato di gestione dell'ATC e comunicato all'interessato che, entro quindici giorni, può fare ricorso alla Regione nel caso di violazione dei criteri previsti all'articolo 15. La Regione decide entro quarantacinque giorni. L'accoglimento del ricorso comporta di diritto l'iscrizione all'ATC [113].

4-bis. Per l'iscrizione ad un ATC regionale, il cacciatore non residente nella regione Marche, previa dichiarazione di rinuncia all'ATC di residenza, può presentare domanda di iscrizione all'ATC prescelto entro i termini e con le modalità di cui al comma 3. L'accoglimento della richiesta consente l'esercizio dell'attività venatoria in tale ambito secondo quanto previsto dal calendario venatorio regionale [114].

4-ter. Ogni anno l'iscrizione all'ATC è confermata, per i cacciatori residenti, con il versamento della quota annuale che ha validità sino al 29 giugno dell'anno successivo, mentre, per i cacciatori non residenti, la validità decorre dalla data del pagamento della quota e fino al 30 luglio dell'anno successivo [115].

5. L’iscrizione ad ogni ATC, per quanto riguarda la caccia alle specie di fauna selvatica di cui all’articolo 15, comma 4, è subordinata al versamento annuale di una quota stabilita entro il 31 maggio di ogni anno dal comitato di gestione dell’ATC, in base al programma di attività che lo stesso intende realizzare. Tale quota non può essere inferiore ad euro 50,00. Per chi esercita la caccia d'appostamento fisso la quota non può essere inferiore ad euro 15,00. Gli ATC possono prevedere per accedere al prelievo, oltre al versamento della quota di iscrizione, anche forme di collaborazioni giornaliere volontarie per espletare attività di gestione faunistica. Tali collaborazioni possono essere compensate da una minor quota di iscrizione all’ATC rispetto a quella stabilita. L’ATC può inoltre prevedere il versamento di quote differenziate per coloro che non risiedono nel territorio dell’ATC o della regione e in base all’opzione della forma di caccia effettuata dal cacciatore. In deroga a quanto previsto al comma 3, l'ATC può prevedere l'iscrizione giornaliera degli ospiti ammessi al prelievo del cinghiale ai sensi del regolamento previsto all'articolo 27-bis, subordinatamente al versamento di una quota stabilita annualmente dall'ATC stesso. L'ATC annualmente stabilisce inoltre il numero di giornate di caccia per l'avifauna migratoria, nel rispetto di quanto previsto dal calendario venatorio[116].

5-bis. L'ATC annualmente può prevedere il versamento di quote differenziate per coloro che non risiedono nel territorio dell'ATC, per coloro che risiedono fuori regione e in base all'opzione della forma di caccia richiesta [117].

6. La Regione attiva scambi interregionali per realizzare un'equilibrata distribuzione dei cacciatori sul territorio nazionale. A tal fine la Giunta regionale determina, entro il 15 luglio di ciascun anno, il numero massimo dei cacciatori non residenti [118].

Note:

[109]Il presente articolo, già modificato dall'art. 45, L.R. 5 maggio 1997, n. 28, dall'art. 40, L.R. 5 maggio 1998, n. 12, dall'art. 22, comma 1, L.R. 11 maggio 1999, n. 7 e dall'art. 22, comma 1, L.R. 23 marzo 2000, n. 21, poi sostituito dall'art. 35, comma 1, L.R. 7 maggio 2001, n. 11, è stato nuovamente così sostituito dall'art. 16, L.R. 18 luglio 2011, n. 15. Il testo precedente era così formulato: «Art. 16. Iscrizione nell'ambito territoriale di caccia. 1. Il cacciatore ha titolo all'iscrizione agli ATC.

2. Per l'iscrizione nell'ATC di residenza, il cacciatore presenta la relativa domanda al comitato di gestione sul modulo predisposto dalla Provincia. Per gli anni successivi, il rinnovo dell'iscrizione all'ATC avviene con il pagamento della quota prevista al comma 5, da effettuarsi entro il 31 maggio.

3. Per l'iscrizione ad un ATC diverso da quello di residenza, il cacciatore presenta la relativa domanda al comitato di gestione dell'ATC prescelto entro il 15 giugno di ogni anno. Il comitato di gestione dell'ATC accoglie le domande con le priorità previste dall'articolo 15, comma 5, nei limiti consentiti e nel rispetto dell'ordine di presentazione, e ne trasmette copia alla Provincia di residenza entro il successivo 30 giugno.

4. Il mancato accoglimento della domanda di cui al comma 3 deve essere motivato dal comitato di gestione dell'ATC e comunicato all'interessato che, entro quindici giorni, può fare ricorso alla Provincia competente per territorio per violazione dei criteri previsti all'articolo 15. La Provincia deve dare risposta entro quarantacinque giorni. L'accoglimento del ricorso comporta di diritto l'iscrizione all'ATC. Nel caso che il diniego dell'iscrizione sia dovuto a indisponibilità di posti, il cacciatore ha diritto all'iscrizione all'ATC di residenza.

5. L'iscrizione ad ogni ambito territoriale di caccia, per quanto riguarda la caccia alle specie di fauna selvatica di cui all'articolo 15, comma 5, è subordinata al versamento annuale di lire 100.000. Per chi esercita la caccia da appostamento fisso, la quota è di lire 30.000, con l'obbligo di curare l'ambiente in maniera idonea nel raggio di m. 100 dall'appostamento o dall'impianto.

6. La Regione attiva scambi interregionali per realizzare un'equilibrata distribuzione dei cacciatori sul territorio nazionale e a tal fine determina, entro il 31 luglio di ciascun anno, il numero dei cacciatori non residenti ammissibili nelle Marche, regolamentandone l'accesso mediante specifici accordi con ciascuna Regione. Per l'esercizio venatorio alle sole specie migratrici, nel rispetto di quantitativi definiti di giornate e cacciatori, il contenuto di tali accordi potrà prevedere deroghe a quanto stabilito dal comma 5 dell'articolo 15.».

[110]Comma così sostituito dall' art. 14, comma 1, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: "2. Per l'iscrizione nell'ATC di residenza, il cacciatore presenta la relativa domanda al comitato

di gestione, di cui all'articolo 19, utilizzando apposito modulo predisposto dall'ambito stesso. Per gli anni successivi, il rinnovo dell'iscrizione all'ATC avviene con il pagamento della quota prevista al comma 5, da effettuarsi entro il 30 giugno. Qualora il pagamento avvenga oltre tale termine l'importo è maggiorato del 10 per cento se versato entro il 31 luglio e del 30 per cento se versato successivamente fatti salvi coloro che, nello stesso anno, conseguono l'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di pubblico esame sostenuto successivamente alla data del 30 giugno.". In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'art. 3, comma 1, L.R. 9 febbraio 2018, n. 2 e dall'art. 1, comma 1, L.R. 7 novembre 2018, n. 44.

[111]Ai sensi dell'art. 7, comma 1, L.R. 2 luglio 2020, n. 25, per l'anno 2020, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non è dovuta la maggiorazione per l'iscrizione all'ATC, ambito territoriale caccia, oltre il 30 giugno, ai sensi del presente comma.

[112]Comma così modificato dall'art. 1, comma 2, L.R. 7 novembre 2018, n. 44, a decorrere dall'8 novembre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 1, della stessa legge). In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'art. 3, comma 1, L.R. 2 agosto 2013, n. 25 e dall'art. 7, comma 19, L.R. 3 aprile 2015, n. 13 e con i limiti di applicabilità previsti dall'art. 6, comma 11 della suddetta L.R. n. 13/2015.

[116]Comma così modificato dall'art. 14, comma 4, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge). In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'art. 2, L.R. 1° agosto 2012, n. 27 e dall'art. 2, comma 1, L.R. 30 dicembre 2016, n. 37.

[113]Comma così sostituito dall'art. 14, comma 2, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: "4. Il mancato accoglimento della domanda di cui al comma 3 deve essere motivato dal comitato di gestione dell'ATC e comunicato all'interessato che, entro quindici giorni, può fare ricorso alla Provincia competente per territorio nel caso di violazione dei criteri previsti all'articolo 15. La Provincia decide entro quarantacinque giorni. L'accoglimento del ricorso comporta di diritto l'iscrizione all'ATC. Nel caso che il diniego dell'iscrizione sia dovuto a indisponibilità di posti, il cacciatore ha diritto all'iscrizione all'ATC di residenza.".

[114]Comma aggiunto dall'art. 14, comma 3, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge).

[115]Comma aggiunto dall'art. 14, comma 3, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge).

[117]Comma aggiunto dall'art. 14, comma 5, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge).

[118]Comma così modificato dall'art. 14, comma 6, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge).

Art. 17 Statuto e organi degli ambiti territoriali di caccia.

01. Gli ambiti territoriali di caccia sono strutture associative di diritto privato che perseguono finalità di interesse pubblico e operano nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza. Quali organismi tecnico-operativi sono dotati di autonomia organizzativa, statutaria e

finanziaria nei limiti stabiliti dalla presente legge e dagli atti programmatici e amministrativi della Regione. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge e dagli statuti degli ambiti si applicano le disposizioni del Libro I, Titolo II, del codice civile anche ai fini del riconoscimento della personalità giuridica. In considerazione delle finalità d'interesse pubblico perseguite sono soggetti all'applicazione del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e all'applicazione dei principi espressi dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione)[119].

1. Sono organi di ciascun ambito territoriale:

a) l'assemblea composta da 40 componenti di cui n. 15 in rappresentanza delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, n. 15 in rappresentanza delle organizzazioni professionali agricole riconosciute a livello nazionale e n. 10 in rappresentanza delle organizzazioni protezionistiche riconosciute a livello nazionale [120];

b) il presidente;

c) il comitato di gestione;

d) il revisore unico[121].

2. Lo statuto di ciascun ambito e le sue modificazioni sono approvati dall'assemblea di cui al comma 1, lettera a), sulla base di uno statuto tipo definito dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente[122].

3. Lo statuto disciplina:

a) le modalità di convocazione e di svolgimento dell'assemblea [123];

b) le modalità di elezione del presidente e dei rappresentanti delle organizzazioni venatorie, professionali agricole e protezionistiche, all'interno del comitato di gestione, nonché la nomina del revisore unico[124];

c) le modalità di funzionamento degli organi, le rispettive competenze e responsabilità, nonché le procedure per la sostituzione o la revoca dei componenti;

c-bis) le cause di incompatibilità del presidente e dei componenti il comitato di gestione [125].

4. I rappresentanti delle associazioni venatorie, delle organizzazioni professionali agricole e delle organizzazioni protezionistiche, in seno all'assemblea, sono designati dalle rispettive organizzazioni provinciali, ammesse in veste di socio ordinario, in base al principio di rappresentatività e sono in totale in numero di 40 [126].

4-bis. Gli organi degli ambiti territoriali di caccia rimangono in carica per cinque anni [127].

4-ter. Lo statuto, entro trenta giorni dalla sua approvazione, è inviato per il controllo preventivo di legittimità alla Regione, che ne può richiedere modifiche o integrazioni, nei successivi sessanta giorni, in caso di difformità rispetto allo statuto tipo. Decorso tale

termine, la Regione ne pronuncia con provvedimento motivato l'annullamento o, sempre con provvedimento motivato, l'esecutività[128].

4-quater. Compete altresì alla Regione il controllo di legittimità di ogni successiva modifica statutaria e dei regolamenti approvati dall'assemblea [129].

Note:

[119]Comma così modificato dall'art. 15, comma 1, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi quanto disposto dall'art. 37, comma 2, lettere a) e b), della suddetta L.R. 12/2024. In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'art. 1, comma 1, L.R. 17 novembre 2014, n. 30 e dall'art. 7, comma 20, L.R. 3 aprile 2015, n. 13.

[121]Lettera così sostituita dall'art. 17, comma 1, L.R. 18 luglio 2011, n. 15. Il testo originario era così formulato: «d) il collegio dei revisori dei conti.».

[122]Comma così sostituito dall'art. 17, comma 2, L.R. 18 luglio 2011, n. 15. Il testo originario era così formulato: «2. Lo statuto di ciascun ambito e le sue modificazioni sono approvati dall'assemblea di cui al comma 1, lettera a).».

[124]Lettera così sostituita dall'art. 17, comma 3, L.R. 18 luglio 2011, n. 15 e dall'art. 15, comma 4, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato "b) le modalità per la elezione del presidente, la nomina dei componenti del comitato di gestione e del revisore unico;". Per le disposizioni transitorie, vedi quanto disposto dall'art. 37, comma 2, lettere a) e b), della suddetta L.R. 12/2024.

[127]Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, L.R. 23 dicembre 2013, n. 51.

[120]Lettera così sostituita dall'art. 15, comma 2, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: "a) l'assemblea dei rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale cui sono iscritti i cacciatori, dei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello locale e dei rappresentanti delle organizzazioni protezionistiche maggiormente rappresentative a livello locale;". Per le disposizioni transitorie, vedi quanto disposto dall'art. 37, comma 2, lettere a) e b), della suddetta L.R. 12/2024.

[123]Lettera così modificata dall'art. 15, comma 3, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi quanto disposto dall'art. 37, comma 2, lettere a) e b), della suddetta L.R. 12/2024.

[125]Lettera aggiunta dall'art. 15, comma 5, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi quanto disposto dall'art. 37, comma 2, lettere a) e b), della suddetta L.R. 12/2024.

[126]Comma così sostituito dall'art. 15, comma 6, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: "4. I rappresentanti delle associazioni venatorie nei comitati di gestione sono designati dalle rispettive organizzazioni Provinciali.". Per le disposizioni transitorie, vedi quanto disposto dall'art. 37, comma 2, lettere a) e b), della suddetta L.R. 12/2024.

[128]Comma aggiunto dall'art. 15, comma 7, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi quanto disposto dall'art. 37, comma 4, della suddetta L.R. 12/2024.

[129]Comma aggiunto dall'art. 15, comma 7, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi quanto disposto dall'art. 37, comma 4, della suddetta L.R. 12/2024.

Art. 18 Comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia (11) .[130][131]

1. In ogni ambito territoriale di caccia è costituito un comitato preposto alla gestione dell'ambito medesimo.

2. I comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia sono composti da:

a) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole riconosciute a livello nazionale;

b) tre rappresentanti delle organizzazioni venatorie riconosciute a livello nazionale;

c) due rappresentanti delle organizzazioni protezionistiche riconosciute a livello nazionale;

d) due rappresentanti della Regione residenti nei comuni ricadenti nel territorio degli ATC, di cui almeno uno residente nei comuni delle Unioni montane [132].

2-bis. I rappresentanti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 sono eletti dall'assemblea, in base al principio di rappresentatività nel territorio [133].

2-ter. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, nomina i rappresentanti di cui alla lettera d) del comma 2, di cui almeno uno individuato tra soggetti residenti nei comuni dell'Unione montana il cui territorio ricade, anche parzialmente, in quello dell'ATC di riferimento, che, a partire dalla loro accettazione, automaticamente entrano a far parte del comitato di gestione dell'ATC [134].

3. Non possono essere designati alla carica di presidente o di membro del comitato coloro i quali abbiano commesso negli ultimi cinque anni infrazioni per cui sia stata disposta la sospensione della licenza di caccia.

3-bis. Le cariche di Presidente e componente del Comitato di Gestione degli ATC sono incompatibili rispettivamente con quelle di Presidente della Regione, di Assessore regionale, di Consigliere regionale [135].

3-ter. Il Presidente può restare in carica per un massimo di due mandati consecutivi, il mandato si intende espletato qualora abbia raggiunto la durata minima di sei mesi [136].

4. [Il comitato di gestione approva entro sessanta giorni dalla nomina il proprio statuto, sentiti i rappresentanti delle associazioni venatorie dei cacciatori, dei coltivatori e degli ambientalisti iscritti all'ambito] [137].

5. [Il comitato di gestione rimane in carica cinque anni] [138].

6. In caso di inerzia ed in tutti i casi in cui si rilevino violazioni alle prescrizioni di legge o statutarie ovvero inadempienze ai compiti di cui all'articolo 19 o alla disciplina regionale di cui all'articolo 16, la Regione diffida il comitato di gestione a provvedere in merito entro sessanta giorni. Qualora il comitato di gestione non adempia entro i termini, la Regione provvede alla nomina di un Commissario, con le modalità di cui al comma 7 dell'articolo 2. Ove si verifichi l'impossibilità di garantire il regolare funzionamento dell'ATC, la Regione provvede allo scioglimento dell'organo e alla nomina di un Commissario straordinario per la durata massima di sei mesi, entro i quali dà corso alle procedure per il rinnovo degli organi degli ATC. Il Presidente ed i componenti del comitato di gestione responsabili delle violazioni non possono essere nuovamente designati. Gli oneri derivanti dall'attivazione degli interventi sostitutivi sono a carico dell'ATC medesimo [139].

7. [Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge e dallo statuto, i comitati di cui al presente articolo sono regolati secondo le disposizioni di cui al libro I, titolo II, capo III del codice civile, in quanto applicabile] [140].

Note:

[130] Ai sensi dell'art. 4, comma 1, Reg. 4 dicembre 2004, n. 11, gli enti locali possono provvedere, nell'esercizio della loro potestà regolamentare, al riordino della composizione e delle funzioni o alla soppressione degli organismi collegiali incaricati dello svolgimento di funzioni conferite agli enti locali medesimi, elencati nella relativa tabella B, fra i quali sono compresi gli organismi di cui al presente articolo (vedi anche il comma 2 del medesimo art. 4).

[131]Per la cessazione del mandato dei comitati di gestione di cui al presente articolo, in carica alla data di entrata in vigore dell'art. 5, comma 2, L.R. 10 aprile 2012, n. 7, vedi l'art. 30, comma 2, L.R. 27 dicembre 2012, n. 45.

[135]Comma dapprima aggiunto dall'art. 5, comma 1, L.R. 10 aprile 2012, n. 7 e poi così modificato dall'art. 16, comma 2, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi quanto disposto dall'art. 37, comma 6, della suddetta L.R. 12/2024.

[138] Comma così modificato dapprima dall'art. 35, comma 2, L.R. 7 maggio 2001, n. 11, dall'art. 5, comma 2, L.R. 10 aprile 2012, n. 7 e poi abrogato dall'art. 3, comma 1, L.R. 23 dicembre 2013, n. 51.

[140]Comma abrogato dall'art. 3, comma 1, L.R. 23 dicembre 2013, n. 51.

[132]Comma così sostituito dall'art. 16, comma 1, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: "2. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'approvazione dei criteri e indirizzi regionali di cui all'articolo 4, nomina, per ciascun ambito territoriale, un comitato così composto: a) un rappresentante della Provincia, esperto in materia faunistico-venatoria; b) un rappresentante del comune con maggior superficie agro-silvo-pastorale compreso nell'ambito stesso e un rappresentante delle Comunità montane; b-bis) un rappresentante della Regione; c) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative; d) tre rappresentanti delle organizzazioni venatorie riconosciute a livello nazionale; e) due rappresentanti delle organizzazioni protezionistiche.I rappresentanti di cui alle lettere c), d) ed e) sono designati dalle rispettive organizzazioni Provinciali in base al principio della

rappresentatività nel territorio e sono scelti fra persone residenti nell'ambito territoriale di caccia.". Per le disposizioni transitorie, vedi quanto disposto dall'art. 37, comma 6, della suddetta L.R. 12/2024. In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'art. 34, comma 6, L.R. 18 luglio 2011, n. 15, dall'art. 7, comma 21 e dall'art. 7, comma 69, lettera b), L.R. 3 aprile 2015, n. 13 e dall'art. 6, comma 2, L.R. 18 aprile 2019, n. 8.

[133]Comma aggiunto dall'art. 16, comma 1, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi quanto disposto dall'art. 37, comma 6, della suddetta L.R. 12/2024.

[134]Comma aggiunto dall'art. 16, comma 1, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi quanto disposto dall'art. 37, comma 6, della suddetta L.R. 12/2024.

[136]Comma aggiunto dall'art. 16, comma 3, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi quanto disposto dall'art. 37, comma 6, della suddetta L.R. 12/2024.

[137]Comma abrogato dall'art. 16, comma 4, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi quanto disposto dall'art. 37, comma 6, della suddetta L.R. 12/2024.

[139]Comma così sostituito dall'art. 16, comma 5, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: "6. In caso di inerzia o di gestione non rispondente alle necessità, il comitato di gestione dell'ambito è sostituito dalla Provincia; in caso di assenza non giustificata a tre sedute consecutive, il componente il comitato decade ed è sostituito su designazione degli enti o associazioni di cui al comma 2.". Per le disposizioni transitorie, vedi quanto disposto dall'art. 37, comma 6, della suddetta L.R. 12/2024.

Art. 19 Compiti dei comitati di gestione.[141]

1. L'ATC ha compiti di gestione faunistica nel territorio di competenza. A tale fine i comitati di gestione, entro tre mesi dall'approvazione del piano faunistico-venatorio regionale, presentano alla Regione un proprio piano quinquennale nel quale devono essere previsti [142]:

a) la pianificazione territoriale delle aree di rispetto, con indicazione delle relative modalità gestionali;

b) le modalità di gestione faunistica del territorio di caccia programmata;

c) i piani di intervento finalizzati al miglioramento ambientale e alla realizzazione di pratiche agricole favorevoli all'incremento della fauna.

2. La Regione, a seguito di verifica della conformità del piano quinquennale dell'ATC con il piano faunistico-venatorio regionale, approva il piano entro sessanta giorni dalla sua data di trasmissione [143].

3. I comitati di gestione trasmettono entro il 31 marzo di ogni anno un programma annuale delle attività, sulla base della pianificazione quinquennale, oltre ad una relazione sulla gestione delle aree di cui all'articolo 10 bis, alla Regione, che può richiederne la revisione in caso di difformità [144].

4. I comitati direttivi degli ATC per l'espletamento di funzioni di servizio, possono dotarsi di strutture tecniche amministrative e di collaboratori o di personale particolarmente qualificato nel campo della gestione della fauna [145].

5. La Regione esercita forme di raccordo tra gli ATC tramite la commissione di cui all'articolo 7 per determinare uniformità degli interventi gestionali della fauna selvatica [146].

6. I comitati di gestione promuovono ed organizzano le attività di ricognizione delle risorse ambientali e faunistiche; programmano gli interventi per il miglioramento degli habitat; provvedono all'attribuzione degli incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per:

a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio;

b) le coltivazioni per l'alimentazione naturale della fauna selvatica e degli uccelli, particolarmente nelle zone di sperimentazione di cui all'articolo 11, nelle zone di ripopolamento e cattura di cui all'articolo 9 e nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del Regolamento (CEE) n. 1094/88 del Consiglio del 25 aprile 1988 e successive modificazioni;

c) il ripristino di zone umide e di fossati;

d) la differenziazione delle colture;

e) la coltivazione di siepi, cespugli ed alberi adatti alla riproduzione della fauna selvatica;

f) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;

g) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti per l'ambientamento della fauna selvatica.

7. Gli ATC provvedono, tramite il comitato di gestione, ai sensi dell'articolo 26 della legge 157/1992, al risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria nonché alla prevenzione dei medesimi danni, mediante fornitura di materiale idoneo, con le risorse allo scopo previste dall'articolo 41 di questa legge. Per le stesse finalità provvedono, altresì, all'erogazione di contributi ai sensi del comma 14 dell'articolo 14 della legge 157/1992 [147].

7-bis. La Giunta regionale approva un regolamento recante i criteri e le modalità per l'attuazione del comma 7, prevedendo se necessario l'intervento di risorse proprie dell'ATC, derivanti dalle quote annuali versate dagli associati, al fine di concorrere al risarcimento del danno per l'eventuale quota residua oltre il limite del "de minimis", nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato [148].

8. La Regione verifica i risultati dei programmi presentati dai comitati di gestione [149].

9. Entro il 31 marzo di ogni anno, i comitati presentano alla Regione il rendiconto tecnico e finanziario relativo all'utilizzo dei finanziamenti loro eventualmente assegnati a carico del bilancio regionale [150].

Note:

[141]Articolo così sostituito dall'art. 18, L.R. 18 luglio 2011, n. 15, poi così modificato come indicato nella nota che segue. Il testo originario era così formulato: «Art. 19. Compiti dei comitati di gestione. 1. L'A.T.C. ha compiti di gestione faunistica e di organizzazione dell'esercizio venatorio nel territorio di competenza. A tale fine entro 4 mesi dal loro insediamento i comitati di gestione, sulla base degli indirizzi della pianificazione provinciale, approvano un proprio programma nel quale devono essere previsti:

a) i piani poliennali di utilizzazione del territorio interessato per ciascuna stagione venatoria con i programmi delle immissioni e dei prelievi di fauna selvatica e di riqualificazione ambientale e faunistica;

b) la realizzazione di allevamenti di fauna stanziale, organizzati in forma di azienda agricola e muniti di adeguate strutture per la produzione, l'allevamento e l'adattamento in libertà della fauna selvatica utilizzabile per i programmi di immissione, prelievo e riqualificazione di cui alla lettera a);

c) le condizioni perché venga garantita una consistenza di base della fauna selvatica durante tutto l'anno solare.

2. La Provincia controlla la conformità dei programmi annuali degli interventi degli A.T.C. con il piano faunistico venatorio provinciale.

3. I comitati di gestione trasmettono detti programmi entro il 31 gennaio di ogni anno alla Provincia che può richiederne la revisione in caso di difformità.

4. I comitati direttivi degli A.T.C. per l'espletamento di funzioni di servizio, possono dotarsi con fondi propri di strutture tecniche amministrative e di collaboratori o di personale particolarmente qualificato nel campo della gestione della fauna.

5. La Provincia esercita forme di raccordo tra gli A.T.C. tramite la commissione tecnica provinciale per il coordinamento della gestione faunistica per determinare uniformità degli interventi gestionali della fauna selvatica.

6. I comitati di gestione promuovono ed organizzano le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica; programmano gli interventi per il miglioramento degli habitat; provvedono all'attribuzione degli incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per:

a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio;

b) le coltivazioni per l'alimentazione naturale della fauna selvatica e degli uccelli, particolarmente nelle zone di sperimentazione di cui all'articolo 11, nelle zone di ripopolamento e cattura di cui all'articolo 9 e nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del reg. 88/1094/CEE del consiglio e successive modificazioni;

c) il ripristino di zone umide e di fossati;

d) la differenziazione delle colture;

e) la coltivazione di siepi, cespugli ed alberi adatti alla riproduzione della fauna selvatica;

f) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;

g) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti per l'ambientamento della fauna selvatica.

7. I comitati di gestione provvedono, altresì, al risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria, nonché all'erogazione di contributi per interventi, previamente concordati, ai fini della prevenzione dei danni medesimi, nelle misure stabilite dalla Provincia ai sensi dell'articolo 34.

8. Il personale tecnico della Provincia, nonché la commissione tecnica provinciale di cui all'articolo 7, verificano i risultati dei programmi presentati dai comitati di gestione e qualora i risultati conseguiti non siano rispondenti ai programmi presentati, ne chiedono ragione e propongono i provvedimenti del caso.

9. Entro il 31 marzo di ogni anno, i comitati presentano alla Provincia il rendiconto tecnico e finanziario relativo all'utilizzo dei finanziamenti loro eventualmente assegnati a carico del bilancio provinciale o regionale.».

[145]Comma così modificato dall'art. 9, comma 1, L.R. 24 ottobre 2018, n. 43, a decorrere dal 26 ottobre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17, comma 1, della medesima legge).

[146]Comma così modificato dall'art. 7, comma 22, L.R. 3 aprile 2015, n. 13 e dall'art. 17, comma 3, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge).

[147] Comma così sostituito dall'art. 17, comma 4, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: "7. L'organo di gestione degli ambiti territoriali di caccia provvede altresì, con risorse proprie, al risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria nonché all'erogazione di contributi per interventi finalizzati alla prevenzione dei danni medesimi.". In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'art. 6, L.R. 10 aprile 2012, n. 7, dall'art. 4, comma 1, L.R. 23 dicembre 2013, n. 51 e dall'art. 3, comma 1, L.R. 30 dicembre 2016, n. 37.

[149]Comma così modificato dall'art. 7, comma 23, L.R. 3 aprile 2015, n. 13 e dall'art. 17, comma 3, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge).

[150]Comma così modificato dall'art. 7, comma 24, L.R. 3 aprile 2015, n. 13, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1 della medesima legge) e con i limiti di applicabilità previsti dall'art. 6, comma 11 della suddetta L.R. n. 13/2015.

[142]Alinea così modificato dall'art. 17, comma 1, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge).

[143]Comma così modificato dall'art. 17, comma 1, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge).

[144]Comma così modificato dall'art. 17, comma 2, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge).

[148]Comma aggiunto dall'art. 17, comma 5, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi quanto disposto dall'art. 37, comma 2, lettera c), della suddetta L.R. 12/2024.

Art. 20 Fondo regionale per i contributi a favore di proprietari o conduttori agricoli.

1. Con il fondo di cui all'articolo 41 sono concessi i contributi previsti dall'articolo 15, comma 1, della legge 157/1992 ai proprietari o conduttori di terreni agricoli [151].

2. [L'entità del fondo è stabilita annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione annuale della Regione] [152].

3. La Giunta regionale definisce le modalità per l'utilizzazione del fondo e, in particolare, determina i criteri per la concessione e la liquidazione dei contributi con riferimento, in via prioritaria, agli interventi di valorizzazione dell'ambiente e di conservazione delle specie di fauna selvatica ed avuto riguardo all'estensione dei fondi rustici e agli indirizzi colturali ivi praticati, nel rispetto anche di quanto previsto dall'articolo 19, comma 2.

4. La Giunta regionale ripartisce annualmente il fondo di cui al comma 1 tra gli ATC[153].

Note:

[151]Comma così sostituito dall'art. 7, comma 1, L.R. 10 aprile 2012, n. 7. Il testo originario era così formulato: «1. È istituito il fondo regionale per la concessione di contributi previsti dall'articolo 15, comma 1, della legge n. 157 del 1992 ai proprietari o conduttori di terreni agricoli al quale affluisce una percentuale del gettito delle tasse di concessione regionale di cui all'articolo 35.».

[152]Comma abrogato dall'art. 7, comma 2, L.R. 10 aprile 2012, n. 7.

[153]Comma così sostituito dall'art. 19, L.R. 18 luglio 2011, n. 15. Il testo originario era così formulato: «4. La Giunta regionale ripartisce annualmente il fondo di cui al comma 1 tra le province che si avvalgono, per l'erogazione, dei comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia interessati.».

Art. 21 Fondi sottratti alla gestione programmata della caccia.

1. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria deve inoltrare, il 31 dicembre di ogni anno, richiesta motivata alla Regione, specificando anche l'eventuale durata del divieto stesso[154].

2. La Regione provvede entro il 15 febbraio di ogni anno a valutare la richiesta. La richiesta è accolta sino alla disponibilità di superficie riservata dalla pianificazione faunistico-venatoria regionale per i fondi sottratti alla gestione programmata della caccia, nei casi nei quali l'attività venatoria sia in contrasto con le esigenze di salvaguardia di colture agricole specializzate, nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali, tecniche biologiche, o al fine di ricerca scientifica, ovvero quando sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale [155].

3. Il divieto di esercitare l'attività venatoria opera anche nei confronti del proprietario o conduttore del fondo. Tale divieto decade al venir meno delle ragioni per le quali era stato richiesto. La decadenza è dichiarata dalla Regione [156].

4. La Giunta regionale determina le modalità per la delimitazione dei confini dei fondi nei quali è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ai sensi dei commi 1 e 2.

5. L'esercizio venatorio è vietato e chiunque nei fondi rustici chiusi da muro, rete metallica o altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a m. 1,20, nonché da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno m. 1,50 e la larghezza di almeno m. 3,00.

6. I fondi chiusi devono essere notificati, a cura del proprietario o del conduttore, alla Giunta regionale precisando l'estensione del fondo ed allegando planimetria catastale in scala 1:2000 con l'indicazione dei relativi confini. I proprietari o i conduttori dei fondi provvedono ad apporre a proprio carico adeguate tabellazioni esenti da tasse regionali [157].

7. La superficie dei fondi di cui ai commi 1 e 5 entra a far parte della quota del territorio agro-silvo-pastorale della Regione destinata a protezione della fauna selvatica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).

8. L'esercizio venatorio è comunque vietato in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione. Si considerano in attualità di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee da seme ad eccezione delle capezzagne e delle fasce di rispetto dei fossi e corsi d'acqua permanenti; i frutteti specializzati; i vigneti e gli oliveti specializzati fino alla data del raccolto; i terreni coltivati a soia e a riso, nonché a mais per la produzione del seme fino alla data del raccolto, vivai, terreni in imboschimento fino a cinque anni, colture orticole e floreali a pieno campo. L'esercizio venatorio in forma vagante è inoltre vietato sui terreni in attualità di coltivazione, individuati dalla Giunta regionale su richiesta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, tramite le loro organizzazioni Provinciali, in relazione all'esigenza di protezione di altre colture specializzate o intensive [158].

9. L'esercizio venatorio è inoltre vietato nei fondi ove si pratica l'allevamento o il pascolo del bestiame custodito allo stato brado o semibrado, purché delimitati da muretti, recinzioni in rete o steccati, fili metallici o plastificati, siepi o altre barriere naturali, con almeno un numero di capi per ettaro pari a dieci se trattasi di ovini e caprini o a cinque capi se trattasi di bovini ed equini.

Note:

[157]Comma così modificato dall'art. 7, comma 25, L.R. 3 aprile 2015, n. 13, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1 della medesima legge) e con i limiti di applicabilità previsti dall'art. 6, comma 11 della suddetta L.R. n. 13/2015.

[154]Comma così modificato dall'art. 18, commi 1 e 2, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge).

[156]Comma così modificato dall'art. 18, comma 2, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge).

[155]Comma così sostituito dall'art. 18, comma 3, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: "2. La Provincia provvede entro i successivi sessanta giorni. La richiesta è accolta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria, ed inoltre nei casi nei quali l'attività venatoria sia in contrasto con le esigenze di salvaguardia di colture agricole specializzate, nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali, tecniche biologiche, o al fine di ricerca scientifica, ovvero quando sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale.".

[158]Comma così modificato dall'art. 18, comma 4, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge).

TITOLO V

Forme di controllo e di utilizzo della fauna diverse dall'attività venatoria

Art. 22 Cattura ed utilizzazione di fauna selvatica a scopo scientifico e per richiamo.

1. Il dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia di caccia, sentito l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambietale, può autorizzare esclusivamente a scopo di studio e di ricerca scientifica gli istituti scientifici delle università e del consiglio nazionale delle ricerche, nonché i musei di storia naturale, a catturare ed utilizzare esemplari di mammiferi ed uccelli nonché a prelevare le uova, nidi e piccoli nati[159].

2. Il dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia di caccia può inoltre, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, rilasciare autorizzazioni a svolgere attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico a coloro che abbiano partecipato a specifici corsi di istruzione, organizzati dallo stesso istituto, e che abbiano superato il relativo esame finale[160].

3. Il dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia di caccia previo parere dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambietale, può autorizzare gli ATC che ne facciano richiesta a gestire impianti finalizzati all'attività di cattura per l'inanellamento e la cessione a fini di richiamo. La cessione ad uso di richiamo è consentita solo per gli esemplari appartenenti alle specie individuate dall'articolo 4, comma 4, della legge n. 157 del 1992 ed è gratuita. Gli esemplari eventualmente catturati appartenenti ad altre specie debbono essere inanellati ed immediatamente liberati[161].

4. La vendita di uccelli di richiamo provenienti da altre regioni o dall'estero è vietata se non si dimostra la lecita provenienza.

5. Nella gestione degli impianti di cui al comma 3 gli ATC utilizzano personale qualificato e valutato idoneo dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambietale, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale [162].

6. La Giunta regionale ai fini del soccorso, detenzione, terapia e successiva liberazione della fauna selvatica in libertà, si avvale di un centro di recupero adeguatamente attrezzato con ambulatorio veterinario sotto la diretta responsabilità di un veterinario di comprovata esperienza in materia di fauna selvatica avicola e mammiferi selvatici.

7. Chi abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati deve darne notizia all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale o al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare il predetto istituto[163].

Note:

[159]Comma così modificato per effetto di quanto disposto dapprima dall'art. 34, comma 4, L.R. 18 luglio 2011, n. 15 e poi dall'art. 8, L.R. 10 aprile 2012, n. 7.

[160]Comma così modificato dapprima dall'art. 34, comma 4, L.R. 18 luglio 2011, n. 15, poi dall'art. 8, L.R. 10 aprile 2012, n. 7 e, infine, dall'art. 7, comma 26, L.R. 3 aprile 2015, n. 13, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1 della medesima legge) e con i limiti di applicabilità previsti dall'art. 6, comma 11 della suddetta L.R. n. 13/2015.

[161]Comma così modificato dapprima dall'art. 34, comma 4, L.R. 18 luglio 2011, n. 15, poi dall'art. 8, L.R. 10 aprile 2012, n. 7 e, infine, dall'art. 7, comma 27, L.R. 3 aprile 2015, n. 13, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1 della medesima legge) e con i limiti di applicabilità previsti dall'art. 6, comma 11 della suddetta L.R. n. 13/2015.

[162]Comma così modificato dapprima dall'art. 34, comma 4, L.R. 18 luglio 2011, n. 15 e poi dall'art. 7, comma 28, L.R. 3 aprile 2015, n. 13, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1 della medesima legge) e con i limiti di applicabilità previsti dall'art. 6, comma 11 della suddetta L.R. n. 13/2015.

[163]Comma così modificato per effetto di quanto disposto dall'art. 34, comma 4, L.R. 18 luglio 2011, n. 15.

Art. 23 Allevamenti.

1. Gli allevamenti di fauna selvatica possono avere i seguenti scopi: di ripopolamento, alimentare, ornamentale e amatoriale ovvero di richiamo .

2. Le province autorizzano l'impianto e l'esercizio degli allevamenti di cui al comma 1 [164].

3. Il titolare di un'impresa agricola può impiantare ed esercitare gli allevamenti di cui al comma 1 dandone semplice Comunicazione alla Regione, fermo restando l'obbligo di conformarsi alle prescrizioni dettate dal regolamento di cui al comma 4 [165].

4. Con apposito regolamento, da emanarsi entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, vengono determinate le modalità per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 e quelle relative al rilascio delle autorizzazioni concernenti le attività cinotecniche nel rispetto delle norme di cui alla legge 23 agosto 1993, n. 349 e del decreto 28 gennaio 1994 del ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. In particolare per gli allevamenti a scopo di richiamo vengono disciplinate, sentito l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambietale, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili nonché il loro uso in funzione di richiamo[166].

5. La Regione, nell'ambito delle prescrizioni dettate con il regolamento di cui al comma 4 e ferme restando le competenze dell'ente nazionale per la cinofilia italiana, autorizza l'impianto e l'esercizio degli allevamenti di cani da caccia [167].

6. [Lepri, fagiani, stame e coturnici prodotte negli allevamenti di cui al comma 1 non possono essere utilizzati per le immissioni nelle zone di ripopolamento e cattura di cui all'articolo 9 e nelle zone sperimentali di cui all'articolo 11, salvo autorizzazione della Giunta regionale, previo parere favorevole dell'istituto nazionale per la fauna selvatica [168]][169].

Note:

[166]Comma così modificato per effetto di quanto disposto dall'art. 34, comma 4, L.R. 18 luglio 2011, n. 15.

[168] Per l'attuazione della presente norma vedi il Reg. 12 gennaio 1996, n. 42.

[169]Comma abrogato dall'art. 20, L.R. 18 luglio 2011, n. 15.

[164]Comma così modificato dall'art. 19, comma 1, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge).

[165]Comma così modificato dall'art. 19, comma 2, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge).

[167]Comma così modificato dall'art. 19, comma 3, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge).

Art. 24 Attività di tassidermia e imbalsamazione.

1. L'amministrazione regionale rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di tassidermia ed imbalsamazione previo parere della commissione tecnico-venatoria di cui all'articolo 7 e previo accertamento della buona conoscenza della fauna e delle tecniche della tassidermia e della imbalsamazione [170].

2. È consentita l'imbalsamazione esclusivamente di esemplari appartenenti:

a) alla fauna selvatica indigena oggetto di caccia, purché catturata nel rispetto di tutte le norme venatorie vigenti;

b) alla fauna esotica, purché l'abbattimento e l'importazione o comunque l'impossessamento siano avvenuti in conformità alla legislazione vigente in materia e non si tratti di specie protette in base ad accordi internazionali;

c) alla fauna domestica.

3. Il tassidermista o l'imbalsamatore deve annotare giornalmente in apposito registro, fornito dall'amministrazione provinciale, tutti i dati relativi agli animali consegnatigli o che comunque vengano in suo possesso anche temporaneo, con particolare riferimento alla specie e provenienza di ogni esemplare. Devono essere inoltre indicate le generalità del cliente che ha consegnato l'animale o le circostanze nelle quali l'imbalsamatore ne è venuto altrimenti in possesso.

4. All'atto della presentazione della istanza di autorizzazione, l'interessato è tenuto ad indicare tutti gli animali, vivi, morti o già preparati, a qualsiasi titolo posseduti.

5. Il tassidermista o l'imbalsamatore deve apporre su tutti gli animali preparati o comunque consegnati al cliente o posti in circolazione un'etichetta inamovibile con l'indicazione del proprio nome, del numero di autorizzazione, della data di preparazione e del numero di riferimento del registro di cui al comma 3.

6. I proprietari o possessori di animali imbalsamati che non rientrino nell'elenco delle specie cacciabili, devono richiedere alla amministrazione provinciale competente, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, la apposizione di un contrassegno inamovibile. L'amministrazione provinciale provvede, dietro rimborso delle spese, con personale qualificato entro il termine massimo di un anno.

Note:

[170]Comma così modificato dall'art. 20, comma 1, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge).

Art. 25 Controllo della fauna selvatica .[171]

1. La Giunta regionale, sentiti i comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia, può vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica, fra quelle comprese nell'elenco di cui all'articolo 18 della legge n. 157 del 1992, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari e gravissime condizioni ambientali, stagionali o climatiche, per malattie o altre calamità.

2. La Regione, ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 19 e 19 ter della legge 157/1992 e per la tutela della biodiversità, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche e per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale, provvede al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto. Qualora i metodi di controllo impiegati si rivelino inefficaci, la Regione può autorizzare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura. Le attività di controllo di cui a questo comma non costituiscono attività venatoria[172].

2-bis. [Per le finalità di cui al comma 2, la Provincia provvede al controllo della popolazione di cinghiali in sovrannumero autorizzando, sentito l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, anche forme di prelievo esercitate in forma collettiva, quali braccata e girata, anche in tutte le zone e nei periodi preclusi alla caccia. A tal fine la Provincia può avvalersi anche di coloro che abbiano conseguito l'abilitazione provinciale per esercitare la caccia al cinghiale in forma collettiva con priorità per i cacciatori residenti e dell'ATC interessata] [173].

3. I piani di cui al comma 2 sono attuati dai cacciatori iscritti in almeno un ambito territoriale di caccia della regione, previa frequenza di corsi di formazione realizzati secondo programmi e modelli organizzativi stabiliti dalla Giunta regionale, e sono coordinati dalla polizia provinciale o dal personale del Comando unità forestali, ambientali ed agroalimentari

dell'Arma dei Carabinieri. Le autorità deputate al coordinamento dei piani possono avvalersi dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio e previa frequenza dei corsi di formazione. Possono altresì avvalersi delle guardie venatorie e degli agenti dei corpi di polizia locale[174] [175].

3-bis. La Giunta regionale definisce i percorsi formativi di cui al comma 3, che devono in ogni caso prevedere principi di ecologia e di gestione delle specie oggetto di controllo, nonché le modalità di abilitazione[176].

3-ter. Gli animali abbattuti durante le attività di controllo di cui al comma 2 destinati al consumo alimentare sono sottoposti ai necessari controlli igienico-sanitari. Le carni che all'esito dei controlli non risultano infette da patologia possono essere destinate al consumo alimentare medesimo [177].

4. La Regione, per comprovate ragioni di protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti, può autorizzare, su proposta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, tramite le loro strutture Provinciali, piani di abbattimento, attuati attraverso il personale di cui al precedente comma 3, delle forme domestiche di specie selvatiche e delle forme inselvatichite di specie domestiche [178].

4-bis. Gli agenti di polizia provinciale che nello svolgimento dei servizi hanno coordinato interventi di controllo numerico della fauna selvatica al raggiungimento della pensione acquisiscono il titolo di cacciatori formati per poter partecipare all'attività di controllo, se in possesso di licenza di caccia [179].

Note:

[171]Vedi, anche, la Delib.G.R. 2 maggio 2016, n. 443, la Delib.G.R. 20 marzo 2017, n. 255, la Delib.G.R. 8 novembre 2018, n. 1469, l'art. 6, D.P.Reg. 30 aprile 2020, n. 142, la Delib.G.R. 15 giugno 2020, n. 832, la Delib.G.R. 1° dicembre 2020, n. 1536, la Delib.G.R. 7 febbraio 2022, n. 79, la Delib.G.R. 21 marzo 2022, n. 281, la Delib.G.R. 28 aprile 2022, n. 459, la Delib.G.R. 20 marzo 2023, n. 357, la Delib.G.R. 28 dicembre 2023, n. 2062, la Delib.G.R. 1° luglio 2024, n. 1011 e la Delib.G.R. 9 agosto 2024, n. 1270.

[172]Comma così modificato per effetto di quanto disposto dall'art. 34, comma 4, L.R. 18 luglio 2011, n. 15 e poi così sostituito dall'art. 21, comma 1, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: "2. Le province, ai fini della migliore gestione del patrimonio zootecnico, di tutela del suolo, di tutela sanitaria, di selezione biologica, di tutela del patrimonio storico-artistico, di tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica in sovrannumero anche nelle zone in cui è vietata la caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato mediante cattura, ovvero, qualora l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale verifichi l'inefficacia degli altri metodi, mediante piani di abbattimento.".

[173]Comma abrogato dall'art. 21, comma 2, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge). In precedenza, il presente comma era stato modificato dall'art. 25, L.R. 24 dicembre 2008, n. 37 e dall'art. 34, comma 4, L.R. 18 luglio 2011, n. 15.

[174]Vedi, anche, la Delib.G.R. 21 febbraio 2022, n. 142.

[175]Comma così sostituito dall'art. 21, comma 3, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: "3. I piani di cui al comma 2 sono attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle province. Queste ultime possono avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio; possono inoltre avvalersi, ove necessario. delle guardie volontarie di cui all'articolo 37, purché in possesso della licenza di caccia, nonché di operatori, muniti di licenza, all'uopo espressamente autorizzati dalla Provincia, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di vigilanza della Provincia.".

[176]Comma aggiunto dall'art. 21, comma 4, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge).

[177]Comma aggiunto dall'art. 21, comma 4, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge).

[178]Comma così modificato dall'art. 21, comma 5, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge).

[179]Comma aggiunto dall'art. 21, comma 6, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge).

Art. 26 Controllo sanitario della fauna.

1. La selvaggina, comunque liberata, deve essere preventivamente assoggettata, a cura di chi effettua il ripopolamento, ai controlli veterinari che certificano che gli animali sono esenti da malattie contagiose o non siano portatori di germi patogeni.

2. Chiunque rinvenga capi di selvaggina morti o in stato fisico anormale, è tenuto a consegnarli al competente ufficio caccia della Provincia per i necessari accertamenti che può avvalersi delle sezioni locali degli istituti zooprofilattici o istituti universitari.

3. In caso di epizoozia, la Regione, sentito il servizio veterinario della unità sanitaria interessata, dispone gli interventi tecnici necessari alla salvaguardia del patrimonio faunistico[180].

Note:

[180]Comma così modificato dall'art. 22, comma 1, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge).

Art. 26-bis Soccorso e riabilitazione della fauna selvatica rinvenuta in difficoltà.[181]

1. La Regione assicura la cura e la riabilitazione della fauna selvatica rinvenuta in difficoltà, in particolare di quella appartenente a specie protette. A tal fine, in ogni provincia è costituito un centro di recupero degli animali selvatici (CRAS) [182].

2. La Giunta regionale con deliberazione stabilisce le modalità di funzionamento dei centri di cui al comma 1, nonché le modalità operative concernenti la segnalazione e la consegna degli animali rinvenuti, feriti o debilitati, le attività di soccorso, la detenzione temporanea e la liberazione degli animali.

Note:

[181]Articolo aggiunto dall'art. 21, L.R. 18 luglio 2011, n. 15.

[182]Comma così modificato dall'art. 23, comma 1, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge).

TITOLO VI
Esercizio dell'attività venatoria

Art. 27 Esercizio venatorio.

1. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante impiego dei mezzi di cui all'articolo 13 della legge n. 157 del 1992, nonché il vagare o il soffermarsi con gli stessi mezzi o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla o catturarla.

2. Ogni altro modo di abbattimento diverso da quelli di cui al comma 1 è vietato, a meno che avvenga per caso fortuito o forza maggiore.

3. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, ogni titolare di licenza di caccia deve optare, in via esclusiva, per una delle seguenti forme di caccia:

a) vagante in zona alpi; coloro che optano per tale forma non sono ammessi all'esercizio venatorio nella Regione, salvo quanto stabilito dall'articolo 13, comma 7;

b) da appostamento fisso;

c) altre forme consentite dalla legge.

4. L'opzione per la forma di caccia deve essere Comunicata alla Regione al conseguimento della abilitazione all'esercizio venatorio e quando viene ripresa l'attività venatoria sospesa; entro il 30 giugno, di ogni anno, i cacciatori che intendono variare l'opzione già presentata devono darne Comunicazione alla Regione [183].

5. La scelta della forma di caccia di cui alle lettere b) e c) del comma 3 consente di esercitare l'attività venatoria anche da appostamenti per la caccia agli ungulati e ai colombacci e da appostamenti fissi senza richiami vivi appartenenti alle specie previste dalla legge n. 157 del 1992.

5-bis. [I cacciatori che hanno scelto la forma di caccia di appostamento fisso, ai sensi del comma 3, lettera b), possono esercitare la caccia da appostamento temporaneo o vagante alla selvaggina migratoria per un massimo di dieci giornate nell'intera stagione venatoria] [184].

5-ter. [È consentito ai titolari di licenza di caccia, che hanno scelto la forma di cui alla lettera b) del comma 3, esercitare la caccia da appostamento temporaneo costituito da riparo artificiale mobile, inteso come telaio e copertura in tessuto] [185].

6. [La caccia agli ungulati può essere svolta, oltre che nella forma della braccata, anche in quella di selezione, secondo quanto stabilito da appostito regolamento della Giunta regionale] [186].

6-bis. I cacciatori che esercitano il prelievo degli ungulati in forma organizzata devono indossare il berretto e la casacca ad alta visibilità. È consentito l'abbattimento del cinghiale in forma individuale con fucile ad anima liscia nelle aree non vocate alla presenza della specie medesima, individuate dal regolamento di cui all'articolo 27-bis e secondo le modalità di prelievo stabilite dal calendario venatorio regionale. Nelle stesse aree è consentito l'abbattimento occasionale del cinghiale senza l'ausilio del cane da seguita [187].

7. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza, il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni e che non abbia commesso violazioni alle norme della presente legge, comportanti la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 157 del 1992.

8. La fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio appartiene a colui che l'abbatte, ovvero a colui che l'abbia ferita o scovata, se non abbia abbandonato l'inseguimento.

9. Non costituisce esercizio venatorio la cattura con qualsiasi mezzo di fauna selvatica viva nei centri privati di produzione allo stato naturale di cui all'articolo 14.

10. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito di licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con i massimali determinati ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 157 del 1992.

Note:

[183]Comma così modificato dall'art. 7, comma 29, L.R. 3 aprile 2015, n. 13 e dall'art. 24, comma 1, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge).

[184]Il presente comma, aggiunto dall'art. 22, comma 1, L.R. 18 luglio 2011, n. 15, e poi così sostituito dall'art. 9, comma 1, L.R. 10 aprile 2012, n. 7, è stato infine abrogato dall'art. 3, L.R. 1° agosto 2012, n. 27. Il testo originario era così formulato: «5-bis. Per i titolari di licenza di caccia che hanno compiuto sessantacinque anni di età, la scelta della forma di cui alla lettera c) del comma 3, consente di esercitare la caccia anche nella forma di cui alla lettera b) del comma 3 medesimo». La Corte costituzionale, con sentenza 7-10 maggio 2012, n. 116 (Gazz. Uff. 16 maggio 2012, n. 20, 1a serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto comma 1 dell'art. 22, con la conseguente estensione di detta dichiarazione di illegittimità costituzionale al presente comma.

[185]Comma aggiunto dall'art. 22, comma 1, L.R. 18 luglio 2011, n. 15, poi abrogato dall'art. 9, comma 2, L.R. 10 aprile 2012, n. 7. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 7-10 maggio 2012, n. 116 (Gazz.

Uff. 16 maggio 2012, n. 20, 1ª serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto comma 1 dell'art. 22, con la conseguente estensione di detta dichiarazione di illegittimità costituzionale al presente comma.

[186]Comma così modificato dall'art. 9, comma 2, L.R. 28 luglio 2009, n. 18 (vedi anche, per le norme transitorie, il comma 4 del medesimo articolo), poi abrogato dall'art. 22, comma 2, L.R. 18 luglio 2011, n. 15.

[187]Comma aggiunto dall'art. 22, comma 3, L.R. 18 luglio 2011, n. 15, poi così modificato dall'art. 9, comma 3, L.R. 10 aprile 2012, n. 7.

Art. 27-bis Gestione venatoria degli ungulati.[188]

1. La gestione faunistico-venatoria degli ungulati è finalizzata alla conservazione delle specie presenti sul territorio regionale in un rapporto di compatibilità con l'ambiente, a tutela della biodiversità e della sostenibilità dell'agricoltura e al conseguimento degli obiettivi indicati negli indirizzi regionali di cui all'articolo 4 e dai piani faunistici venatori di cui all'articolo 5 [189].

2. La Giunta regionale stabilisce con regolamento, previo parere della commissione consiliare competente, la disciplina della gestione faunistico-venatoria degli ungulati [190].

3. In particolare, con l'atto di cui al comma 2, sono stabiliti:

a) la pianificazione territoriale mediante l'individuazione della base minima territoriale di intervento finalizzata ad una razionale organizzazione e localizzazione dell'attività gestionale, compresi i prelievi;

b) le modalità di gestione e di prelievo;

b-bis) le modalità di recupero dei capi feriti [191];

c) l'attività di controllo;

d) l'attività di formazione finalizzata alla gestione faunistico-venatoria degli ungulati;

e) le funzioni degli ATC [192].

4. [Le Province, sulla base del regolamento di cui al comma 2, adottano specifico atto inerente la gestione degli ungulati] [193].

5. Il prelievo venatorio degli ungulati, con eccezione del cinghiale, è consentito esclusivamente in forma selettiva secondo le indicazioni e previo parere dell'OFR. Il prelievo del cinghiale, oltre che in forma selettiva, può essere effettuato nella forma della braccata e con il metodo della girata [194].

6. Gli interventi di reintroduzione o ripopolamento di ungulati sono effettuati sulla base di adeguati progetti di fattibilità e piani di immissione, approvati dalla Giunta regionale che si avvale della consulenza dell'ISPRA [195].

7. [La valutazione quantitativa della popolazione degli ungulati presenti nel territorio regionale è effettuata sulla base delle metodologie indicate dall'ISPRA] [196].

8. La Regione definisce specifici programmi operativi con le regioni confinanti per l'esercizio comune di attività relative alla gestione degli ungulati.

9. Il regolamento di cui al comma 2 può prevedere che nella attività di gestione degli ungulati sia corrisposto un contributo da parte dei cacciatori commisurato alle spese di gestione e di organizzazione e a quelle relative alle opere di prevenzione e salvaguardia ambientale. Gli eventuali introiti sono destinati alle attività di gestione degli ungulati e per le attività di prevenzione e di risarcimento dei danni causati all'agricoltura nei limiti individuati ai sensi dell'articolo 19, comma 7 [197].

Note:

[188]Articolo aggiunto dall'art. 23, L.R. 18 luglio 2011, n. 15 (vedi anche, per le norme transitorie, l'art. 34, comma 1, della stessa legge), poi così modificato come indicato nelle note che seguono.

[189]Comma così modificato dall'art. 7, comma 30, L.R. 3 aprile 2015, n. 13, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1 della medesima legge) e con i limiti di applicabilità previsti dall'art. 6, comma 11 della suddetta L.R. n. 13/2015.

[190]In attuazione del presente comma vedi il Reg. reg. 23 marzo 2012, n. 3.

[192]Lettera così modificata dall'art. 7, comma 31, L.R. 3 aprile 2015, n. 13, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1 della medesima legge) e con i limiti di applicabilità previsti dall'art. 6, comma 11 della suddetta L.R. n. 13/2015.

[193]Comma abrogato dall'art. 10, comma 1, L.R. 10 aprile 2012, n. 7.

[194]Comma così modificato dall'art. 10, comma 2, L.R. 10 aprile 2012, n. 7.

[195]Comma così modificato dall'art. 7, comma 32, L.R. 3 aprile 2015, n. 13, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1 della medesima legge) e con i limiti di applicabilità previsti dall'art. 6, comma 11 della suddetta L.R. n. 13/2015.

[196]Comma abrogato dall'art. 10, comma 3, L.R. 10 aprile 2012, n. 7.

[197]Comma così modificato dall'art. 10, comma 4, L.R. 10 aprile 2012, n. 7 e dall'art. 5, comma 1, L.R. 23 dicembre 2013, n. 51.

[191]Lettera aggiunta dall'art. 25, comma 1, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge).

Art. 28 Abilitazione all'esercizio venatorio.[198]

1. L'esercizio venatorio in qualsiasi forma, compresa quella con l'arco e con il falco, è consentito solo a chi abbia conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di pubblici esami davanti ad una commissione regionale [199] [200].

2. L'abilitazione venatoria è necessaria per il rilascio della prima licenza di porto d'armi per uso di caccia e per la concessione della stessa in caso di revoca.

3. La Regione stabilisce le modalità per lo svolgimento degli esami, che devono in particolare riguardare nozioni nelle seguenti materie [201]:

a) legislazione venatoria;

b) elementi di zoologia e biologia della fauna selvatica, con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili;

c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;

d) elementi di ecologia e principi di salvaguardia della natura e della produzione agricola;

e) norme di pronto soccorso.

4. L'abilitazione è concessa se il giudizio è favorevole in tutte le materie oggetto di esame. La commissione valuta la preparazione del candidato con un giudizio di idoneità o inidoneità; in caso di idoneità, il presidente della commissione rilascia il relativo attestato.

5. Coloro i quali siano stati giudicati inidonei non possono sostenere nuovamente la prova d'esame prima che siano trascorsi due mesi.

6. Le prove d'esame di cui al comma 3 consistono in una prova scritta, mediante test a risposta multipla, e una prova orale, in conformità alle disposizioni emanate al riguardo dalla Giunta regionale e secondo un programma approvato dalla Giunta medesima.

7. Ogni candidato è tenuto a versare alla Regione, quale rimborso spese di esame per l'abilitazione venatoria, un importo di 25,00 euro comprensivo degli ausili didattici, nonché del rilascio in carta legale del certificato di abilitazione [202].

8. La Regione organizza corsi di preparazione per il conseguimento dell'abilitazione venatoria e informa sui contenuti della presente legge, anche in collaborazione con le associazioni venatorie riconosciute [203].

9. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per l'esercizio della caccia mediante uso dell'arco e del falco.

10. È istituita una commissione regionale in ogni territorio in cui è presente un ufficio territoriale della struttura regionale competente in materia di caccia. Ogni commissione è nominata dalla Giunta regionale, dura in carica cinque anni, ed è composta da:

a) un funzionario regionale competente in materia faunistico venatoria, che ne assume la presidenza;

b) tre componenti, di cui almeno uno laureato in biologia o scienze naturali o scienze forestali esperto in fauna omeoterma, sentite le associazioni venatorie, agricole e ambientaliste;

c) quattro componenti designati dalle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale e operanti nel territorio regionale;

d) un dipendente della Regione con funzioni di segretario[204].

11. La commissione di cui al comma 1 è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei componenti.

12. Alla domanda per sostenere la prova d'esame, da presentarsi alla struttura organizzativa regionale competente in materia di caccia, deve essere allegato certificato medico di idoneità fisica all'esercizio venatorio, rilasciato in conformità alle disposizioni vigenti, nonché il certificato di residenza [205].

13. È incompatibile il ruolo di componente di commissione con quello di Presidente della Regione, di Assessore regionale, di Consigliere regionale, di Presidente della Provincia e di Consigliere provinciale[206].

Note:

[198]Vedi, anche, il D.P.G.R. 7 luglio 2020, n. 210 e la Delib.G.R. 21 marzo 2022, n. 280.

[199]Comma così modificato dall'art. 3, comma 2, L.R. 9 febbraio 2018, n. 2, a decorrere dal 10 febbraio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 19, comma 1, della stessa legge).

[200] Ai sensi dell'art. 4, comma 1, Reg. 4 dicembre 2004, n. 11, gli enti locali possono provvedere, nell'esercizio della loro potestà regolamentare, al riordino della composizione e delle funzioni o alla soppressione degli organismi collegiali incaricati dello svolgimento di funzioni conferite agli enti locali medesimi, elencati nella relativa tabella B, fra i quali è compreso l'organismo di cui al presente articolo (vedi anche il comma 2 del medesimo art. 4).

[204]Comma così sostituito dall'art. 3, comma 3, L.R. 9 febbraio 2018, n. 2, a decorrere dal 10 febbraio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 19, comma 1, della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «10. La commissione di cui al comma 1 dura in carica cinque anni ed è composta:

a) da un funzionario provinciale esperto in materia faunistico venatoria designato dal Presidente della Provincia, che ne assume la presidenza;

b) da tre membri nominati dal Consiglio provinciale, di cui almeno uno laureato in biologia o scienze naturali esperto in fauna omeoterma, sentite le associazioni venatorie, agricole e ambientaliste;

c) da quattro membri designati dalle organizzazioni venatorie riconosciute a livello nazionale e operanti nel territorio regionale;

d) da un dipendente della Provincia con funzioni di segretario.».

In precedenza il presente comma era già stato modificato dall'art. 24, L.R. 18 luglio 2011, n. 15 e dall'art. 11, L.R. 10 aprile 2012, n. 7.

[206]Comma così sostituito dall'art. 3, comma 4, L.R. 9 febbraio 2018, n. 2, a decorrere dal 10 febbraio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 19, comma 1, della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «13. Non possono essere membri della commissione di cui al comma 1 i consiglieri Provinciali in carica nella stessa Provincia.».

[201]Alinea così modificato dall'art. 26, comma 1, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge).

[202]Comma così modificato dall'art. 26, comma 2, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge).

[203]Comma così modificato dall'art. 26, comma 3, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge).

[205]Comma così modificato dall'art. 26, comma 4, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge).

Art. 29 Tesserino di caccia.

1. I titolari di licenza di caccia che esercitano l'attività venatoria sul territorio regionale devono essere in possesso di apposito tesserino.

2. Il tesserino viene rilasciato dal comune di residenza e deve indicare:

a) le generalità del titolare;

b) la forma di caccia praticata in via esclusiva, scelta fra quelle previste dall'articolo 27, comma 3;

c) l'ambito territoriale di caccia prescelto;

d) le specifiche norme stabilite con il calendario venatorio regionale.

3. Ai fini dell'esercizio della caccia da parte di residenti in altre regioni, le indicazioni di cui al comma 2 devono risultare dal tesserino rilasciato dalla Regione di residenza.

4. Il tesserino, su modello stabilito dalla Giunta regionale in conformità a quanto previsto dal calendario venatorio, in formato cartaceo e su supporto elettronico, non in via esclusiva, è predisposto dalla struttura organizzativa regionale competente in materia di caccia ed è valido per una sola stagione venatoria. E' fatta salva la facoltà del cacciatore di scegliere la tipologia di tesserino da utilizzare, nel rispetto di quanto stabilito dalla Regione in attuazione della normativa statale relativa al prelievo di determinate specie [207].

5. Il tesserino è personale; non può essere rilasciato più di un tesserino intestato alla stessa persona.

5-bis. Il cacciatore deve annotare in modo indelebile, negli appositi spazi del tesserino personale, il numero di capi di selvaggina stanziale e migratoria dopo gli abbattimenti accertati[208].

6. In caso di deterioramento involontario o di smarrimento del tesserino, il Comune di residenza ne rilascia un duplicato, previa esibizione di copia della denuncia di smarrimento presentata agli organi di polizia o del vecchio tesserino deteriorato, che deve essere ritirato.

7. Ai fini del rilascio del tesserino ai cittadini della Repubblica di San Marino ivi residenti che scelgono di esercitare la caccia nel territorio della Regione, la Giunta regionale provvede a trasmettere all'organo della Repubblica stessa competente in materia di caccia un numero di tesserini pari a quello dei richiedenti.

8. Entro il 15 marzo di ogni anno i Comuni trasmettono alla Giunta regionale il numero complessivo dei tesserini rilasciati e all'ATC l'elenco dei cacciatori che hanno ritirato il tesserino [209].

8-bis. Entro trenta giorni successivi al termine della stagione venatoria, i cacciatori devono riconsegnare, anche a mezzo posta o tramite le associazioni venatorie, all'ATC il tesserino di caccia. L'ATC rilascia apposita ricevuta di riconsegna del tesserino di caccia. Entro il trenta aprile di ogni anno l'ATC invia alla struttura organizzativa competente in materia di caccia e all'OFR l'elaborazione dei dati riferiti alla precedente stagione venatoria, dei tesserini di caccia, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale [210] [211].

8-ter. Al cacciatore che non riconsegna il tesserino entro il termine di cui al comma 8-bis, è applicata una sanzione pari ad euro 50,00. Ai fini dell'applicazione della sanzione medesima, l'ATC trasmette alla Regione l'elenco dei cacciatori inadempienti [212].

8-quater. I cacciatori che praticano la caccia di selezione di ungulati sono dotati di apposito tesserino, secondo il modello stabilito ai sensi del comma 4 e rilasciato dall'ATC. Le modalità relative alla riconsegna dei tesserini per la caccia di selezione agli ungulati sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 27-bis, comma 2 [213].

Note:

[207]Comma dapprima modificato dall'art. 12, comma 1, L.R. 10 aprile 2012, n. 7 e poi così sostituito dall'art. 27, comma 1, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: "4. Il tesserino, su modello stabilito dalla Giunta regionale in conformità a quanto previsto dal calendario venatorio è predisposto dalla struttura organizzativa regionale competente in materia di caccia ed è valido per una sola stagione venatoria.".

[208]Comma inserito dall'art. 2, comma 1, L.R. 7 novembre 2018, n. 44, a decorrere dall'8 novembre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 1, della stessa legge).

[209]Comma così sostituito dall'art. 12, comma 2, L.R. 10 aprile 2012, n. 7. Il testo originario era così formulato: «8. I comuni Comunicano alla Giunta regionale e alla Provincia competente, entro il 15 febbraio di ogni anno, il numero dei tesserini rilasciati nella precedente annata venatoria.».

[210]Comma aggiunto dall'art. 25, L.R. 18 luglio 2011, n. 15, poi così sostituito dall'art. 12, comma 3, L.R. 10 aprile 2012, n. 7. Il testo originario era così formulato: «8-bis. Entro trenta giorni successivi al termine della stagione venatoria, i cacciatori devono riconsegnare anche a mezzo posta al Comune di residenza il tesserino di caccia. Entro il 30 maggio di ogni anno i Comuni inviano alla Regione l'elaborazione dei dati, riferiti alla precedente stagione venatoria, dei tesserini di caccia, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.».

[211]Per la proroga del termine di consegna dei dati elaborati disposto dal presente comma, vedi l'art. 2, comma 2, O.P.G.R. 5 marzo 2021, n. 9.

[212]Comma aggiunto dall'art. 25, L.R. 18 luglio 2011, n. 15 e poi così modificato dall'art. 12, comma 4, L.R. 10 aprile 2012, n. 7, dall'art. 4, L.R. 1° agosto 2012, n. 27 e dall'art. 7, comma 33, L.R. 3 aprile 2015, n. 13, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1 della medesima legge) e con i limiti di applicabilità previsti dall'art. 6, comma 11 della suddetta L.R. n. 13/2015.

[213]Comma aggiunto dall'art. 25, L.R. 18 luglio 2011, n. 15, poi così modificato dall'art. 12, comma 5, L.R. 10 aprile 2012, n. 7.

Art. 30 Calendario venatorio regionale .[214][215][216][217]

1. La Giunta regionale, sentito l'ISPRA e previo parere della competente commissione consiliare, approva entro il 15 giugno di ogni anno il calendario venatorio regionale [218].

2. Nel calendario venatorio regionale devono essere individuate in particolare:

a) le specie cacciabili e i periodi di caccia;

b) le giornate di caccia;

c) il carniere massimo giornaliero e l'eventuale carniere stagionale [219];

d) l'ora legale di inizio e di termine della giornata di caccia;

e) i periodi e le modalità per l'addestramento dei cani da caccia.

3. Ogni cacciatore può allenare e utilizzare per l'esercizio venatorio contemporaneamente non più di due cani o non più di sei cani segugi; ogni squadra composta da due o tre cacciatori non può comunque utilizzare contemporaneamente più di sei cani di qualsiasi razza, categoria, compresi i meticci [220].

3-bis. Il numero massimo dei cani che possono essere utilizzati per la caccia al cinghiale è stabilito dal regolamento di cui all'articolo 27-bis[221];

3-ter. Nelle more della predisposizione del Piano faunistico venatorio regionale di cui all'articolo 4, il calendario venatorio regionale può essere sottoposto alla procedura di Valutazione d'incidenza di cui al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche). In questo caso l'autorità competente all'effettuazione della Valutazione d'incidenza è la Regione in deroga a quanto disposto dalla lettera b) del comma 3 dell'articolo 24 della L.R. 6/2007 [222].

Note:

[214]Il presente articolo, già modificato dall'art. 1, L.R. 5 gennaio 1995, n. 8, poi corretto con avviso errata corrige pubblicato nel B.U. 14 giugno 2001, n. 66, quindi ancora modificato dall'art. 35, comma 3, L.R. 7 maggio 2001, n. 11, dall'art. 5, L.R. 16 luglio 2007, n. 8, dall'art. 15, L.R. 29 luglio 2008, n. 25 e dall'art. 9, comma 3, L.R. 28 luglio 2009, n. 18, è stato successivamente così sostituito dall'art. 26, L.R. 18 luglio 2011, n. 15. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 7-10 maggio 2012, n. 116 (Gazz. Uff. 16 maggio 2012, n. 20, 1ª serie speciale) ha dichiarato, tra l'altro, l'illegimità costituzionle del citato articolo 26, comma 1, della L.R. n. 15 del 2011, nella parte in cui, sostituendo il presente articolo, dispone che il calendario venatorio regionale ha validità minima annuale e massima triennale, anzichè prevederne unicamente la validità annuale. Il testo precedente la sostituzione era così formulato: «Art. 30. Calendario venatorio regionale. 1. Entro il 15 giugno di ogni anno la Giunta regionale, sentito l'istituto nazionale per la fauna selvatica, in relazione alla situazione ambientale delle diverse realtà territoriali ed in conformità alle prescrizioni del piano faunistico-venatorio regionale, stabilisce il calendario venatorio ed il regolamento relativi all'intera annata venatoria.

2. Entro il termine indicato al comma 1, il calendario venatorio regionale è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione.

3. Le specie di selvaggina cacciabili sono le seguenti:

a) dal 1° settembre alla data di chiusura, fissata annualmente con il calendario venatorio nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1 dell'articolo 18 della legge n. 157 del 1992: tortora, (streptopelia turtur), quaglia, allodola, colino della Virginia, starna, pernice rossa, lepre comune, coniglio selvatico, storno, gallinella d'acqua, porciglione, codone, mazzaiola, mestolone, beccaccino, frullino combattente, taccola, corvo, cornacchia nera, pittima reale, cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, fagiano, colombaccio e merlo;

b) dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: passero, passera mattugia, passera oltremontana;

c) dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, germano reale, folaga, alzavola. canapiglia, fischione, moriglione, moretta, volpe, beccaccia, pavoncella;

d) dal 1° ottobre al 30 novembre: capriolo, cervo, daino, coturnice;

e) dal 1° ottobre al 31 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio: cinghiale.

3-bis. In caso di applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 18 della legge 157/1992 i periodi di caccia al colombaccio e merlo possono essere chiusi alla data prevista dal comma 1 dell'articolo 18 della legge 157/1992.

4. L'esercizio venatorio ha inizio e termine secondo gli orari di seguito indicati: settembre:

dal 01 al 15 - ore 5.30/19.30

dal 16 al 30 - ore 6.00/19.15

(vige l'ora legale) ottobre: dal 01 al 15 - ore 5.00/18.00

dal 16 al 31 - ore 5.15/17.30 novembre: dal 01 al 15 - ore 5.30/17.15

dal 16 al 30 - ore 5.50/17.00 dicembre: dal 01 al 15 - ore 6.00/16.40

dal 16 al 31 - ore 6.00/16.45 gennaio: dal 01 al 15 - ore 6.00/17.15

dal 16 al 31 - ore 5.50/17.45

La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto.

5. Le specie di cui al comma 3 sono cacciabili:

a) dal 1° settembre al 30 settembre - tre giorni fissi: mercoledì, sabato e domenica;

b) dal 1° ottobre al 31 gennaio - tre giorni a scelta del cacciatore, esclusi martedì e venerdì;

c) dal 1° ottobre al 30 novembre - la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria è consentita per altri due giorni a settimana, con esclusione comunque del martedì e venerdì.

6. Per ogni giornata di caccia è consentito a ciascun titolare di licenza di abbattere i seguenti capi di selvaggina:

a) selvaggina stanziale:

a1) lepre e coturnice - n. 1 capo;

a2) fagiano, starna e pernice rossa - n. 2 capi, non cumulabili con lepre e coturnice;

a3) cinghiale - n. 5 capi;

b) selvaggina migratoria:

b1) quaglie e tortore - n. 10 capi complessivi;

b2) tordi, merli e cesene - n. 25 capi complessivi;

b3) trampolieri e palmipedi - n. 10 capi complessivi;

b4) colombacci - n. 10 capi complessivi;

b5) beccacce - n. 5 capi.

Il numero massimo di capi abbattibili appartenenti alle specie citate non può superare complessivamente i 30 capi. Per le altre specie non elencate, il numero massimo consentito è complessivamente di 50 capi.

7. [La Giunta regionale, per motivi attinenti alla salute e alla sicurezza pubblica, alla sicurezza aerea, alla necessità di prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque o di protezione della flora e della fauna, ovvero per consentire attività di ricerca o di insegnamento o per consentire il ripopolamento o la reintroduzione di specie o l'allevamento connesso a tali operazioni, può autorizzare, con provvedimento motivato, il prelievo venatorio in regime di deroga ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della direttiva 79/409/CEE, delle seguenti specie: passero, passera mattugia, passera oltremontana, storno, corvo, cornacchia grigia e taccola] (comma abrogato dall'art. 5, L.R. 16 luglio 2007, n. 8).

8. [La Giunta regionale può altresì consentire in regime di deroga, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), della direttiva 79/409/CEE, previo parere dell'istituto nazionale per la fauna selvatica per le specie di cui all'allegato 11, il prelievo venatorio, in condizioni rigidamente controllate, di piccole quantità di esemplari, tra cui le specie sotto indicate e nei limiti seguenti:

a) passero, passera mattugia, passera oltremontana: dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre con un numero di capi complessivi prelevabili giornalmente pari a 30 e annualmente pari a 300;

b) storno: dal 1° settembre al 16 dicembre, con un numero di capi prelevabile giornalmente a 30 e annualmente pari a 300;

c) cornacchia grigia, corvo, taccola: dal 1° settembre al 16 gennaio, con un numero di capi complessivi prelevabili giornalmente pari a 50 e annualmente pari a 500] (comma abrogato dall'art. 5, L.R. 16 luglio 2007, n. 8).

9. [Sono autorizzati ad effettuare il prelievo previsto dal comma 7 e con le modalità di cui al comma 8 coloro che esercitano la caccia da appostamento e che abbiano provveduto a richiedere l'apposito tesserino che consente di indicare i capi prelevati] (comma abrogato dall'art. 5, L.R. 16 luglio 2007, n. 8).

10. L'allenamento dei cani da caccia, prima dell'apertura dell'esercizio venatorio, è consentito per tre settimane prima della data di inizio della stagione di caccia per cinque giorni a settimana, esclusi martedì e venerdì dalle ore 5.30 alle ore 20.30. L'allenamento è consentito sulle stoppie, sui calanchi e sui terreni incolti, nei boschi, lungo i corsi d'acqua, sui prati naturali ed anche su quelli artificiali, a

condizione che non si arrechi danno alle colture. È comunque vietato a meno di m. 500 dal confine delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agrituristico-venatorie.

11. Ogni cacciatore può allenare ed utilizzare per l'esercizio venatorio contemporaneamente non più di due cani, siano essi da cerca o da ferma, o non più di sei cani segugi.

12. Per la caccia alla volpe e al cinghiale svolta in battuta e nei luoghi interessati dalla presenza di tali specie non si applicano le limitazioni di cui al comma 11.

13. Nel caso in cui divengano operanti nuove norme di legge, nuove convenzioni internazionali o nuove direttive Comunitarie, la Giunta regionale adegua il calendario venatorio, ove già pubblicato, entro trenta giorni dalla entrata in vigore delle nuove disposizioni.».

[215]Con Delib.G.R. 25 luglio 2011, n. 1067, con Delib.G.R. 9 luglio 2012, n. 1018, con Delib.G.R. 12 luglio 2014, n. 832, con Delib.G.R. 28 luglio 2020, n. 1060 e con Delib.G.R. 20 maggio 2024, n. 776 è stato approvato il calendario venatorio di cui al presente articolo. Vedi, anche, la Delib.G.R. 13 febbraio 2012, n. 158 e la Delib.G.R. 8 ottobre 2012, n. 1411. Vedi, al riguardo, quanto previsto dalla Delib.G.R. 18 febbraio 2013, n. 148, dalla Delib.G.R. 5 maggio 2015, n. 388, dalla Delib.G.R. 8 febbraio 2016, n. 74, dalla Delib.G.R. 8 febbraio 2021, n. 99 e dalla Delib.G.R. 29 gennaio 2024, n. 62 per quanto attiene all'individuazione delle località per l'allenamento dei cani da caccia nei mesi di febbraio e marzo 2024 e dalla Delib.G.R. 20 gennaio 2025, n. 24 per l'allenamento dei cani da caccia nei mesi di febbraio e marzo 2025.

[216]Vedi, anche, la Delib.G.R. 9 luglio 2013, n. 995, la Delib.G.R. 7 ottobre 2013, n. 1384, la Delib.G.R. 17 febbraio 2014, n. 141, la Delib.G.R. 23 febbraio 2015, n. 102, la Delib.G.R. 1° agosto 2016, n. 867, la Delib.G.R. 13 febbraio 2017, n. 118, la Delib.G.R. 4 luglio 2017, n. 776, la Delib.G.R. 5 febbraio 2018, n. 119, la Delib.G.R. 7 agosto 2019, n. 984, la Delib.G.R. 30 agosto 2019, n. 1015, la Delib.G.R. 10 febbraio 2020, n. 127, la Delib.G.R. 7 febbraio 2022, n. 80, la Delib.G.R. 1 agosto 2022, n. 1000, la Delib.G.R. 6 febbraio 2023, n. 85, la Delib.G.R. 26 giugno 2023, n. 947 e la Delib.G.R. 30 settembre 2023, n. 1431.

[217]Per la modifica calendario venatorio regionale 2022/2023 vedi la Delib.G.R. 8 settembre 2022, n. 1106.

[218]Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, L.R. 30 dicembre 2019, n. 43, a decorrere dal 1° gennaio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 19, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «1. La Giunta regionale, sentiti l'ISPRA e l'OFR e previo parere della competente commissione consiliare, approva entro il 15 giugno di ogni anno il calendario venatorio regionale.». In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'art. 13, comma 1, L.R. 10 aprile 2012, n. 7 e dall'art. 11, comma 1, L.R. 21 dicembre 2015, n. 28.

[219]Lettera così modificata dall'art. 6, comma 3, L.R. 18 aprile 2019, n. 8, a decorrere dal 19 aprile 2019 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1, della stessa legge).

[220]Comma così modificato dall'art. 13, comma 2, L.R. 10 aprile 2012, n. 7.

[221]Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, L.R. 2 agosto 2013, n. 25, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge).

[222]Comma aggiunto dall'art. 6, comma 4, L.R. 18 aprile 2019, n. 8, a decorrere dal 19 aprile 2019 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1, della stessa legge).

Art. 31 Esercizio venatorio da appostamento fisso e temporaneo .[223]

1. Sono fissi gli appostamenti di caccia costituiti in legno o altro materiale esclusa la muratura con preparazione del sito, destinati all'esercizio venatorio per almeno una intera stagione venatoria. L'appostamento cessa la sua funzione a seguito di mancato utilizzo per almeno due stagioni venatorie; la rimozione fa carico ai soggetti autorizzati. Gli appostamenti fissi di caccia autorizzati dalla Regione in conformità alle disposizioni della legislazione venatoria non sono soggetti alle prescrizioni normative previste dalla L.R. n. 34/1992 e non sono soggetti, altresì, al rilascio dei titoli abilitativi edilizi previsti dalle normative vigenti, purché abbiano le seguenti dimensioni[224]:

a) appostamento fisso alla minuta selvaggina, collocato a terra, avente dimensioni non superiori a 9 mq ed un piano di calpestio non più alto di 3 metri da terra [225];

b) appostamento fisso per colombacci costituito da un capanno principale collocato a terra o su alberi o traliccio artificiale con dimensioni non superiori a 9 mq per ciascun capanno principale o secondario;

c) appostamento fisso per palmipedi e trampolieri costituito da un capanno principale collocato in prossimità dell'acqua, sugli argini di uno specchio d'acqua o prato soggetto ad allagamento le cui dimensioni non possono superare i 20 mq eventuali capanni secondari non possono superare la superficie di 5 mq ciascuno [226] [227].

2. Gli appostamenti fissi non possono essere ricavati da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, o collocati nel raggio di m. 100 dagli stessi e di m. 150 se si spara in direzione dei medesimi.

3. Sono considerati appostamenti fissi di caccia le tine, le zattere e le imbarcazioni ancorate nelle paludi o negli stagni o sui margini di specchi d'acqua naturali o artificiali e quelle ubicate al largo dei laghi e dei fiumi, purché saldamente ancorate al fondale, destinate all'esercizio venatorio agli acquatici, verso le quali è consentito l'accostamento con mezzo galleggiante a trazione manuale, utilizzabile anche per il recupero, in atteggiamento di caccia, della selvaggina abbattuta o ferita.

4. Gli appostamenti all'avifauna selvatica acquatica collocati in terraferma devono avere una stabile e definita occupazione di sito, con copertura d'acqua permanente durante tutto l'anno del suolo, fatta eccezione del periodo compreso dal 1° maggio al 31 agosto per le attività di manutenzione e ripristino del sito di appostamento esalvo casi di forza maggiore, pena la revoca dell'autorizzazione [228].

5. L'autorizzazione per la caccia da appostamento fisso è rilasciata dalla Regione e ha validità dalla data di concessione sino al termine del periodo di vigenza del piano faunistico venatorio regionale, salvo revoca. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione deve essere corredata da planimetria catastale in scala 1:2.000 e cartografia in scala 1:10.000 indicante l'ubicazione dell'appostamento e dal consenso scritto, con indicazione dei termini temporali, del proprietario o del conduttore del terreno, lago o stagno privato, in quanto l'appostamento comporti preparazione del sito con modificazione ed occupazione stabile del

terreno. Nel periodo autorizzativo non è consentito variare per più di due volte il sito di appostamento, né inoltrare richiesta per più di due volte di variazione dell'opzione di caccia in via esclusiva, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, che deve essere comunque presentata non oltre il 30 giugno di ogni anno[229].

5-bis. [L'autorizzazione di cui al comma 5, nelle more dell'approvazione del piano faunistico venatorio provinciale, ha validità annuale] [230].

5-ter. Il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 5 provvede al versamento della relativa tassa di concessione annuale entro e non oltre il 31 luglio; la ricevuta del versamento è trasmessa ai competenti uffici della Giunta regionale, anche in modalità telematica, entro il 5 agosto successivo [231].

6. Non sono considerati fissi, agli effetti della opzione della forma di caccia in via esclusiva, gli appostamenti per l'esercizio venatorio agli ungulati, ai colombacci e quelli di cui all'articolo 14, comma 12, legge n. 157 del 1992, senza richiami vivi o che usano richiami non appartenenti alle specie della fauna selvatica.

7. Non è consentito impiantare appostamenti fissi di caccia a distanza inferiore a m. 200 dai confini delle oasi di protezione, delle zone di ripopolamento e cattura, delle zone di ricerca e sperimentazione faunistica, nonché dei parchi, riserve naturali e centri pubblici di produzione della selvaggina.

8. Non sono consentiti nuovi appostamenti fissi ad una distanza inferiore a metri 500 da altro appostamento fisso preesistente. La distanza è misurata dal capanno principale. Sono in ogni caso fatte salve, anche con riferimento alle disposizioni di cui al comma 7, le diverse distanze relative agli appostamenti fissi preesistenti alla data di entrata in vigore di questa legge [232] [233]

9. Ferma restando l'esclusività della forma di caccia, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'articolo 27, è consentito al titolare e alle persone dallo stesso autorizzate che abbiano scelto la forma esclusiva di caccia di tipo B da appostamento fisso, solo il recupero, in attitudine di caccia ed anche con uso del cane, della selvaggina ferita, entro un raggio di metri 200 dal capanno previsto per minuta selvaggina e dal capanno principale per colombacci e entro un raggio di metri 300 dal capanno principale per acquatici [234]

10. Durante l'esercizio venatorio da appostamento è vietata, salvo consenso del titolare, la caccia in forma vagante e da appostamento temporaneo ad una distanza inferiore a metri 200 dal capanno principale per colombacci e per minuta selvaggina collocata a terra e metri 300 dal capanno principale per acquatici salvo quanto previsto al comma 20 [235]

11. L'accesso all'appostamento fisso con armi proprie e richiami propri delle specie appartenenti alla fauna selvatica cacciabile è consentito unicamente a coloro che, autorizzati dal titolare, abbiano esercitato l'opzione per la specifica forma di caccia. Oltre al titolare, possono cacciare nell'appostamento fisso le persone che abbiano scelto tale tipo di caccia, in numero non superiore a tre, con il consenso del titolare o in assenza del medesimo. Tale

limite non si applica agli appostamenti di cui al comma 19, come pure agli appostamenti senza richiami vivi o che usano richiami non appartenenti alle specie della fauna selvatica cacciabile[236].

12. Le autorizzazioni sono rilasciate prioritariamente ai titolari dell'appostamento fisso già autorizzati per la stagione venatoria 1989/1990, o a coloro cui tali autorizzazioni sono state trasferite negli anni successivi. Le ulteriori autorizzazioni disponibili sono rilasciate in via prioritaria agli ultrasessantenni, ai portatori di handicap fisici, ai proprietari e conduttori di fondi che lo richiedano, ai familiari in linea diretta dei titolari degli appostamenti fissi che siano deceduti o abbiano smesso l'attività, a coloro che hanno optato per tale forma di caccia ed a coloro che, per sopravvenuto impedimento fisico, non siano più in condizioni di esercitare la caccia in forma vagante. Nel caso vengano presentate più richieste di autorizzazione che interessano lo stesso sito, viene autorizzata la domanda presentata dal soggetto più anziano[237].

13. La Regione autorizza il titolare di appostamento fisso, che per caso fortuito o per forza maggiore sia costretto a trovare altro sito, ad impiantare l'appostamento in una zona diversa, con il diritto di ripristinarlo nel luogo precedentemente autorizzato al venir meno dell'impedimento [238].

14. Il cacciatore che opta per la forma di caccia vagante non può essere titolare di un appostamento fisso con l'uso di richiami vivi appartenenti alle specie cacciabili [239].

15. Il titolare dell'appostamento fisso di caccia autorizzato, previo accordo con il proprietario o conduttore del fondo, provvede al mantenimento e al miglioramento delle caratteristiche naturali dell'ambiente circostante, per la tutela della fauna e della flora, almeno nel raggio di m. 100 dall'impianto.

16. Sono temporanei gli appostamenti che non comportino eccessive modificazioni del sito e siano destinati all'esercizio venatorio per non più di una giornata di caccia. Al termine della giornata il cacciatore deve rimuovere il materiale usato per la costruzione dell'appostamento. È considerato appostamento temporaneo anche il sostare dietro a riparo naturale [240].

17. Gli appostamenti temporanei non possono essere situati a distanza inferiore a metri 100, salvo accordo tra coloro che approntano limitrofi appostamenti temporanei, e dalle zone previste dal comma 7, a metri 200 da un appostamento fisso per piccola selvaggina posto a terra (nocetta) e dal capanno principale per colombacci, a metri 300 dal capanno principale, se trattasi di appostamento per acquatici, salvo quanto previsto dai commi 10 e 20[241]

18. L'appostamento fisso per colombacci o per acquatici può essere costituito da un capanno principale e da capanni sussidiari che sono posti ad una distanza massima di metri 75 dal capanno principale per colombacci e metri 100 per acquatici in prossimità di laghi, stagni, prati allagati [242]

18-bis. L'appostamento fisso alla minuta selvaggina può essere costituito da un appostamento fisso e da massimo un capanno sussidiario, posto ad una distanza massima di metri 50, fermo restando il divieto dell'utilizzo contemporaneo dei capanni [243].

19. Il funzionamento degli appostamenti fissi per colombacci è limitato al periodo 1° ottobre - 15 novembre; il relativo periodo di tabellazione coincide con quello consentito per la caccia. L'attività dell'appostamento può continuare successivamente a tale data esclusivamente da un solo capanno e può essere esercitata solo da coloro che abbiano optato per la caccia da appostamento fisso con richiami vivi.

20. Gli appostamenti fissi devono essere segnalati, a cura del titolare, mediante tabelle esenti da tasse visibili l'una dall'altra che possono essere poste al limite della distanza di rispetto. L'apposizione delle tabelle ad una distanza inferiore di quella di cui ai commi 9 e 10 determina la corrispondente riduzione della distanza di rispetto. Nella parte esterna del capanno principale dell'appostamento fisso autorizzato deve essere apposto il numero dell'autorizzazione dello stesso, a cura del cacciatore titolare e in forma libera ma leggibile ed indelebile. [244].

Note:

[223]Vedi, anche, la Delib.G.R. 21 luglio 2020, n. 975, la Delib.G.R. 5 agosto 2020, n. 1234 e la Delib.G.R. 28 giugno 2021, n. 829.

[224]Alinea così modificato dall'art. 27, comma 1, L.R. 18 luglio 2011, n. 15 e dall'art. 28, comma 1, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge).

[226]Lettera così modificata dall'art. 14, comma 1, L.R. 10 aprile 2012, n. 7 e dall'art. 5, L.R. 1° agosto 2012, n. 27.

[227]Comma così sostituito dall'art. 51, L.R. 22 dicembre 2009, n. 31, poi così modificato dapprima dall'art. 22, L.R. 15 novembre 2010, n. 16, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 48 della stessa legge), poi dall'art. 18, comma 1, L.R. 28 dicembre 2010, n. 20, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della stessa legge) e infine ulteriormente così modificato come indicato nelle note che precedono. Vedi anche, per le norme transitorie, il comma 2 del suddetto art. 18. Il testo originario era così formulato: "1. Sono fissi gli appostamenti di caccia costruiti in muratura o altra solida materia con preparazione di sito, destinati all'esercizio venatorio almeno per un'intera stagione venatoria. L'appostamento cessa di essere fisso quando non vi venga esercitata la caccia da parte degli aventi diritto".

[229]Comma dapprima sostituito dall'art. 27, comma 2, L.R. 18 luglio 2011, n. 15 e poi così modificato dall'art. 28, comma 4, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «5. L'autorizzazione per la caccia da appostamento fisso è rilasciata dalla Provincia ed ha validità annuale salvo revoca. La domanda per il rilascio della prima autorizzazione deve essere corredata da planimetria in scala 1:10.000 indicante l'ubicazione dell'appostamento e dal consenso scritto del proprietario o del conduttore del terreno, lago o stagno privato, in quanto l'appostamento comporti preparazione del sito con modificazione ed occupazione stabile del terreno.».

[232]Comma così sostituito dall'art. 28, comma 7, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così

formulato: "8. Non sono consentiti nuovi appostamenti fissi sia per colombacci che per acquatici ad una distanza inferiore a metri 300. La distanza è misurata tra i capanni principali. Tale distanza è ridotta a metri 150 per appostamenti per piccola selvaggina posti a terra (nocetta) per i quali non è previsto l'impianto di capanni sussidiari. Sono in ogni caso fatte salve, anche con riferimento alle disposizioni di cui al comma 7, le diverse distanze relative agli appostamenti fissi preesistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.". In precedenza, il presente comma era già stato già modificato dall'art. 27, comma 3, L.R. 18 luglio 2011, n. 15 e dall'art. 14, comma 2, L.R. 10 aprile 2012, n. 7.

[234]Comma così sostituito dall'art. 28, comma 7, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: "9. Ferma restando l'esclusività della forma di caccia, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'articolo 27, è consentito al titolare e alle persone dallo stesso autorizzate solo il recupero, in attitudine di caccia ed anche con uso del cane, della selvaggina ferita, entro un raggio di metri 200 dal capanno principale e metri 300 dal capanno principale per acquatici.". In precedenza, il presente comma era già stato già modificato dall'art. 27, comma 4, L.R. 18 luglio 2011, n. 15 e dall'art. 14, comma 3, L.R. 10 aprile 2012, n. 7.

[235]Comma così sostituito dall'art. 28, comma 7, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: "10. Durante l'esercizio venatorio da appostamento è vietata, salvo consenso del titolare, la caccia in forma vagante ad una distanza inferiore a metri 200 dal capanno principale per colombacci e piccola selvaggina a terra e metri 300 dal capanno principale per acquatici.". In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'art. 27, comma 5, L.R. 18 luglio 2011, n. 15 dall'art. 14, comma 4, L.R. 10 aprile 2012, n. 7.

[230]Comma aggiunto dall'art. 30, comma 1, L.R. 27 dicembre 2012, n. 45 e poi abrogato dall'art. 28, comma 5, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge).

[236]Comma così modificato dall'art. 27, comma 6, L.R. 18 luglio 2011, n. 15 e dall'art. 28, comma 8, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge).

[237]Comma così modificato dall'art. 27, comma 7, L.R. 18 luglio 2011, n. 15.

[239]Comma così modificato dapprima dall'art. 27, comma 8, L.R. 18 luglio 2011, n. 15 e poi dall'art. 14, comma 5, L.R. 10 aprile 2012, n. 7.

[241]Comma così sostituito dall'art. 28, comma 11, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: "17. Gli appostamenti temporanei non possono essere situati a distanza inferiore a metri 100, salvo accordo tra coloro che approntano limitrofi appostamenti temporanei, e dalle zone previste dal comma 7, a metri 150 da un appostamento fisso per piccola selvaggina posto a terra (nocetta), a metri 300 dal capanno principale, se trattasi di appostamento per colombacci o acquatici, salvo quanto previsto dal comma 20.". In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'art. 27, comma 9, L.R. 18 luglio 2011, n. 15 e dall'art. 14, comma 6, L.R. 10 aprile 2012, n. 7.

[242]Il presente comma, già sostituito dall'art. 27, comma 10, L.R. 18 luglio 2011, n. 15, è stato poi nuovamente così sostituito dall'art. 14, comma 7, L.R. 10 aprile 2012, n. 7. Il testo precedente era così formulato: «18. L'appostamento fisso per colombacci può essere costituito da un capanno principale e da capanni sussidiari posti nel raggio di m. 200 dal capanno principale.».

[244]Comma così modificato dall'art. 28, comma 13, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge). In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'art. 27, comma 10, L.R. 18 luglio 2011, n. 15 e dall'art. 14, comma 7, L.R. 10 aprile 2012, n. 7. Il testo precedente era così formulato: «18. L'appostamento fisso per colombacci può essere costituito da un capanno principale e da capanni sussidiari posti nel raggio di m. 200 dal capanno principale.».

[225]Lettera così sostituita dall'art. 28, comma 2, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: "a) appostamento fisso alla minuta selvaggina, di norma collocato a terra, avente dimensioni non superiori a 9 mq;".

[228]Comma così modificato dall'art. 28, comma 3, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge).

[231]Comma aggiunto dall'art. 28, comma 6, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge).

[238]Comma così modificato dall'art. 28, comma 9, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge).

[240]Comma così modificato dall'art. 28, comma 10, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge).

[243]Comma aggiunto dall'art. 28, comma 12, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge).

[233]Per l'applicabilità di quanto previsto dal presente comma, vedi l'art. 15, comma 1, L.R. 31 luglio 2024, n. 16.

Art. 31-bis. Appostamenti fissi storici . [245][246]

1. Sono appostamenti fissi storici gli appostamenti fissi per la caccia all'avifauna migratoria esistenti da almeno trenta anni, così come accertato dai servizi competenti, anche in deroga alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 31.

2. La distanza degli appostamenti fissi storici da altri appostamenti fissi non deve essere inferiore a 500 metri, misurati dal capanno principale.

Note:

[245]Articolo dapprima inserito dall'art. 6, comma 5, L.R. 18 aprile 2019, n. 8 e poi così sostituito dall'art. 29, comma 1, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: "Art. 31-bis. Appostamenti fissi storici per la caccia al colombaccio. 1. Sono appostamenti fissi storici gli appostamenti fissi per la caccia ai

colombacci esistenti da almeno trenta anni, così come accertato dai servizi competenti, anche se non utilizzati nelle ultime cinque stagioni venatorie. 2. In deroga alle distanze indicate al comma 8 dell'articolo 31 la distanza degli appostamenti fissi storici per la caccia al colombaccio da altri appostamenti fissi non deve essere inferiore a 200 metri, misurati dal capanno principale.". Per le disposizioni transitorie, vedi quanto disposto dall'art. 37, comma 8, della suddetta L.R. 12/2024.

[246]Vedi, anche, la Delib.G.R. 21 luglio 2020, n. 975 e la Delib.G.R. 28 giugno 2021, n. 829.

Art. 32 Detenzione ed uso dei richiami vivi per la caccia da appostamento.

1. Oltre ai richiami di cattura, sono consentiti la detenzione e l'uso per l'esercizio dell'attività venatoria di richiami di allevamento appartenenti alle specie cacciabili.

2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale e sentito il parere dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, disciplina con regolamento, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, muniti di anello inamovibile rilasciato dalla Regione anche avvalendosi di associazioni, enti ed istituti ornitologici legalmente riconosciuti a livello nazionale e internazionale, nonché il loro uso in funzione di richiami per la caccia da appostamento. Per il prelievo da appostamento sia fisso che temporaneo il numero dei richiami vivi di allevamento utilizzabili è libero [247].

3. Il regolamento di cui al comma 2 disciplina il possesso di richiami vivi di cattura appartenenti alle specie di cui all'articolo 22, comma 3, consentendo, ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria da appostamento fisso ai sensi dell'articolo 31, comma 1, di detenere nell'esercizio dell'attività venatoria un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità. Ai cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo è consentito detenere durante l'esercizio venatorio richiami vivi di cattura nel numero massimo complessivo di dieci unità. Qualora l'attività venatoria sia esercitata da più soggetti nello stesso appostamento, il numero massimo dei richiami vivi è raddoppiato. Per lo storno è consentito usare il numero massimo di dieci richiami per ogni cacciatore.

4. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, detengano richiami vivi appartenenti a specie non consentite ovvero, se appartenenti a specie consentite, ne detengano un numero superiore a quello stabilito dal comma 3, sono tenuti a farne denuncia alla Provincia competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, al fine di legittimare la detenzione ed il possesso.

5. È vietato l'uso di richiami vivi di cattura e feriti che non siano identificati mediante anello inamovibile fornito dalla Regione, numerato secondo le norme regionali, apposto sul tarso di ogni singolo esemplare [248].

6. La sostituzione di un richiamo di cattura può avvenire soltanto in caso di fuga accidentale o dietro consegna alla Regione del richiamo vivo o morto, munito di anello [249] [250].

Note:

[247]Comma così modificato dall'art. 30, comma 1, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge). In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'art. 34, comma 4, L.R. 18 luglio 2011, n. 15 e dall'art. 6, L.R. 1° agosto 2012, n. 27.

[249] Per l'attuazione della presente norma vedi il Reg. 12 gennaio 1996, n. 42.

[248]Comma così modificato dall'art. 30, comma 2, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge).

[250]Comma così modificato dall'art. 30, comma 2, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge).

Art. 33 Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare e le prove cinofile .[251][252]

1. La Regione istituisce le zone destinate all'allenamento e addestramento dei cani da caccia ed alle gare cinofile, in seguito ZAC, e ne affida la gestione agli ATC, alle associazioni venatorie riconosciute, alle associazioni cinofile ed alle associazioni professionali degli addestratori cinofili, nonché ad imprenditori agricoli singoli o associati [253].

2. La superficie complessiva destinata all'istituto delle ZAC è stabilita dal piano faunistico-venatorio regionale. Le autorizzazioni concesse all'interno delle Aziende agrituristico-turistico-venatorie e Aziende faunistico venatorie non concorrono al raggiungimento delle citate superfici [254].

2-bis. Per l'istituzione delle ZAC è necessaria l'autorizzazione dei proprietari e dei conduttori dei fondi interessati. Nel territorio delle ZAC possono essere incluse coattivamente porzioni di terreno senza danno alle colture agricole presenti per superfici non superiori al 25 per cento delle zone medesime. La Giunta regionale stabilisce la misura e le modalità di pagamento dell'indennità da corrispondere ai proprietari e ai conduttori dei terreni inclusi in maniera coattiva. L'indennità è a carico del soggetto gestore della ZAC[255].

2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis non si applicano alle prove e alle gare cinofile di carattere nazionale ed internazionale riconosciute dall'ente nazionale cinofilia italiana [256].

2-quater. Qualora l'istituzione delle ZAC sia richiesta dagli ATC e sia riferita ad una superficie territoriale superiore a 50 ettari senza recinzione, si applica la procedura prevista dall'articolo 12 [257].

2-quinquies. Le ZAC senza sparo possono essere istituite, oltre che nei territori di caccia programmata, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale e sentiti i rispettivi soggetti gestori, anche nelle oasi di protezione faunistica, nelle zone di popolamento e cattura, nei centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, nelle aree di rispetto, nelle zone di ricerca e sperimentazione faunistica e nelle foreste demaniali regionali [258].

3. L'addestramento, l'allenamento e le gare di cani possono svolgersi anche su fauna selvatica naturale.

4. Nelle ZAC in cui è previsto l'abbattimento deve essere esclusivamente utilizzata fauna selvatica di allevamento.

5. La Regione, all'interno delle ZAC, può effettuare il controllo ai sensi dell'articolo 25 [259].

6. La Giunta regionale stabilisce con proprio atto i criteri e le modalità di istituzione, autorizzazione e gestione delle ZAC.

Note:

[251]Il presente articolo, già modificato dall'art. 28 e per effetto di quanto disposto dall'art. 34, comma 5, L.R. 18 luglio 2011, n. 15, è stato poi così sostituito dall'art. 15, L.R. 10 aprile 2012, n. 7. Il testo precedente era così formulato: «Art. 33. Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare e le prove cinofile.1. Le Province, anche concordemente tra di esse, istituiscono le zone destinate all'allenamento e addestramento dei cani da caccia ed alle gare cinofile, e ne affidano la gestione agli ATC, alle associazioni venatorie riconosciute, alle associazioni cinofile ed alle associazioni professionali degli addestratori cinofili, nonché ad imprenditori agricoli singoli o associati.

2. Tali zone sono distinte in zone A, B, C e D.

3. Le zone A hanno carattere temporaneo e funzionano solo per la durata degli allenamenti, delle prove e delle gare di interesse provinciale, regionale, nazionale o internazionale, con divieto di abbattimento; dette zone, limitatamente alle bandite demaniali, possono avere carattere permanente se definite di particolare interesse cinotecnico.

4. Le attività di cui al comma 3 su fauna selvatica allo stato naturale sono autorizzate dalle province, d'intesa con l'ente nazionale cinofilia italiana, e possono essere consentite nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento, nonché nei parchi regionali e bandite demaniali, sentito il parere dell'ISPRA, previe intese con gli enti gestori, fermo restando il divieto di abbattimento.

5. Le zone B, di estensione fino a tremila ettari, hanno carattere permanente salvo revoca e possono essere utilizzate per tutte le altre gare o prove e per l'addestramento e l'allenamento dei cani per tutto l'anno, con divieto di abbattimento. In tali zone è vietata la caccia.

6. Le zone C, di estensione da tre a cinquanta ettari, hanno carattere permanente e sono istituite per l'addestramento e l'allenamento dei cani, anche con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili; il periodo di funzionamento è fissato dalla Provincia.

7. Su richiesta del titolare possono essere istituite zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani di tipo C nelle aziende agri-turistico-venatorie e di tipo A e B nelle aziende faunistico-venatorie.

8. Le zone di tipo D o tane artificiali riguardano esclusivamente l'addestramento, l'allenamento e le prove, su fauna allevata, per cani da tana; tali zone, di estensione non superiore ad un ettaro, devono essere recintate.

9. Possono essere altresì istituite zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani da seguito con la presenza di cinghiale, di estensione non superiore ai 100 ettari, purché recintate.

10. Le amministrazioni Provinciali possono autorizzare gare cinofile su selvaggina liberata in territorio non vincolato e previo consenso dei proprietari o del conduttore del fondo su cui si svolge la gara.».

[252]Vedi, anche, la Delib.G.R. 27 giugno 2012, n. 948, la Delib.G.R. 25 febbraio 2013, n. 242, il D.P.G.R. 25 giugno 2020, n. 207 e l'art. 1, comma 2, O.P.G.R. 5 marzo 2021, n. 9.

[255]Comma aggiunto dall'art. 5, comma 1, L.R. 2 agosto 2013, n. 25, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge).

[256]Comma aggiunto dall'art. 6, comma 1, L.R. 23 dicembre 2013, n. 51.

[253]Comma così modificato dall'art. 31, comma 1, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge).

[254]Comma così modificato dall'art. 31, comma 2, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge).

[257]Comma aggiunto dall'art. 31, comma 3, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi quanto disposto dall'art. 37, comma 2, lettera d), della suddetta L.R. 12/2024.

[258]Comma dapprima aggiunto dall'art. 31, comma 3, L.R. 24 giugno 2024, n. 12 e poi così modificato dall'art. 16, comma 1, L.R. 31 luglio 2024, n. 16, a decorrere dal 2 agosto 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 20, coma 1, della medesima legge).

[259]Comma così modificato dall'art. 31, comma 4, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge).

Art. 34 Danni prodotti dalla fauna selvatica e nell'esercizio dell'attività venatoria .[260][261][262]

1. Ai sensi dell'articolo 19, commi 7 e 7 bis, gli ATC provvedono al risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria nel le zone di ripopolamento e cattura, nelle zone di sperimentazione e nei centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica, nelle oasi di protezione, nelle aree di rispetto e nel territorio di caccia programmata [263].

2. Il risarcimento dei danni provocati nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica, nelle aziende faunistico-venatorie, nelle aziende agrituristico-venatorie e nelle zone per l'addestramento dei cani e per le gare cinofile fa carico ai rispettivi concessionari.

3. Il proprietario o conduttore del fondo è tenuto a denunciare immediatamente i danni rispettivamente al comitato di gestione dell'ambito territoriale di caccia o al concessionario.

3-bis. È istituito presso la struttura organizzativa regionale competente il Fondo regionale per l'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica alla circolazione stradale nel quale sono iscritte le somme che la Regione provvede a corrispondere ai soggetti coinvolti in incidenti stradali con esemplari di fauna selvatica diversi da quelli di cui alla legge regionale 20 febbraio 1995, n. 17 (Interventi e indennizzi per danni causati al patrimonio zootecnico da specie animali di notevole interesse scientifico e da cani randagi)[264] [265].

3-ter. Sono esclusi dall'indennizzo di cui al comma 3-bis gli incidenti avvenuti nelle aree affidate a soggetti diversi, quali le aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), e alla legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 (Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali)[266] [267].

3-quater. La Giunta regionale determina le condizioni, i criteri e le modalità per accedere all'indennizzo di cui al comma 3-bis. Resta ferma la necessità del rilascio da parte dell'interessato di apposita dichiarazione di rinuncia a qualsiasi altra pretesa, precedente o successiva, ovvero a eventuale citazione in giudizio per il risarcimento dei medesimi danni[268] [269].

3-quinquies. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli, valutati in euro 800.000,00 per l'anno 2018, si provvede con le risorse iscritte a carico della Missione 16, Programma 2, dello stato di previsione della spesa[270] [271].

3-sexies. Le disposizioni introdotte dai commi da 3-bis a 3-quater si applicano agli incidenti avvenuti a far data dal 1° gennaio 2016[272] [273].

Note:

[260]Articolo così sostituito dall'art. 4, comma 1, L.R. 30 dicembre 2016, n. 37, a decorrere dal 31 dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, della medesima legge) e con effetti dal 1° gennaio 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 1, della suddetta L.R. n. 37/2016). Il testo precedente era così formulato: «Art. 34. Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e nell'esercizio dell'attività venatoria. 1. Una quota del fondo regionale di cui all'articolo 41 è destinata a far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati o a pascoli dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta e dall'esercizio dell'attività venatoria. L'entità del fondo è stabilita secondo le modalità di cui all'articolo 41.

2. I danni arrecati dalle specie selvatiche possono essere risarciti anche mediante polizze assicurative stipulate dalla Provincia o dai comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia.

3. Gli ATC risarciscono i danni provocati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle zone di sperimentazione e nei centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica, nel territorio di caccia programmata, nei limiti individuati ai sensi dell'articolo 19, comma 7.

3-bis. Le Province risarciscono i danni provocati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole nelle oasi di protezione.

4. Il risarcimento dei danni provocati nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica, nelle aziende faunistico-venatorie, nelle aziende agri-turistico-venatorie e nelle zone per l'addestramento dei cani e per le gare cinofile fa carico ai rispettivi concessionari. Il risarcimento dei danni provocati negli ambiti territoriali di caccia è disposto dai comitati di gestione, d'intesa con le province.

5. Ai fini della gestione del fondo è costituito presso ciascun ATC un comitato composto da:

a) il responsabile della struttura regionale competente in materia di caccia o suo delegato, che lo presiede;

b) il responsabile dell'ufficio competente dell'amministrazione provinciale o suo funzionario delegato;

c) un rappresentante delle organizzazioni professionali agricole;

d) un rappresentante delle associazioni venatorie;

e) un tecnico, iscritto all'albo dei periti agrari o dottori agronomi, nominato dall'ATC.

6. Il proprietario o conduttore del fondo è tenuto a denunciare immediatamente i danni alla Provincia o al comitato di gestione dell'ambito territoriale di caccia, qualora costituito. Questi procedono tempestivamente, in relazione al tipo di coltura, alle necessarie verifiche anche mediante sopralluoghi ed ispezioni e provvedono alla liquidazione nei novanta giorni successivi.

6-bis. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, approva il regolamento per la prevenzione e il risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica alle produzioni agricole.». In precedenza, il presente articolo era già stato modificato dall'art. 29, commi 1, 2 e 3, L.R. 24 dicembre 2004, n. 29, dall'art. 29, commi 1, 2 e 3, L.R. 18 luglio 2011, n. 15 e dall'art. 16, commi 1, 2 e 3, L.R. 10 aprile 2012, n. 7.

[261]In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il Reg. reg. 10 giugno 2019, n. 3.

[263]Comma così modificato dall'art. 9, comma 2, L.R. 24 ottobre 2018, n. 43 e dall'art. 32, comma 2, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge).

[264]Comma aggiunto dall'art. 9, comma 1, L.R. 29 dicembre 2017, n. 39 a decorrere dal 30 dicembre 2018 e con applicabilità dal 1° gennaio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1, della medesima legge).

[265]Vedi, anche, la Delib.G.R. 9 aprile 2018, n. 461 e la Delib.G.R. 12 dicembre 2023, n. 1922.

[266]Comma aggiunto dall'art. 9, comma 1, L.R. 29 dicembre 2017, n. 39 a decorrere dal 30 dicembre 2018 e con applicabilità dal 1° gennaio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1, della medesima legge).

[267]Vedi, anche, la Delib.G.R. 9 aprile 2018, n. 461 e la Delib.G.R. 12 dicembre 2023, n. 1922.

[268]Comma aggiunto dall'art. 9, comma 1, L.R. 29 dicembre 2017, n. 39 a decorrere dal 30 dicembre 2018 e con applicabilità dal 1° gennaio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1, della medesima legge).

[269]Vedi, anche, la Delib.G.R. 9 aprile 2018, n. 461 e la Delib.G.R. 12 dicembre 2023, n. 1922.

[270]Comma aggiunto dall'art. 9, comma 1, L.R. 29 dicembre 2017, n. 39 a decorrere dal 30 dicembre 2018 e con applicabilità dal 1° gennaio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1, della medesima legge).

[271]Vedi, anche, la Delib.G.R. 9 aprile 2018, n. 461 e la Delib.G.R. 12 dicembre 2023, n. 1922.

[272]Comma aggiunto dall'art. 9, comma 1, L.R. 29 dicembre 2017, n. 39 a decorrere dal 30 dicembre 2018 e con applicabilità dal 1° gennaio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1, della medesima legge).

[273]Vedi, anche, la Delib.G.R. 9 aprile 2018, n. 461 e la Delib.G.R. 12 dicembre 2023, n. 1922.

[262]Rubrica così sostituita dall'art. 31, comma 1, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: "Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e nell'esercizio dell'attività venatoria.".

Art. 34-bis Fondo per l'indennizzo dei danni alla circolazione stradale .[274][275]

[1. Con il fondo di cui all'articolo 41 sono concessi gli indennizzi per i danni causati alla circolazione stradale dalla fauna selvatica [276].

2. La Giunta regionale determina la tipologia del danno indennizzabile e le modalità per le relative liquidazioni [277].

3. La dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 1 è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale [278]].

Note:

[274]Articolo dapprima aggiunto dall'art. 15, comma 5, L.R. 29 luglio 2008, n. 25 e poi abrogato dall'art. 11, comma 2, L.R. 21 dicembre 2015, n. 28, a decorrere dal 1° gennaio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11, comma 10, della medesima legge).

[275]Vedi, anche, la Delib.G.R. 18 febbraio 2013, n. 158 e la Delib.G.R. 28 maggio 2013, n. 823.

[276]Comma così sostituito dall'art. 17, comma 1, L.R. 10 aprile 2012, n. 7. Il testo originario era così formulato: «1. È istituito nel bilancio regionale un fondo per l'indennizzo da parte della Regione dei danni causati alla circolazione stradale dalla fauna selvatica.».

[277]Vedi, al riguardo, la Delib.G.R. 27 ottobre 2008, n. 1469 e la Delib.G.R. 20 febbraio 2012, n. 185.

[278]Comma abrogato dall'art. 17, comma 2, L.R. 10 aprile 2012, n. 7.

Art. 35 Tasse di concessione regionale.

1. Sono soggetti a tassa di concessione regionale, all'atto del rilascio o del rinnovo:

a) l'autorizzazione all'esercizio di appostamento fisso;

b) l'autorizzazione all'esercizio delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agrituristico-venatorie;

c) l'autorizzazione all'esercizio di centri privati di riproduzione della fauna selvatica;

d) l'abilitazione venatoria[279].

2. Le tasse di cui al comma 1, lettere a), b) e c) sono dovute nella misura fissata rispettivamente dalle voci n. 15, n. 16.1 e n. 16.2 della tariffa annessa al D.Lgs. 22 giugno 1991, n. 230 e successive modificazioni.

3. La tassa di cui al comma 1, lettera d), relativa alla voce n. 17, lettere a), b) e c) della tariffa annessa al D.Lgs. 22 giugno 1991, n. 230 e successive modificazioni, è fissata nella misura del cinquanta per cento della tassa erariale di cui al n. 26, sottonumero I, della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 e successive modificazioni.

4. La tassa di cui al comma 1, lettera a), qualora l'appostamento sia utilizzato per la caccia al colombaccio ed ai palmipedi e trampolieri e sia costituito da uno o più capanni sussidiari in aggiunta al capanno principale, è dovuta per ciascuno dei capanni autorizzati.

5. La tassa per il rinnovo della abilitazione venatoria non è dovuta qualora il cacciatore non eserciti l'attività venatoria durante l'anno di riferimento, ovvero la eserciti esclusivamente all'estero.

6. Nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia, la tassa regionale deve essere rimborsata. La tassa di concessione regionale viene rimborsata inoltre al cacciatore che, rinunciando all'assegnazione dell'ambito territoriale di caccia, rinunci anche all'attività venatoria.

6-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2023, la tassa di concessione regionale di cui alla lettera d) del comma 1 non è dovuta per l'anno di conseguimento dell'abilitazione e per i successivi due anni [280].

7. [Per il finanziamento o il concorso nel finanziamento di progetti di valorizzazione del territorio a fini faunistici presentati dalle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale e maggiormente rappresentative a livello regionale e dalle associazioni agricole maggiormente rappresentative a livello regionale che contemplino, tra l'altro, nell'ambito della programmazione regionale, la creazione di strutture per l'allevamento di fauna selvatica e di riproduttori nel periodo autunnale, la manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica, l'adozione di forme di lotta integrata e di tecnologie innovative non pregiudizievoli per l'ambiente, la valorizzazione agrituristica di percorsi per l'accesso alla natura e alla conoscenza scientifica e culturale della fauna ospite, la manutenzione e pulizia dei boschi anche al fine di prevenire incendi, è utilizzata la percentuale del gettito derivante dalla tassa di cui al comma 1, lettera d), stabilita all'articolo 41, comma 2, lettera a)] [281].

Note:

[279]Ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 1, L.R. 31 dicembre 2021, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2022, la tassa di concessione regionale prevista dalla presente lettera, non è dovuta per i primi due anni successivi al rilascio dell'abilitazione. Vedi, anche, il comma 2 del suddetto art. 8. In precedenza, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, comma 1, L.R. 28 dicembre 2018, n. 51, a decorrere dal 1° gennaio 2019, la tassa di concessione regionale prevista dalla presente lettera, non era dovuta per il primo anno successivo al rilascio dell'abilitazione. Vedi, anche, il comma 2 del suddetto art. 7.

[280]Comma aggiunto dall'art. 6, comma 1, L.R. 30 dicembre 2022, n. 31, a decorrere dal 1° gennaio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, della medesima legge).

[281]Comma abrogato dall'art. 18, L.R. 10 aprile 2012, n. 7.

Art. 36 Vigilanza venatoria.

1. La vigilanza sull'applicazione della normativa vigente in materia faunistico-venatoria è affidata:

a) agli agenti venatori dipendenti dalle province, che devono espletare tale servizio con almeno un agente dipendente ogni tremila ettari di territorio utile alla caccia o protetto a fini venatori;

b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale presenti nel comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dai competenti organi statali alle quali sia attribuita la qualifica di guardia giurata ai sensi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

2. La vigilanza di cui al comma 1 è affidata, altresì, agli ufficiali, sottoufficiali e guardie del corpo forestale dello Stato, alle guardie addette ai parchi regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai sensi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773; è affidata altresì alle guardie ecologiche volontarie riconosciute ai sensi della L.R. 19 luglio 1992, n. 29.

3. Gli agenti svolgono le proprie funzioni nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.

4. Agli agenti venatori pubblici con compiti di vigilanza è vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni. Per le guardie venatorie volontarie tale divieto è limitato al tempo in cui vengono esercitate le funzioni.

5. Le province coordinano l'attività delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie e ambientaliste.

Art. 37 Guardie venatorie volontarie ed ecologiche.

1. La qualifica di guardia venatoria volontaria può essere concessa a cittadini in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalle province, previo superamento di un apposito esame.

2. La commissione d'esame per il rilascio dell'attestato di cui al comma 1 è nominata dalla Provincia [282] ed è composta da:

a) [un funzionario della Provincia con funzioni di presidente] [283];

b) un funzionario della Regione;

c) un esperto scelto tra i docenti del corso di preparazione e aggiornamento di cui all'articolo 38;

d) due rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute operanti nella Provincia;

e) due rappresentanti delle associazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello provinciale;

f) due rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale maggiormente rappresentative a livello provinciale;

g) un rappresentante dell'ente nazionale cinofilia italiana.

3. La commissione di cui al comma 2 è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei componenti.

4. Ai componenti la commissione non è dovuta alcuna indennità.

5. La Giunta regionale stabilisce le materie oggetto di esame e determina le modalità di ammissione all'esame stesso, nonché la procedura del suo svolgimento.

6. I cittadini in possesso della qualifica di guardia venatoria volontaria, a norma del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, alla data di entrata in vigore della legge n. 157 del 1992, non sono soggetti all'esame di idoneità di cui al comma 1 ed acquisiscono anche la qualifica di guardia ecologica, ai sensi e per gli effetti di cui alla L.R. n. 29 del 1992.

7. Le Province svolgono corsi di aggiornamento per guardie venatorie volontarie quando ne rilevino l'effettiva esigenza, determinata da modifiche sostanziali della normativa di settore. Ai corsi sono tenuti a partecipare, per almeno i due terzi delle lezioni, le guardie venatorie volontarie già abilitate; a quelli svolti dalle province sono tenuti a partecipare gli agenti venatori dipendenti dalla Provincia stessa[284].

Note:

[282] Ai sensi dell'art. 4, comma 1, Reg. 4 dicembre 2004, n. 11, gli enti locali possono provvedere, nell'esercizio della loro potestà regolamentare, al riordino della composizione e delle funzioni o alla soppressione degli organismi collegiali incaricati dello svolgimento di funzioni conferite agli enti locali medesimi, elencati nella relativa tabella B, fra i quali è compreso l'organismo di cui al presente articolo (vedi anche il comma 2 del medesimo art. 4).

[283]Lettera abrogata dall'art. 7, comma 69, lettera b), L.R. 3 aprile 2015, n. 13, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1 della medesima legge) e con i limiti di applicabilità previsti dall'art. 6, comma 11 della suddetta L.R. n. 13/2015.

[284]Comma così modificato dall'art. 30, L.R. 18 luglio 2011, n. 15.

Art. 38 Corso di preparazione per aspiranti guardie venatorie volontarie.[285]

1. Le Province organizzano corsi di preparazione delle aspiranti guardie venatorie volontarie. Gli stessi corsi possono essere organizzati dalle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale previa autorizzazione della Provincia.

Note:

[285]Articolo così sostituito dall'art. 31, L.R. 18 luglio 2011, n. 15. Il testo originario era così formulato: «Art. 38. Corsi di preparazione per aspiranti guardie venatorie volontarie. 1. Le province organizzano corsi di preparazione delle aspiranti guardie venatorie volontarie. Per l'organizzazione dei corsi le province possono avvalersi delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale di cui all'articolo 36, comma 1, sull'attività delle quali esercitano la vigilanza.».

Art. 39 Divieti e limitazioni.

1. È vietato:

a) cacciare nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive;

b) cacciare nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali, conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali;

c) cacciare nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione della fauna selvatica, nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica, individuate con atto della Giunta regionale, sentito il parere dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale[286];

d) cacciare ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile della autorità militare, o dove esistano beni monumentali, purché dette zone siano delimitate da tabelle esenti da tasse indicanti il divieto;

e) cacciare nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali salvo quelli in stato di evidente abbandono; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di Comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;

f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e impianti fotovoltaici; di vie di Comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale [287];

g) trasportare, all'interno di centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio, armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche ed inserite nella custodia. L'attraversamento delle zone di divieto di cui alla lettera e) è consentito con armi da fuoco scariche;

h) cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;

i) cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili;

l) cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici agricole in funzione;

m) cacciare quando il territorio è coperto in tutto o per la maggior parte di neve ad eccezione della caccia di selezione agli ungulati, secondo le disposizioni adottate dalla Giunta regionale. È comunque consentita la caccia a palmipedi e trampolieri negli specchi d'acqua artificiali, laghi, stagni e acquitrini, purché non siano in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio, entro un massimo di mt. 50 dalle relative rive o argini [288];

n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume;

o) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti dall'articolo 22, comma 1, o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione della fauna selvatica, nelle oasi di protezione, nelle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore successive alla struttura organizzativa regionale competente in materia di caccia [289];

p) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 32, comma 1, salvo quanto previsto dall'articolo 31, comma 6;

q) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici salvo quanto previsto dall'articolo 31, comma 6;

r) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati, ovvero legati per le ali, e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, esclusa la civetta meccanica, con o senza amplificazione del suono;

s) cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonché nei canali delle valli da pesca quando il possessore le circondi con tabelle esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia;

t) commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;

u) usare munizione spezzata per la caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di civette vive; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda, fare impiego di balestre;

v) vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellagione;

z) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica;

aa) esercitare in qualunque forma il tiro a volo su uccelli, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 33;

bb) vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengano alle seguenti specie: germano reale (anas platyrhynchos); pernice rossa (alectoris rufa); pernice di Sardegna (alectoris barbara); starna (perdix perdix); fagiano (phasianus colchicus); colombaccio (columba palumbus), salvo quelli provenienti dall'estero muniti della relativa certificazione;

cc) commerciare esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale non provenienti da allevamenti, salvo quelli provenienti dall'estero muniti della relativa certificazione e quelli già posseduti e denunciati dalle province fino al loro esaurimento;

dd) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte a specifici ambiti territoriali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 635 del Codice penale;

ee) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge, e della fauna selvatica lecitamente abbattuta;

ff) l'uso dei segugi per la caccia al camoscio;

gg) cacciare in tutti i valichi montani indicati nei calendari venatori ed interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna individuate dalla Regione, su segnalazione dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per una distanza di mille metri dagli stessi[290];

hh) ricorrere a forme di uccellagione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici;

ii) utilizzare per l'esercizio venatorio armi e mezzi non rientranti fra quelli ammessi dall'articolo 13 della legge n. 157 del 1992;

ll) cacciare in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione previsti dall'articolo 15, comma 7, della legge n. 157 del 1992, nonché in quelli individuati ai sensi dell'articolo 21, comma 4;

mm) cacciare nei fondi chiusi da muro, rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a m. 1,20 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno m. 1,50 e la larghezza di almeno m. 3,00;

nn) cacciare nei fondi con presenza di bestiame allo stato brado e semibrado, secondo quanto stabilito all'articolo 21, comma 9;

oo) immettere o liberare fauna selvatica nelle aziende faunistico-venatorie dalla data del 31 agosto a quella di chiusura della caccia alle specie da immettere;

pp) immettere o liberare fauna selvatica nel territorio regionale fatto salvo quanto previsto dagli articoli 14 e 23 della presente legge;

qq) effettuare la posta alla beccaccia e la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino;

rr) usare, durante l'esercizio venatorio, un numero di cani superiore a quello previsto dall'articolo 30, comma 11;

ss) usare petardi o attrezzi similari per scovare fauna selvatica;

tt) recare disturbo alla fauna selvatica al fine di provocarne la fuoriuscita per scopi venatori da ambiti in cui è vietata la caccia;

uu) usare fonti luminose per la ricerca della fauna selvatica durante le ore notturne, fatte salve eventuali autorizzazioni rilasciate dalla Regione e ad esclusione dell'attività di controllo faunistico di cui all'articolo 25 e della caccia di selezione al cinghiale secondo quanto definito dalle disposizioni di specifici atti che regolamentano la fattispecie [291];

uu-bis) durante l'esercizio venatorio usare, detenere o trasportare a bordo di veicoli di qualunque genere, per raggiungere il luogo di caccia, visori notturni e termici per la ricerca della fauna selvatica, fatte salve le attività consentite dalla legge, autorizzate dalla Regione,

le attività di controllo e di prelievo della specie cinghiale, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa statale [292];

vv) addestrare, condurre cani liberi o lasciarli incustoditi al di fuori delle zone e dei tempi consentiti dalla presente legge, fatta eccezione per cani da pastore al seguito del bestiame[293];

zz) abbandonare bossoli di cartucce durante l'esercizio venatorio.

Note:

[286]Lettera così modificata per effetto di quanto disposto dall'art. 34, comma 4, L.R. 18 luglio 2011, n. 15.

[287]Lettera così modificata dall'art. 19, comma 1, L.R. 10 aprile 2012, n. 7.

[288]Lettera dapprima modificata dall'art. 19, comma 2, L.R. 10 aprile 2012, n. 7, dall'art. 7, L.R. 1° agosto 2012, n. 27 e poi dall'art. 2, comma 1, L.R. 17 novembre 2014, n. 30.

[289]Lettera così modificata dall'art. 7, comma 34, L.R. 3 aprile 2015, n. 13, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1 della medesima legge) e con i limiti di applicabilità previsti dall'art. 6, comma 11 della suddetta L.R. n. 13/2015.

[290]Lettera così modificata per effetto di quanto disposto dall'art. 34, comma 4, L.R. 18 luglio 2011, n. 15.

[293]Lettera così modificata dall'art. 32, L.R. 18 luglio 2011, n. 15.

[291]Lettera così modificata dall'art. 33, comma 1, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge).

[292]Lettera aggiunta dall'art. 33, comma 2, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge).

Art. 40 Sanzioni .

1. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 157/1992, per le violazioni della normativa statale e regionale in materia faunistico-venatoria, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da euro 100,00 a euro 600,00 per tabellazione abusiva, uso improprio della tabellazione dei terreni, rimozione o danneggiamento delle tabelle;

b) da euro 100,00 a euro 600,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera f);

c) da euro 100,00 a euro 600,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera g);

d) da euro 100,00 a euro 600,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera h);

e) da euro 250,00 a euro 1.500,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera i);

f) da euro 100,00 a euro 600,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera l);

g) da euro 150,00 a euro 900,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettere m) ed n);

h) da euro 100,00 a euro 600,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera o);

i) da euro 250,00 a euro 1.500,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera u); in caso di recidiva, oltre al raddoppio della sanzione ai sensi del comma 4, è prevista altresì la sospensione del tesserino di cui all'articolo 29 per un periodo da uno a tre anni;

l) da euro 100,00 a euro 600,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettere v) e z);

m) da euro 150,00 a euro 900,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera cc);

n) da euro 150,00 a euro 900,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera ee);

o) da euro 100,00 a euro 600,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera gg);

p) da euro 150,00 a euro 600,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera ii);

q) da euro 150,00 a euro 600,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera mm);

r) da euro 100,00 a euro 600,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera nn);

r-bis) da euro 100,00 a euro 600,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera qq) [294];

s) da euro 50,00 a euro 300,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera Reg. reg.) e lettera vv);

t) da euro 100,00 a euro 600,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera ss);

u) da euro 100,00 a euro 600,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera tt);

v) l'esercizio della tassidermia o imbalsamazione senza l'autorizzazione di cui all'articolo 24 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 250,00 per ogni capo rinvenuto;

z) la violazione di ogni altro obbligo previsto dall'articolo 24 o dalle prescrizioni contenute nella relativa autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 7,50 a euro 75,00 per ogni esemplare cui la violazione si riferisce [295].

2. Per le violazioni di cui all'articolo 24, a norma dell'articolo 30, comma 2, legge n. 157 del 1992, si applicano le medesime sanzioni comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto.

3. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge non altrimenti sanzionate, nonché per la violazione delle disposizioni contenute nei regolamenti attuativi e nel calendario venatorio si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 600,00 [296].

4. In caso di recidiva le sanzioni di cui al comma 1 sono raddoppiate.

5. Nelle ipotesi in cui, ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 157 del 1992, è prevista la sospensione o la revoca della licenza di fucile per uso di caccia, è disposta altresì, per un periodo di pari durata, la sospensione del tesserino.

5-bis. Nelle ipotesi di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera qq), oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui alla lettera r-bis) del comma 1, è disposta la sospensione, per il periodo di un anno, del tesserino di caccia di cui all'articolo 29 [297].

6. Le funzioni inerenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative sono esercitate dalle province, che riscuotono i relativi proventi.

7. Per quanto non previsto dalla presente legge e dalla legge n. 157 del 1992 si osservano le procedure contemplate nella L.R. 5 luglio 1983, n. 16.».

Note:

[295]Comma così sostituito dall'art. 20, comma 1, L.R. 10 aprile 2012, n. 7. Il testo originario era così formulato: «1. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 31 della legge n. 157 del 1992, per la violazione della normativa statale e regionale in materia faunistico-venatoria, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da lire 200.000 a lire 1.200.000 per tabellazione abusiva, uso improprio della tabellazione dei terreni, rimozione o danneggiamento delle tabelle;

b) da lire 200.000 a lire 1.200.000 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera f);

c) da lire 200.000 a lire 1.200.000 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera g);

d) da lire 200.000 a lire 1.200.000 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera h);

e) da lire 500.000 a lire 3.000.000 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera i);

f) da lire 200.000 a lire 1.200.000 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera l);

g) da lire 300.000 a lire 1.800.000 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1 lettere m) ed n);

h) da lire 200.000 a lire 1.200.000 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera o);

i) da lire 500.000 a lire 3.000.000 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera u); in caso di recidiva, oltre al raddoppio della sanzione ai sensi del comma 4, è prevista altresì la sospensione del tesserino di cui all'articolo 29 per un periodo da uno a tre anni;

l) da lire 200.000 a lire 1.200.000 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettere v) e z);

m) da lire 300.000 a lire 1.800.000 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera cc);

n) da lire 300.000 a lire 1.800.000 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera ee);

o) da lire 200.000 a lire 1.200.000 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera gg);

p) da lire 300.000 a lire 1.200.000 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1 lettera ii);

q) da lire 300.000 a lire 1.200.000 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera mm);

r) da lire 200.000 a lire 1.200.000 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera nn);

s) da lire 100.000 a lire 600.000 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera rr) e lettera vv);

t) da lire 200.000 a lire 1.200.000 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera ss);

u) da lire 200.000 a lire 1.200.000 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera tt);

v) l'esercizio della tassidermia o imbalsamazione senza l'autorizzazione di cui all'articolo 24 è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000 per ogni capo rinvenuto;

z) la violazione di ogni altro obbligo previsto dall'articolo 24 o dalle prescrizioni contenute nella relativa autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 15.000 a lire 150.000 per ogni esemplare cui la violazione si riferisce.».

[296]Comma così sostituito dall'art. 20, comma 2, L.R. 10 aprile 2012, n. 7. Il testo originario era così formulato: «3. Per le violazioni non espressamente previste si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 1.200.000.».

[294]Lettera inserita dall'art. 34, comma 1, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge).

[297]Comma inserito dall'art. 34, comma 2, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge).

TITOLO VII
Disposizioni finanziarie

Art. 41 Ripartizione delle risorse .[298][299]

1. Per le finalità di cui alla presente legge è istituito un fondo regionale il cui ammontare è pari almeno alla totalità dei proventi derivanti dalle tasse regionali di concessione in materia di caccia. L'entità del fondo è stabilita annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione e può prevedere anche risorse integrative destinate alle finalità previste dalle lettere c-bis) e d) del comma 3, iscritte alla Missione 16, Programma 02, Titolo 1, nel rispetto degli equilibri di bilancio [300].

2. [Una quota pari al 30 per cento del fondo di cui al comma 1 è destinata all'indennizzo dei danni causati alla circolazione stradale di cui all'articolo 34-bis] [301].

3. La quota del fondo di cui al comma 1 derivante dalle entrate previste dall'articolo 35 è ripartita secondo le seguenti modalità [302]:

a) 26 per cento alla Regione per i compiti di cui alla presente legge, compreso il rimborso ai Comuni per il rilascio dei tesserini di cui all'articolo 29; [303];

b) [25 per cento alle Province per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, compreso il rimborso ai Comuni per il rilascio dei tesserini di cui all'articolo 29] [304];

c) 5 per cento agli Ambiti Territoriali di Caccia destinato alla concessione dei contributi di cui all'articolo 20 [305];

c-bis) 55 per cento agli Ambiti Territoriali di Caccia per il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole ai sensi dell'articolo 34, comma 1, di cui almeno il 20 per cento va destinato alla prevenzione ;[306]

d) 10 per cento agli Ambiti Territoriali di Caccia per le spese sostenute per l'esercizio delle altre funzioni previste da questa legge[307] [308];

e) [3,5 per cento agli Ambiti Territoriali di Caccia per le spese sostenute per l'esercizio delle altre funzioni previste dalla presente legge] [309];

f) 4 per cento alle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, operanti nella Regione [310] [311].

4. La Giunta regionale determina criteri e modalità concernenti:

a) l'utilizzo delle risorse di cui alla lettera a) del comma 3 per le funzioni regionali;

b) la concessione delle risorse di cui alle lettere c), d) ed f) del comma 3;

c) il riparto delle risorse di cui alla lettera c bis) del comma 3, stabilendo la quota delle stesse da destinare rispettivamente per la prevenzione dei danni e per l'indennizzo dei medesimi. [312].

4-bis. Ad integrazione delle risorse del fondo di cui al comma 3, lettera c bis), è istituito un fondo per il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole di cui all'articolo 34, comma 1, finanziato con le risorse regionali [313].

4-ter. Gli ATC risarciscono, con risorse proprie, eventuali richieste di risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole di cui all'articolo 34, comma 1, alle condizioni e nei limiti previsti dal regolamento regionale di cui all'articolo 19, comma 7 bis, e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato [314].

Note:

[298]Il presente articolo, già modificato dall'art. 33, L.R. 18 luglio 2011, n. 15, è stato poi così sostituito dall'art. 21, L.R. 10 aprile 2012, n. 7. Il testo precedente era così formulato: «Art. 41. Ripartizione dei proventi. 1. Sono stanziate, per le finalità indicate al comma 2, somme pari almeno alla totalità dei proventi derivanti dalle tasse regionali di concessione in materia di caccia.

2. Una quota pari al 50 per cento del fondo di cui al comma 1 è ripartita secondo le seguenti modalità:

a) 15 per cento alla Regione, per i compiti di cui alla presente legge;

b) 80 per cento alle Province per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, compreso il rimborso spese ai Comuni per il rilascio dei tesserini di cui all'articolo 29;

c) 5 per cento alle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, operanti nella regione, per gli interventi previsti all'articolo 35, comma 7. L'altra quota pari al 50 per cento del fondo di cui al comma 1 è riservata alle Province e agli ATC per la prevenzione e risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole di cui all'articolo 34.

2-bis. I criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui alle lettere b) e c) del comma 2 sono stabiliti con Delib.G.R., previo pare della competente commissione consiliare.».

[299]Vedi, al riguardo, quanto previsto dalla Delib.G.R. 11 aprile 2011, n. 498.

[301]Comma abrogato dall'art. 11, comma 3, L.R. 21 dicembre 2015, n. 28, a decorrere dal 1° gennaio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11, comma 10, della medesima legge).

[302]Alinea così modificato dall'art. 11, comma 4, L.R. 21 dicembre 2015, n. 28 e dall'art. 35, comma 2, lettera a), L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge).

[303]Lettera così modificata dall'art. 35, comma 2, lettera b), L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge). In precedenza, la presente lettera era già stata modificata dall'art. 7, comma 35, L.R. 3 aprile 2015, n. 13, dall'art. 11, comma 5, L.R. 21 dicembre 2015, n. 28, dall'art. 5, comma 1, L.R. 30 dicembre 2016, n. 37, dall'art. 3, comma 5, L.R. 9 febbraio 2018, n. 2 e dall'art. 2, comma 2, L.R. 30 dicembre 2019, n. 43 Il testo precedente era così formulato: «a) 49 per cento alla Regione per i compiti di cui alla presente legge, compreso il rimborso ai Comuni per il rilascio dei tesserini di cui all'articolo 29.».

[304]Lettera abrogata dall'art. 7, comma 69, lettera b), L.R. 3 aprile 2015, n. 13, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1 della medesima legge) e con i limiti di applicabilità previsti dall'art. 6, comma 11 della suddetta L.R. n. 13/2015.

[305]Lettera così modificata dall'art. 35, comma 2, lettera c), L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge). In precedenza, la presente lettera era già stata modificata dall'art. 11, comma 6, L.R. 21 dicembre 2015, n. 28 e dall'art. 2,

comma 2, L.R. 30 dicembre 2019, n. 43. Il testo precedente era così formulato: «c) 7 per cento agli Ambiti Territoriali di Caccia destinato alla concessione dei contributi di cui all'articolo 20;».

[307]Lettera così modificata dall'art. 35, comma 2, lettera d), L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge). In precedenza, la presente lettera era già stata modificata dall'art. 5, comma 2, L.R. 30 dicembre 2016, n. 37 e dall'art. 2, comma 2, L.R. 30 dicembre 2019, n. 43. Il testo precedente era così formulato: «d) 40 per cento agli Ambiti Territoriali di Caccia;».

[308]Vedi, anche, la Delib.G.R. 7 agosto 2017, n. 966.

[309]Lettera dapprima modificata dall'art. 11, comma 8, L.R. 21 dicembre 2015, n. 28 e poi abrogata dall'art. 5, comma 3, L.R. 30 dicembre 2016, n. 37, a decorrere dal 31 dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, della medesima legge).

[310]Lettera così modificata dall'art. 11, comma 9, L.R. 21 dicembre 2015, n. 28 e dall'art. 3, comma 6, L.R. 9 febbraio 2018, n. 2, a decorrere dal 10 febbraio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 19, comma 1, della stessa legge). Le disposizioni della presente lettera, come modificata dal suddetto comma 9, si applicano dalla data di effettivo trasferimento delle funzioni ai sensi della L.R. n. 13/2015 (come previsto dall'art. 11, comma 11, della suddetta L.R. n. 28/2015).

[311]Vedi, al riguardo, quanto previsto dal punto 1), Delib.G.R. 6 giugno 2017, n. 599.

[312]Comma così sostituito dall'art. 5, comma 4, L.R. 30 dicembre 2016, n. 37 e dall'art. 35, comma 4, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: "4. I criteri e le modalità di concessione delle risorse di cui alle lettere c), d) ed f) del comma 3 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.". Per le disposizioni transitorie vedi quanto disposto dall' art. 37, comma 1, della suddetta L.R. n. 12/2024.

[300]Comma così modificato dall'art. 35, comma 1, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge).

[306]Lettera inserita dall'art. 35, comma 3, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge).

[313]Comma aggiunto dall'art. 35, comma 5, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge).

[314]Comma aggiunto dall'art. 35, comma 5, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge).

Art. 42 Disposizioni finanziarie .[315]

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, a carico della Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 02 (Caccia e Pesca), Titolo 1 (Spesa corrente), dello stato di previsione della spesa del bilancio 2024/2026, la spesa massima di:

a) euro 3.161.564,99 per l'anno 2024;

b) euro 3.411.564,99 per l'anno 2025;

c) euro 2.481.564,99 per l'anno 2026.

2. La copertura della spesa autorizzata al comma 1 è garantita:

a) con riferimento all'anno 2024:

1) per euro 1.681.564,99 dalle entrate di cui all'articolo 35, iscritte nel Titolo 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa), Tipologia 101 (Imposte, tasse e proventi assimilati), dello stato di previsione dell'entrata del bilancio 2024/2026 e correlate alle risorse iscritte nella Missione 16, Programma 02, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa;

2) per euro 1.480.000,00 dalle risorse già iscritte nella Missione 16, Programma 02, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa;

b) con riferimento all'anno 2025:

1) per euro 1.681.564,99 dalle entrate di cui all'articolo 35, iscritte nel Titolo 1, Tipologia 101, dello stato di previsione dell'entrata e correlate alle risorse iscritte nella Missione 16, Programma 02, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa;

2) per euro 1.730.000,00 dalle risorse già iscritte nella Missione 16, Programma 02, Titolo 1 dello stato di previsione della spesa;

c) con riferimento all'anno 2026:

1) per euro 1.681.564,99 dalle entrate di cui all'articolo 35, iscritte nel Titolo 1, Tipologia 101, dello stato di previsione dell'entrata e correlate alle risorse iscritte nella Missione 16, Programma 02, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa;

2) per euro 800.000,00 dalle risorse già iscritte nella Missione 16, Programma 02, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa.

3. Con legge di bilancio dei singoli esercizi finanziari sono aggiornati gli stanziamenti di competenza delle previsioni di entrata e spesa sulla base dell'effettivo andamento degli introiti derivanti dall'applicazione di questa legge.

Note:

[315]Articolo dapprima modificato dall'art. 7, comma 69, lettera b), L.R. 3 aprile 2015, n. 13 e poi così sostituito dall'art. 36, comma 1, L.R. 24 giugno 2024, n. 12, a decorrere dal 28 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: "Art. 42. Autorizzazioni di spesa. 1. I proventi delle tasse di concessione regionale in materia venatoria affluiscono al capitolo del bilancio regionale 1001003, già istituito nello stato di previsione delle entrate, al titolo I, categoria I, così modificato "proventi delle tasse di concessione regionale in materia venatoria" e, per gli anni successivi, al capitolo corrispondente. 2. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con le entrate di cui al comma precedente. 3. La legge di bilancio determina annualmente l'entità delle seguenti spese a carattere continuativo previste nella presente legge: a) spese per interventi regionali in campo faunistico e venatorio, per attività tecniche di ricerca in materia di caccia previste dalla presente legge e per iniziative di formazione, promozione e rappresentanza della Regione di cui all'articolo 2, comma 2; b) spese per l'erogazione alle province di somme occorrenti all'esercizio delle funzioni attribuite di cui all'articolo 2, comma 1; c) concessione di contributi alle

associazioni venatorie per organizzazione di interventi in materia di gestione faunistica e per la realizzazione di convegni e seminari in materia di caccia di cui all'articolo 35, comma 5.".

TITOLO VIII
Disposizioni transitorie e finali

Art. 43 Rapporto sull'attività di vigilanza.

1. Le province, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmettono alla Regione, ai fini di cui all'articolo 33 della legge n. 157 del 1992, una relazione sullo stato dei servizi preposti alla vigilanza, contenente il numero degli accertamenti effettuati in relazione alle singole fattispecie di illecito, nonché un prospetto riepilogativo delle sanzioni applicate.

Art. 44 Rinvio ed abrogazione.

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i titolari delle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 11 e 34 della L.R. n. 8 del 1983 sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni di cui agli articoli 14 e 23.

2. Trascorso tale termine, autorizzazione a suo tempo rilasciata decade di diritto.

3. Fino all'entrata in vigore del regolamento concernente l'istituzione e la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico venatorie di cui all'articolo 13, continuano ad operare le disposizioni contenute nel regolamento regionale 12 aprile 1984, n. 15.

4. Per quanto non previsto dalla presente legge si osservano le norme della legge n. 157 del 1992, le disposizioni di esecuzione delle convenzioni internazionali e le norme Comunitarie vigenti.

5. Quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 15, dal comma 5 dell'articolo 16 ha effetto con l'inizio della stagione venatoria 1996/1997; quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 27 ha effetto con l'inizio della stagione venatoria 1995/1996.

6. La L.R. n. 8 del 1983, e successive modificazioni, è abrogata.

Art. 45 Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

© Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.